

**DOC CXXVI, n. 1**

*Il Ministro del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Egregio Presidente,

la legge 22 giugno 2016, n. 112, recante: "*Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare*" (c.d. "*Dopo di noi*"), prevede, all'articolo 8, la trasmissione alle Camere di una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni della citata legge e sull'utilizzo delle risorse.

Pertanto, Le trasmetto, la III Relazione sullo stato di attuazione della suddetta legge, redatta a conclusione dell'attività di indagine della competente Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale e riferita all'annualità 2019 con gli aggiornamenti parziali degli anni successivi.

L'occasione è gradita per porgerLe cordiali saluti.

Marina Elvira Calderone

On. Lorenzo Fontana
Presidente della Camera dei Deputati
Palazzo Montecitorio
00186 Roma



TERZA RELAZIONE AL PARLAMENTO
SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 22 GIUGNO 2016, N. 112
DOPO DI NOI
ANNO 2019
E AGGIORNAMENTI PARZIALI ANNI SUCCESSIVI

Ai sensi dell'articolo 8 della Legge 22 giugno 2016, n. 112

EXECUTIVE SUMMARY

La Terza Relazione, predisposta ai sensi dell'articolo 8 della Legge 22 giugno 2016, n.112, recante "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare." (c.d. "Dopo di noi"), descrive lo stato di attuazione della legge, tenendo conto dei dati disponibili per l'anno 2019, con gli aggiornamenti, seppur parziali, relativi agli anni successivi, e l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 9. La relazione illustra altresì l'effettivo andamento delle minori entrate derivanti dalle medesime disposizioni.

La Legge n. 112/2016 è volta a favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità.

Secondo quanto disposto dall'art. 2, le Regioni e le Province autonome assicurano l'assistenza sanitaria e sociale ai soggetti con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale o comunque in vista del venir meno del sostegno stesso.

La materia, rientrando nell'ambito dell'assistenza sociale, è riservata alle Regioni, rimanendo in capo allo Stato la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) da garantire ai soggetti sopra richiamati in tutto il territorio nazionale, nell'ambito della competenza legislativa esclusiva prevista dall'art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione.

Alle Regioni spetta, in particolare, l'adozione di indirizzi di programmazione; la definizione dei criteri e delle modalità per l'erogazione dei finanziamenti nonché delle modalità per la pubblicità dei finanziamenti erogati e per la verifica dell'attuazione delle attività svolte.

Il testo è stato elaborato tenendo conto delle indicazioni fornite dalla Corte dei conti con deliberazione 55/2022/G e illustrando le iniziative intraprese dal Ministero, dalle Regioni e dagli Ambiti, per affrontare e, ove possibile, superare le criticità finora riscontrate per la concreta attuazione della misura. Le attività intraprese nel corso degli ultimi mesi restituiscono un quadro di insieme che, seppur ancora non significativo rispetto ai risultati raggiunti, testimonia lo sforzo collegiale da parte di tutti i soggetti istituzionali per affrontare con il massimo impegno le difficoltà ancora presenti.

Risultati concreti e verosimilmente apprezzabili, che porteranno a regime l'attuazione della misura su tutto il territorio nazionale, potranno essere riscontrati nei primi mesi del 2024.

Non può sottacersi infatti che il blocco sull'andamento della misura è da ascrivere alla difficoltà della messa in opera delle iniziative relativamente ai primi anni, per la quasi totalità delle Regioni. Per questo motivo, si è scelto di consentire alle Regioni che presentavano le maggiori difficoltà di riprogrammare le risorse non spese relative agli anni 2016, 2017, 2018 indirizzandole verso quelle iniziative che consentano di velocizzare la spesa, favorendo i percorsi di individuazione



dei beneficiari e le misure volte a stimolare la maggiore autonomia dei beneficiari inseriti nella progettualità prevista dalla Legge.

Un elemento di forza circa l'attuazione della disposizione oggetto della presente Relazione, è rappresentato dal concreto avvio dell'investimento 1.2 della Missione del PNRR, che con il target previsto per il dicembre scorso e peraltro raggiunto, ha dato un forte impulso alla realizzazione della misura. Ciò è stato possibile grazie al lavoro di Rete al quale hanno concorso Stato, Regioni, Enti locali e tutti gli altri attori istituzionali. I benefici delle iniziative a favore del "Dopo di Noi" saranno apprezzabili già nei prossimi mesi.

Il processo di attuazione della specifica misura del PNRR ha inoltre dato conferma della rilevanza che assume una modalità di governance delle politiche che metta in costante confronto i diversi livelli di indirizzo e di attuazione chiamati a cooperare per chiari risultati attesi e scadenze stringenti, che sollecitano l'elaborazione di proposte e soluzioni concretamente applicabili alle diverse realtà dei territori, in coerenza con gli indirizzi definiti a livello nazionale.

Gli esiti di tale interazione tra PNRR e disposizioni della Legge sul Dopo di noi saranno apprezzabili in occasione dell'analisi relativa agli anni successivi.

Si segnala che, parallelamente alle iniziative intraprese dal Ministero per dare più efficace impulso all'attuazione della misura, presso il Ministero della Disabilità sono stati istituiti dei Tavoli Tecnici, tematici, tra i quali preme segnalare quello dedicato alla revisione del testo normativo della L. 112/2016.

In attuazione poi di quanto richiesto dalla Corte dei conti circa la revisione dei criteri di riparto e di assegnazione delle risorse alle Regioni, è stato istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali un Tavolo Tecnico per tali finalità.

Istituito dall'articolo 3, comma 1, della Legge 112/2016, per adempiere alle finalità della legge, il "Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare" ha visto un progressivo stanziamento di risorse dal 2016 al 2022 complessivamente pari a 465.800.000 euro.

Dal 2016 al 2022 si sono susseguiti i seguenti decreti attuativi e di riparto delle risorse finanziarie a livello regionale.

2016	D.M. 23-11-2016	€ 90.000.000,00
2017	D.M. 21-06-2017	€ 38.300.000,00
2018	D.P.C.M. 21-12-2018	€ 51.100.000,00
2019	D.P.C.M. 21-11-2019	€ 56.100.000,00
2020	D.P.C.M. 21-12-2020	€ 78.100.000,00
2021	D.M. 7-12-2021	€ 76.100.000,00
2022	D.M. 21-12-2022	€ 76.100.000,00

Regioni	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	D.M. 23-11-2016	D.M. 21-06-2017	D.P.C.M. 21-12-2018	D.P.C.M. 21-11-2019	D.P.C.M. 21-12-2020	D.M. 7-12-2021	D.M. 21-12-2022
ABRUZZO	1.980.000,00	842.600,00	1.124.200,00	1.239.810,00	1.718.200,00	1.818.790,00	1.666.590,00
BASILICATA	900.000,00	383.000,00	511.000,00	544.170,00	749.760,00	821.880,00	715.340,00
CALABRIA	3.060.000,00	1.302.200,00	1.737.400,00	1.873.740,00	2.577.300,00	2.640.670,00	2.427.590,00
CAMPANIA	9.090.000,00	3.868.300,00	5.161.100,00	5.688.540,00	7.903.720,00	6.438.060,00	7.556.730,00
EMILIA ROMAGNA	6.570.000,00	2.795.900,00	3.730.300,00	4.162.620,00	5.826.260,00	5.951.020,00	5.798.820,00
FRIULI - VG	1.800.000,00	766.000,00	1.022.000,00	1.110.780,00	1.546.380,00	1.773.130,00	1.537.220,00
LAZIO	9.090.000,00	3.868.300,00	5.161.100,00	5.660.490,00	7.880.290,00	6.940.320,00	7.617.610,00
LIGURIA	2.250.000,00	957.500,00	1.277.500,00	1.391.280,00	1.936.880,00	2.541.740,00	1.887.280,00
LOMBARDIA	15.030.000,00	6.396.100,00	8.584.800,00	9.492.120,00	13.323.860,00	12.107.510,00	13.157.690,00
MARCHE	2.340.000,00	995.800,00	1.277.500,00	1.413.720,00	1.960.310,00	2.161.240,00	1.925.330,00
MOLISE	450.000,00	191.500,00	255.500,00	291.720,00	398.310,00	502.260,00	380.500,00
PIEMONTE	6.480.000,00	2.757.600,00	3.679.200,00	4.005.540,00	5.576.340,00	6.088.000,00	5.456.370,00
PUGLIA	6.210.000,00	2.642.700,00	3.525.900,00	3.848.460,00	5.334.230,00	5.022.600,00	5.174.800,00
SARDEGNA	2.610.000,00	1.110.700,00	1.481.900,00	1.587.630,00	2.186.800,00	2.176.460,00	2.085.140,00
SICILIA	7.740.000,00	3.293.800,00	4.394.600,00	4.790.940,00	6.630.690,00	6.247.810,00	6.323.910,00
TOSCANA	5.490.000,00	2.336.300,00	3.117.100,00	3.438.930,00	4.795.340,00	5.327.000,00	4.741.030,00
UMBRIA	1.350.000,00	574.500,00	766.500,00	807.840,00	1.124.640,00	1.308.920,00	1.095.840,00
VALLE D'AOSTA	180.000,00	76.600,00	102.200,00	117.810,00	164.010,00	190.250,00	159.810,00
VENETO	7.380.000,00	3.140.600,00	4.190.200,00	4.633.860,00	6.466.680,00	6.042.340,00	6.392.400,00
TOTALE	€ 90.000.000	€ 38.300.000	€ 51.100.000	€ 56.100.000	€ 78.100.000	€ 76.100.000	€ 76.100.000

Gli indirizzi di programmazione predisposti dalle regioni, che hanno ricevuto negli ultimi mesi uno stimolo significativo dalle iniziative di supporto alla maggiore efficacia delle misure intraprese del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, hanno permesso di sviluppare un'analisi dei principali indirizzi adottati a livello territoriale. Le schede regionali a disposizione per tale analisi riguardano 18 Regioni per il 2019, 17 Regioni per il 2020 e 13 Regioni per il 2021. La mancata disponibilità delle informazioni riguardanti l'intero panorama nazionale evidenzia le difficoltà nell'alimentazione sistematica della piattaforma SIOSS che nei mesi recenti, comunque, è entrata in una fase di progressiva implementazione.

Un elemento comune dalla lettura trasversale delle programmazioni regionali riguarda, in diversi casi, il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità, del terzo settore e delle associazioni anche nelle fasi di co-progettazione delle azioni progettuali da realizzare nei territori. In ogni caso, l'adozione di Linee guida regionali risulta essere uno degli strumenti utili alla definizione di un percorso di integrazione sociosanitaria attraverso il coordinamento delle reti coinvolte e il coinvolgimento della famiglia e delle comunità di riferimento della persona con disabilità nei processi di presa in carico. Nel corso del tempo, i Punti unici di accesso (PUA) sono stati individuati in molte realtà regionali come dispositivi di integrazione sociosanitaria e intesi come raccordo operativo tra i soggetti della rete dei servizi, con l'adozione di un approccio multiprofessionale e integrato ai bisogni della persona con disabilità grave priva del sostegno familiare.

La competente Direzione Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, consapevole della presenza di una molteplicità di fattori che hanno contribuito al rallentamento nella attuazione degli interventi, fra i quali occorre ricordare anche le difficoltà oggettive legate all'evento pandemico, ha prontamente dato avvio alla realizzazione di incontri bilaterali con le Regioni, organizzati in collaborazione con il Coordinamento regionale delle politiche sociali, allo scopo di superare tale situazione critica e finalizzati all'individuazione di adeguate soluzioni.


I risultati raggiunti dai confronti avuti con le diverse realtà regionali rappresentano un segnale di accelerazione nello sforzo che le Amministrazioni coinvolte nel processo di attuazione stanno approfondendo per far sì che la Legge 112/2016 trovi la sua concreta attuazione negli interventi e nelle azioni promosse sui territori. I confronti con ciascuna delle regioni ha fatto emergere anche la difficoltà a superare una diffusa diffidenza dei potenziali beneficiari e delle rispettive famiglie, nei confronti di una cultura del "dopo di noi" che in alcuni contesti fatica ad affermarsi e che trarrebbe benefici da campagne di informazione e pubblicizzazione degli interventi anche a livello locale.

La programmazione degli interventi in materia di politiche sociali è di esclusiva competenza delle Regioni, pertanto, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge oggetto di questa relazione, nonché come richiesto in sede di attuazione dall'articolo 6, comma 1, del D.M. 23 novembre 2016, "le Regioni adottano indirizzi di programmazione per l'attuazione degli interventi e dei servizi" comunicati al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che ne valuta la coerenza con le finalità del decreto. Quanto ai contenuti degli indirizzi programmatici presentati dalle Regioni, la distribuzione delle risorse tra le tipologie di intervento presenta una certa variabilità territoriale e temporale. Nella media nazionale del totale delle risorse trasferite alle Regioni, le tipologie di intervento su cui maggiormente si è concentrata la programmazione regionale sono i percorsi di autonomia, sui quali le regioni hanno destinato in media il 44% delle risorse. Gli interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4 sono stati finanziati in media con il 34% delle risorse disponibili. La destinazione delle risorse verso i diversi interventi appare inserirsi in una pianificazione pluriennale che tiene conto delle esigenze intervenute nel tempo. Gli interventi da parte del Ministero volti a agevolare la riprogrammazione degli anni pregressi ha ulteriormente agevolato una allocazione delle risorse volta a favorire l'andamento della spesa e la concreta attuazione della Legge, le cui ricadute potranno essere apprezzate nel corso del prossimo anno.

Sul piano dell'attuazione delle misure, i diversi sistemi di monitoraggio e rendicontazione adottati nel tempo hanno permesso di disporre di dati e informazioni, seppure parziali, utili a monitorare l'andamento dei flussi finanziari e, nello specifico, i trasferimenti effettuati e gli interventi finanziati con le risorse del Fondo, con particolare riferimento al numero dei beneficiari per singola tipologia di intervento e alle caratteristiche delle soluzioni alloggiative finanziate. A decorrere dal 2021, le Regioni rilevano le informazioni relative alla erogazione e alla rendicontazione nella specifica sezione del Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali (SIOSS).


Per assicurare una accurata analisi della misura, le osservazioni effettuate nel corso degli anni per mezzo dei diversi strumenti di rilevazione hanno evidenziato la necessità di disporre di informazioni di maggiore dettaglio su diverse variabili, quali l'ingresso o il ricambio dei beneficiari degli interventi, la propedeuticità negli anni delle diverse soluzioni o degli sviluppi di ciascun progetto personalizzato, anche in virtù di una puntuale declinazione dei beneficiari da distinguere tra coloro che presentano la domanda, coloro che sono in possesso dei requisiti e coloro che vengono ammessi al beneficio a seguito di valutazione multidimensionale e progetto personalizzato. La revisione in corso degli strumenti messi a disposizione delle amministrazioni per il periodico monitoraggio terrà conto dell'esigenza di informazioni mirate al fine di raggiungere una migliore sistematicità nella gestione e nell'analisi dei dati di attuazione.

Figura 1 - Caratteristiche dei progetti, per tipologia e area geografica (val. %). Annualità 2019



Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, elaborazione 2022


Figura 2 - Beneficiari per classe d'età e ripartizione geografica. Annualità 2019



I dati ricavati dal monitoraggio effettuato sul 2019 mostrano come i 3 percorsi in cui i progetti personalizzati si possono declinare rilevano una presenza omogenea sul territorio nazionale per l'uscita dal nucleo familiare, mentre una lieve tendenza superiore nel Mezzogiorno per la rivalutazione delle condizioni abitative, a fronte della netta prevalenza del percorso di accompagnamento all'autonomia, soprattutto al Centro e al Nord.

Con riferimento alle classi d'età, si osserva in generale una maggiore presenza dei beneficiari più giovani (fino a 35 anni) nel Centro e nel Nord (43%, a fronte del 31% nel Mezzogiorno); quanto ai beneficiari più giovani (18-25 anni), si riscontra una maggiore presenza nelle regioni del Nord Est (il 30% dei beneficiari, contro una media nazionale del 18%).

Figura 3 - Beneficiari secondo tipologie di intervento, per tipologia (val. %). Annualità 2019



Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, elaborazione 2022

Interessanti sono anche i dati relativi ai beneficiari per interventi. La tipologia maggiormente indicata è la C1, "programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile, di cui all'articolo 3, comma 5".

Il quadro relativo al popolamento del sistema SIOSS per gli anni dal 2020 in poi, come già sottolineato in precedenza, presenta forti elementi di criticità. L'adempimento, infatti, non è stato svolto dalla quasi interezza delle Regioni eccetto che per l'Emilia-Romagna, il Piemonte e la Toscana.

L'analisi dell'andamento della spesa sostenuta dalle Regioni e dagli Ambiti Sociali tiene conto dei dati che risultano inseriti nel SIOSS (Sistema informativo Unitario dei servizi Sociali) nel quale sono previsti specifici moduli per il monitoraggio dell'utilizzo delle risorse dei fondi nazionali per il finanziamento del sistema degli interventi e dei servizi sociali. La Relazione affronta la descrizione degli atti di rendicontazione prodotti dalle regioni mediante il sistema informatico, ma arricchisce quei dati parziali con un riepilogo degli esiti dei confronti del Ministero con le diverse amministrazioni regionali in merito alle proposte di riprogrammazione utili a riattivare l'efficienza e la messa a regime della misura.

Gli interventi specificamente rivolti alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare si articolano lungo diverse programmazioni e finanziamenti, quali ad esempio dal 2013 il Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, che richiama le risorse del Fondo Non Autosufficienza (FNA), così come i progetti di Vita Indipendente. Anche se sviluppate in un differente intervento di programmazione, le finalità erano garantire autonomia e indipendenza alle persone con disabilità, così come previsto anche dal successivo Dopo di Noi. Quello della semplificazione è un indirizzo ormai assunto come prioritario nell'ambito delle politiche sociali e non solo. A tale indirizzo si affianca il criterio della complementarità, come strumento per ottimizzare le risorse a disposizione, che non si limitano tra l'altro alle sole risorse economiche e finanziarie. Il legame di complementarità è ribadito ed

implementato anche rispetto ai progetti del PNRR, con particolare riferimento alle missioni 5 (Inclusione), componente 2, linea di finanziamento 1.2 “Percorsi di autonomia per persone con disabilità”, a titolarità del MLPS, e 6 (Salute). Il bando di febbraio 2022, infatti, prevede la presentazione dei progetti da parte dei territori nell’ambito delle missioni appena citate, coerenti con quanto contenuto nella L. 112/2016. In tale ambito si prevedono interventi finalizzati a favorire la deistituzionalizzazione, nonché servizi a supporto della domiciliarità e della vita indipendente. Stante la natura degli interventi previsti con le risorse del PNRR Missione 5 misura 1.2, gli stessi affiancheranno e potenzieranno gli interventi posti in essere dal Dopo di noi, per poi trovare una continuità sia con risorse nazionali che con risorse europee riguardanti la nuova programmazione 2021-2027.

Nell’ambito di questa Terza Relazione, si presenta un’analisi sull’utilizzo di diversi fondi a sostegno della disabilità che intervengono in modo complementare al Fondo del Dopo di noi, attraverso una ricognizione degli stessi, in virtù del comune obiettivo di garantire autonomia e indipendenza alle persone con disabilità.

Ulteriori elementi di convergenza tra gli indirizzi di policy rivolti alla disabilità, in particolare quella grave, sono rappresentati dai principi di riferimento e dagli strumenti prefigurati per i servizi volti al benessere, alla piena inclusione sociale e all'autonomia delle persone con disabilità. Alla base dell’attuazione degli interventi e dell’utilizzo delle risorse, vi è innanzitutto la costruzione di un progetto personalizzato, inteso come “un’azione integrata di misure, sostegni, servizi, prestazioni, trasferimenti in grado di supportare il progetto di vita della persona con disabilità e la sua inclusione, redatto con la sua diretta partecipazione o di chi lo rappresenta, previa valutazione della sua specifica situazione in termini di funzioni e strutture corporee, [...], oltre che a valutazione del contesto ambientale nella sua accezione più ampia” (Linee di indirizzo)¹. Già a monte del progetto personalizzato, il punto di partenza si rinviene nella valutazione multidimensionale, realizzata in coerenza con quanto indicato nella L. 112/2016.

Ulteriore terreno di confronto e di sviluppo coerente riguarda la definizione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni in ambito Sociale (LEPS) da tradurre in prestazioni e servizi sociali che consentano una “dignitosa esperienza di vita”². Il percorso di costruzione dei LEPS, come illustrato nella Relazione, è stato lungo ed è tuttora in corso; con specifico riferimento alla disabilità, va ricordato che i progetti per il Dopo di noi sono stati riconosciuti come LEPS dalla Legge 234/2021 (Legge di Bilancio 2022), mentre, nelle more della definizione di ulteriori LEPS che dovrà concretizzarsi con l’emanazione dei decreti attuativi della riforma della disabilità, si parla ad oggi di obiettivi di servizio e azioni di potenziamento di cui tener conto in ottica di programmazione.

Tale approccio basato sui livelli essenziali manifesta una grande attenzione alla persona, associando anche il Piano Nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023 con il Dopo di noi nel percorso di presa in carico, che vede nella valutazione multidisciplinare e nel progetto individualizzato elementi comuni e imprescindibili, come previsto già da tempo dalla normativa nazionale³.

¹ Linee di indirizzo per i progetti di Vita Indipendente, 2018.

² Piano Nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023.

³ Dalla Legge quadro n. 328/2000 fino alla più recente normativa sul sostegno al reddito.





TERZA RELAZIONE AL PARLAMENTO
SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 22 GIUGNO 2016, N. 112
DOPO DI NOI
ANNO 2019
E AGGIORNAMENTI PARZIALI ANNI SUCCESSIVI

Ai sensi dell'articolo 8 della Legge 22 giugno 2016, n. 112

LA TERZA RELAZIONE AL PARLAMENTO (2019 E AGGIORNAMENTI PARZIALI ANNI SUCCESSIVI) SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 22 GIUGNO 2016, N. 112, REALIZZATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 8, È STATA ELABORATA SULLA BASE DEI DATI TRASMESSI DALLE REGIONI AL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, IN COLLABORAZIONE CON L'INAPP, STRUTTURA INCLUSIONE SOCIALE, SECONDO QUANTO PREVISTO DALLA CONVENZIONE DI SOVVENZIONE SOTTOSCRITTA CON LA DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA POVERTÀ E PER LA PROGRAMMAZIONE SOCIALE- MLPS

Hanno partecipato al gruppo di lavoro:

- per **Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**
Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale

Elena Rendina (Dirigente Divisione I)
Mirella Ciani
Linda Di Mico
Federica Francescone
Giada Lo Prete

- per **INAPP**

Franco Deriu (Responsabile Struttura Inclusione sociale)
Lilli Carollo
Alessandra Di Giampaolo
Roberta Fefè
Grazia Ferri
Alessia Rosiello
Francesca Serra
Francesca Taricone

RELAZIONE AL PARLAMENTO SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 112/2016**INDICE GENERALE**

PRESENTAZIONE.....	7
CAPITOLO 1. I PRINCIPALI ISTITUTI DELLA LEGGE 22 GIUGNO 2016, N. 112	9
1.1 Soggetti istituzionali deputati alla regolamentazione, attuazione ed implementazione della Legge n. 112/2016.	9
1.2 La Legge 22 Giugno 2016, n. 112: le finalità ed i contenuti della legge	10
1.3 Il Fondo “Dopo di Noi” e le risorse finanziarie 2016-2022	15
1.3.1 I decreti attuativi dal 2016 al 2022 e le risorse	16
1.4 Politiche e riforme complementari alla Legge n. 112/2016. Il PNRR , la Legge delega in materia di Disabilità n. 227/2021, la Legge 33/2023.....	23
1.5 La misura 1.2 dell’Avviso 1/2022 - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 “Inclusione e coesione”	27
1.6 Le raccomandazioni della Corte dei conti nella Deliberazione n. 55/2022/G.....	31
1.7 Le azioni e gli interventi del MLPS successivi alla Deliberazione n. 55/2022/G.....	32
1.8 Semplificazione e complementarità dei Fondi in materia di Politiche Sociali e relativa programmazione.....	35
CAPITOLO 2. GLI INDIRIZZI DI PROGRAMMAZIONE REGIONALE NEL TRIENNIO 2019-2021	39
Nota introduttiva	39
2.1. Quadro di contesto	39
2.2 L’integrazione socio-sanitaria e gli ambiti territoriali di cui all’articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147	41
2.3 Valutazione multidimensionale	42
2.4 Progetto personalizzato.....	44
2.5 Budget di Progetto.....	45
2.6 Le modalità di individuazione dei beneficiari	46
2.7 Interventi e servizi programmati e finanziati	49
CAPITOLO 3. GLI INTERVENTI REALIZZATI.....	56
3.1 Presentazione delle modalità di rilevazione dei dati.....	56
3.2 La rilevazione tramite questionario che insiste sul 2019	58

3.2.1	Introduzione.....	58
3.2.2	Valutazione multidimensionale e progetti personalizzati	58
3.2.3	Interventi e beneficiari	60
3.2.4	Le soluzioni alloggiative	67
3.3	Le informazioni derivanti da piattaforma SIOSS 2020.....	77
3.4	Le informazioni inserite dalle regioni e dagli ats nel sistema SIOSS relativamente a beneficiari per classi di età e genere alla tipologia di interventi ed alle soluzioni alloggiative	79
3.5	L'effettivo utilizzo delle risorse: i dati derivanti dalle rendicontazioni e le iniziative promosse dal ministero con le regioni nel 2022-2023	79
CAPITOLO 4. MONITORAGGIO DELLE MINORI ENTRATE DERIVANTI DALLE PREVISIONI CONTENUTE NEGLI ARTICOLI 5 E 6 DELLA LEGGE N.112 DEL 2016		100

INDICE TABELLE

Tabella 1 -	Ripartizione delle risorse del Fondo Dopo di Noi alle Regioni (in euro) – Anni 2016-2022.....	22
Tabella 2 -	I dati trasmessi dalle Regioni. Annualità 2019 (1/3)	74
Tabella 3 -	Pagamenti e Rendicontazioni annualità 2019.....	81
Tabella 4 -	Pagamenti e Rendicontazioni annualità 2020.....	82
Tabella 5 -	Pagamenti e Rendicontazioni annualità 2021.....	83
Tabella 6 -	Minori entrate di cui agli articoli 5 e 6 della Legge 22 giugno 2016, n.112	101

INDICE FIGURE

Figura 1 -	Distribuzione Risorse del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare per tipologia di intervento, come dalle programmazioni annualità 2016-2021 (v.%).....	52
Figura 2 -	Distribuzione Risorse del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare per tipologia di intervento., come dalle programmazioni Annualità 2018 (v.a. in milioni di euro)	53
Figura 3 -	Distribuzione Risorse del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare per tipologia di intervento, come da programmazione. Annualità 2019 (v.a. in milioni di euro).....	53
Figura 4 -	Distribuzione Risorse del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare per tipologia di intervento, come da programmazione. Annualità 2020 (v.a. in milioni di euro).....	54
Figura 5 -	Distribuzione Risorse del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare per tipologia di intervento, come dalle programmazioni. Annualità 2021 (v.a. in milioni di euro)	55
Figura 6 -	Popolazione 18-64 anni coperta dalla rilevazione* per ripartizione geografica. Annualità 2019.....	61
Figura 7 -	Percentuale di richiedenti non in possesso dei requisiti per l'accesso alle misure. Annualità 2019.....	62
Figura 8 -	Beneficiari e incidenza su popolazione residente. Annualità 2019.....	63

Figura 9 - Incidenza beneficiari su popolazione residente (su 100.000 abitanti 18-64 anni). Annualità 2019.....	64
Figura 10 - Caratteristiche dei progetti, per tipologia e area geografica (val. %). Annualità 2019	64
Figura 11 - Beneficiari per genere, classe d'età e ripartizione geografica. Annualità 2019.....	65
Figura 12 - Beneficiari secondo tipologie di intervento, per tipologia e area geografica (val. %). Annualità 2019.....	67
Figura 13 - Distribuzione delle soluzioni alloggiative per Provincia, Annualità 2019.....	68
Figura 14 - Soluzioni alloggiative. Annualità 2019.....	70
Figura 15 - Soluzioni alloggiative per recettività, Annualità 2019.....	71
Figura 16 - Soluzioni alloggiative per ubicazione, Annualità 2019.....	71
Figura 17 - Soluzioni alloggiative per tipologia di intervento a valere sulle risorse del Fondo, Annualità 2019.....	72
Figura 18 - Soluzioni alloggiative per presenza di posti di emergenza/sollievo. Annualità 2019 ..	73
Figura 19 - Soluzioni alloggiative per presenza di nuove tecnologie, Annualità 2019.....	73

PRESENTAZIONE

La presente Terza Relazione, predisposta ai sensi dell'articolo 8 della Legge 22 giugno 2016, n.112, recante "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare." (c.d. "Dopo di noi"), descrive lo stato di attuazione della legge, tenendo conto dei dati disponibili per l'anno 2019, con gli aggiornamenti, seppur parziali, relativi agli anni successivi, e l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 9. La relazione illustra altresì l'effettivo andamento delle minori entrate derivanti dalle medesime disposizioni.

La Legge n. 112/2016 è volta a favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità.

Secondo quanto disposto dall'art. 2, le Regioni e le Province autonome assicurano l'assistenza sanitaria e sociale ai soggetti con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale o comunque in vista del venir meno del sostegno stesso.

La materia, rientrando nell'ambito dell'assistenza sociale, è riservata alle Regioni, rimanendo in capo allo Stato la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) da garantire ai soggetti sopra richiamati in tutto il territorio nazionale, nell'ambito della competenza legislativa esclusiva prevista dall'art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione.

Alle Regioni spetta, in particolare, l'adozione di indirizzi di programmazione; la definizione dei criteri e delle modalità per l'erogazione dei finanziamenti nonché delle modalità per la pubblicità dei finanziamenti erogati e per la verifica dell'attuazione delle attività svolte.

Il presente testo è stato elaborato tenendo conto delle indicazioni fornite dalla Corte dei Conti con deliberazione 55/2022/G e illustrando le iniziative intraprese dal Ministero, dalle Regioni e dagli Ambiti, per affrontare e, ove possibile, superare le criticità finora riscontrate per la concreta attuazione della misura. Le attività intraprese nel corso degli ultimi mesi restituiscono un quadro di insieme che, seppur ancora non significativo rispetto ai risultati raggiunti, testimonia lo sforzo collegiale da parte di tutti i soggetti istituzionali per affrontare con il massimo impegno le difficoltà ancora presenti.

Risultati concreti e verosimilmente apprezzabili, che porteranno a regime l'attuazione della misura su tutto il territorio nazionale, potranno essere riscontrati nei primi mesi del 2024.

Non può sottacersi infatti che il blocco sull'andamento della misura è da ascrivere alla difficoltà della messa in opera delle iniziative relativamente ai primi anni, per la quasi totalità delle regioni. Per questo motivo, si è scelto di consentire alle regioni che presentavano le maggiori difficoltà di riprogrammare le risorse non spese relative agli anni 2016, 2017, 2018 indirizzandole verso quelle iniziative che consentano di velocizzare la spesa, favorendo i percorsi di individuazione dei beneficiari e le misure volte a stimolare la maggiore autonomia dei beneficiari inseriti nella progettualità prevista dalla Legge.

Un elemento di forza circa l'attuazione della disposizione oggetto della presente Relazione è rappresentato dal concreto avvio dell'investimento 1.2 della Missione del PNRR, che con il target previsto per il dicembre scorso e peraltro raggiunto, ha dato un forte impulso alla realizzazione della misura. Ciò è stato possibile grazie al lavoro di Rete dei soggetti coinvolti: Stato, Regioni, Enti locali e tutti gli altri attori istituzionali.

Il processo di attuazione della specifica misura del PNRR ha inoltre dato conferma della rilevanza che assume una modalità di governance delle politiche che metta in costante confronto i diversi livelli di indirizzo e di attuazione chiamati a cooperare per chiari risultati attesi e scadenze stringenti, che sollecitano l'elaborazione di proposte e soluzioni concretamente applicabili alle diverse realtà dei territori, in coerenza con gli indirizzi definiti a livello nazionale.

Gli esiti di tale interazione tra PNRR e disposizioni della Legge sul Dopo di noi saranno apprezzabili in occasione dell'analisi relativa agli anni successivi.

Si segnala che, parallelamente alle iniziative intraprese dal Ministero per dare un più efficace impulso all'attuazione della misura, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sono stati istituiti dei Tavoli Tecnici, tematici, tra i quali preme segnalare quello dedicato alla revisione del testo normativo della L. 112/2016.

In attuazione poi di quanto richiesto dalla Corte dei Conti circa la revisione dei criteri di riparto e di assegnazione delle risorse alle Regioni, è stato istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un Tavolo Tecnico per tali finalità.

CAPITOLO 1.

I PRINCIPALI ISTITUTI DELLA LEGGE 22 GIUGNO 2016, N. 112

1.1 SOGGETTI ISTITUZIONALI DEPUTATI ALLA REGOLAMENTAZIONE, ATTUAZIONE ED IMPLEMENTAZIONE DELLA LEGGE N. 112/2016.

Le Amministrazioni dello Stato che concorrono alla attuazione e implementazione della Legge n. 112/2016 sono la Presidenza del Consiglio con il Ministro per le Disabilità¹ ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; questo ultimo ha competenza sulle risorse ed il loro riparto, nonché sul monitoraggio per la verifica della sua concreta attuazione. Pertanto, al MLPS, con il Ministro per le disabilità, spetta il compito di trasmettere alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, la relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni della legge, sull'utilizzo delle risorse del Fondo e sull'effettivo andamento delle minori entrate (ex art. 9, comma 2, Legge n. 112/2016) derivanti dalle disposizioni della legge, anche al fine di evidenziare gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni.

Le Regioni e le Province autonome hanno invece il compito, anche in collaborazione coi comuni, di assicurare l'assistenza sanitaria e sociale ai soggetti con disabilità grave non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare; queste, nello specifico, sono competenti nell'adozione di indirizzi di programmazione; nella definizione dei criteri e delle modalità per l'erogazione dei finanziamenti, nonché delle modalità per la pubblicità dei finanziamenti erogati e per la verifica dell'attuazione delle attività svolte; la definizione delle ipotesi di revoca dei finanziamenti concessi (art. 2 e art. 3, Legge n. 112/2016). Compete alle Regioni definire i criteri e le modalità per l'erogazione dei finanziamenti e per la verifica della realizzazione delle misure svolte. Si evidenzia inoltre il ruolo delle associazioni rappresentative delle persone con disabilità e del Terzo Settore per l'apporto qualitativo degli interventi nelle diverse fasi di realizzazione.

Così, dal punto di vista legislativo e di programmazione degli interventi la materia dell'assistenza sociale, cui il contenuto della legge fa parte, è di competenza esclusiva delle Regioni, tranne per ciò che concerne la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni che rimane in capo al legislatore statale (art. 117, comma 2, lett. m).

La legge in commento, infatti, stabilisce che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano debbano garantire su tutto il territorio nazionale alle persone con disabilità di cui all'articolo 1,

¹ Con DPCM 12 novembre 2022, è stata prevista la delega di funzioni al Ministro per le disabilità senza portafoglio. Occorre evidenziare che il D.L. 12 luglio 2018, n. 86 (convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97) aveva trasferito le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di disabilità dal MLPS alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministro delegato per la famiglia e le disabilità.

comma 2, prestazioni assistenziali omogenee, obiettivo raggiungibile attraverso il procedimento di definizione dei *livelli essenziali delle prestazioni* (LEP), da adottarsi secondo il dettato della Legge 6 maggio 2011 n. 68, attraverso la Conferenza Stato-Regioni, ai sensi dell'articolo 8 del Dlgs 281/1997, in applicazione del già citato articolo 117 comma 2 lettera m) della Costituzione.

Il decreto interministeriale 23 novembre 2016 (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero delegato per la famiglia e le disabilità, di concerto col Ministero dell'Economia e finanze) che ha stabilito «gli obiettivi di servizio», cioè le modalità e i requisiti per accedere alle prestazioni gravanti sul «Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare», appositamente istituito dall'articolo 3 della legge stessa e finanziato secondo quanto previsto all'articolo 9².

In ordine alla attuazione dei LEPS in tutti gli ambiti di garanzia costituzionale del nostro ordinamento, occorre evidenziare che la Legge n. 112/2016 è essa stessa un LEPS, come peraltro introdotto dal Piano Nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023 e successivamente sancito dalla legge nell'art. 1, comma 170, lett. f, Legge n. 234/2021. Infatti, la predisposizione di un progetto individualizzato e la relativa presa in carico, che viene posta in essere come costruzione di un processo personalizzato, sono la concretizzazione stessa del livello essenziale delle prestazioni con cui il nostro ordinamento intende tutelare la persona con disabilità. Peraltro, in tema di disabilità saranno previsti LEPS attraverso l'adozione dello strumento del "decreto legislativo di attuazione" della delega della Legge n. 227/2021 secondo quanto definito all'art. 2, comma 2, lett. h), n. 2, che prevede, infatti, di "definire, anche avvalendosi del supporto della Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 29, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, le procedure volte alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, con riguardo alle prestazioni in favore delle persone con disabilità, con l'individuazione di una disciplina di carattere transitorio, nelle more dell'effettiva applicazione dei livelli essenziali delle prestazioni, volta a individuare e garantire obiettivi di servizio, promuovendo la collaborazione tra i soggetti pubblici e i privati, compresi gli enti operanti nel Terzo settore".

Il quadro attuativo di livelli essenziali, definiti tanto nel contenuto della stessa Legge n. 112/2016, quanto nella materia della disabilità, assicurerà un uniforme sistema di garanzie su tutto il territorio nazionale alle persone con disabilità.

1.2 LA LEGGE 22 GIUGNO 2016, N. 112: LE FINALITÀ ED I CONTENUTI DELLA LEGGE

La Legge 22 giugno 2016 n. 112, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 2016 n. 146, si pone l'obiettivo di favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia delle persone

² Il Decreto Interministeriale è stato pubblicato in G.U. n.45 del 23 febbraio 2017.

affette da grave disabilità (come definite dall'articolo 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992 n. 104), prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale ovvero in vista del venir meno di tale sostegno.

L'art. 1 individua che le diverse finalità della legge sono realizzate in attuazione dei principi costituzionali, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. La Legge è **diretta a favorire il benessere, l'inclusione e l'autonomia delle persone con disabilità evitando il ricorso all'istituzionalizzazione.**

Si è data così attuazione ai principi stabiliti dagli articoli 2, 3, 30, 32 e 38 della Costituzione, così come degli articoli 24 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e degli articoli 3 e 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità sottoscritta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia con Legge 3 marzo 2009 n. 18.

L'introduzione nell'ordinamento italiano della disposizione normativa è stata apprezzata dal Parlamento Europeo che, nella Risoluzione del 30.11.2017 sull'attuazione della Strategia europea sulla disabilità (2017/2127 INI), al punto 83, invitava la Commissione *“a presentare una strategia nell'ambito dell'assistenza delle persone con disabilità gravi dopo il decesso di parenti che si prendevano quotidianamente cura di loro”*, facendo espresso riferimento alla legge Italiana "Dopo di noi".

L'articolo 19 della Convenzione ONU sancisce che gli Stati aderenti «riconoscono il diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella società, con la stessa libertà di scelta delle altre persone, e adottano misure efficaci ed adeguate al fine di facilitare il pieno godimento da parte delle persone con disabilità di tale diritto e la loro piena integrazione e partecipazione nella società, anche assicurando che: (a) le persone con disabilità abbiano la possibilità di scegliere, su base di uguaglianza con gli altri, il proprio luogo di residenza e dove e con chi vivere e non siano obbligate a vivere in una particolare sistemazione; (b) le persone con disabilità abbiano accesso ad una serie di servizi a domicilio o residenziali e ad altri servizi sociali di sostegno, compresa l'assistenza personale necessaria per consentire loro di vivere nella società e di inserirvisi e impedire che siano isolate o vittime di segregazione; (c) i servizi e le strutture sociali destinate a tutta la popolazione siano messe a disposizione, su base di uguaglianza con gli altri, delle persone con disabilità e siano adattate ai loro bisogni».

I beneficiari

I destinatari delle misure di assistenza, cura e protezione sono le persone con disabilità grave non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare, in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno (art. 1, comma 2). Per persone con disabilità grave, si intendono le persone la cui «minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione» (art. 3, comma 3, Legge n. 104/1992).

Le misure per la progressiva presa in carico delle persone con disabilità durante l'esistenza in vita dei genitori sono definite con il loro coinvolgimento e nel rispetto della volontà delle persone con disabilità grave, ove possibile, dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi, rafforzando quanto già previsto in tema di progetti individuali per le persone con disabilità.

In merito alla presa in carico della persona con disabilità, si consideri che il progetto personalizzato, inteso come "progetto di vita", potrebbe essere rivisto proprio in favore della applicazione della Legge n. 112/2016 c.d. Dopo di Noi, considerandolo un elemento del percorso di vita "aperto" e modificabile alle esigenze di vita della persona. In ordine a tal punto, è stata istituita presso la Presidenza Consiglio dei Ministri - Ministro delle Disabilità una Cabina di Regia che favorisca altresì una determinazione organica su tali aspetti.

Va poi menzionato che attraverso la decretazione attuativa della legge delega in materia di disabilità n. 227/2021, sarà possibile beneficiare nel nostro ordinamento di una definizione del concetto di disabilità univoca ed uniforme per tutti gli aspetti della normativa.

Le misure

L'art. 4 della Legge n. 112/2016 individua misure volte alla deistituzionalizzazione e alla realizzazione di soluzioni "innovative" di residenzialità, come il *co-housing* e il mutuo aiuto tra persone con disabilità³. Altre forme di intervento importanti sono lo sviluppo di programmi di accrescimento delle capacità e delle competenze che favoriscano la gestione della vita quotidiana e il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile.

A queste misure si affiancano altre che si sostanziano in deducibilità fiscale, esenzioni e agevolazioni sia per le erogazioni liberali, sia per la stipula di polizze di assicurazione, di *trust*, di vincoli di destinazione ex art. 2645-ter del Codice civile, di "fondi speciali" da gestirsi a mezzo di «contratti di affidamento fiduciario», anche a favore di onlus di diritto pubblico che operino prevalentemente nel settore della beneficenza (articolo 1, comma 3 e articoli 5 e 6).

L'art. 5 della legge ha innalzato, dunque, l'importo fiscalmente detraibile dei premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte, finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave, mentre l'articolo 6 esenta dall'imposta sulle successioni e donazioni i conferimenti di beni e diritti in *trust*, la costituzione di vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile, la destinazione a fondi speciali istituiti in favore delle persone con disabilità grave di cui al comma 3 dell'art. 1 della legge.

³ Il Fondo di cui all'art. 3 della L. 112/2016 (si veda per approfondimenti il par. 1.3) può essere dunque usato per realizzare «programmi e interventi innovativi di residenzialità» come il *co-housing* e favorire l'indipendenza delle persone con disabilità «in abitazioni o gruppi - appartamento che riproducano le condizioni abitative e relazionali» della casa d'origine.

I fondi speciali

È innovativa per il nostro ordinamento, la fattispecie giuridica dei «fondi speciali» composti da beni sottoposti a «vincolo di destinazione» e disciplinati con «contratto di affidamento fiduciario», ancora oggetto di dibattito dottrinale e non ancora compiutamente regolato nell'ordinamento. La legge in argomento indica nell'articolo 6 il contenuto necessario che il negozio deve avere per poter godere delle agevolazioni ed esenzioni fiscali. Si tratta invero del medesimo contenuto richiesto anche per le altre due figure del *trust* e del vincolo di destinazione ex articolo 2645 *ter* del Codice civile.

I fondi speciali regolati tramite contratto di affidamento fiduciario sono una figura nuova, creata proprio dalla legge in esame; l'art. 6 ha descritto il contenuto necessario che il negozio deve avere affinché la parte beneficiaria possa godere delle agevolazioni ed esenzioni fiscali (le quali, peraltro, non vengono esclusivamente riferite al contratto di affidamento fiduciario, ma anche al *trust* e al vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c.).

Il trust

Nella Legge n. 112/2016 un ruolo fondamentale è svolto dal *trust*, l'istituto di origine anglosassone in virtù del quale un soggetto trasferisce la titolarità di alcuni beni al trustee (il fiduciario), che ha il compito di gestirli secondo le disposizioni impartite nell'atto istitutivo del *trust*.

Come già detto in premessa, la legge è nata con l'obiettivo di rendere il più completo possibile il *corpus* di norme a tutela delle persone con disabilità, incapaci di provvedere al loro sostentamento, seppur titolari di beni. È consentito alla persona con disabilità che si ritrova senza genitori e con parenti impossibilitati a farsene carico, di affidare parte dei propri beni a un fiduciario, tramite il *trust*, che li gestisce in suo nome e nel suo interesse, in modo da renderlo il più autonomo possibile.

Per il *trust* la legge prevede le stesse detrazioni riconosciute alle altre tipologie di rapporti giuridici. Nell'atto istitutivo devono essere specificati le finalità del *trust*, il soggetto responsabile della vigilanza sul *trust* e la durata e scadenza del rapporto, che coincide con la data di morte della persona con disabilità.

Con il *trust*, in sostanza, il disponente affida e trasferisce in proprietà ad un altro soggetto di sua fiducia uno o più beni, affinché quest'ultimo ne assuma il controllo e li gestisca nel rispetto delle finalità stabilite all'atto di costituzione e nell'interesse di uno o più beneficiari.

Gli aspetti che seguono sono ancora oggetto di attenzione della "dottrina", e per la particolare delicatezza dei temi meritano un efficace approfondimento.

Ci si riferisce in particolare alla gestione dei beni che richiede dei limiti al potere di disposizione del titolare e comporta possibili sanzioni nel caso di loro violazione, alla separazione dei beni destinati dal generale patrimonio del titolare e la conseguente responsabilità limitata che costringono invece a ricercare una specifica base normativa, altrimenti dovendosi ammettere che lo stesso debitore possa «manipolare, a proprio piacimento e a danno dei creditori o di certi creditori a vantaggio di altri, il modo e il quantum della esposizione del proprio patrimonio alle azioni esecutive» .

Si sottolinea , inoltre, che il sistema di tali regole non può tuttavia condurre l'interprete a ricercarne una ratio unitaria nella soggettivazione del concetto di patrimonio separato e , pertanto, deve essere posto rimedio all'assenza di una normativa generale che regoli in modo unitario le diverse fattispecie ormai individuate dal legislatore; a titolo esemplificativo, potrebbe essere introdotta nell'ordinamento una specifica deroga normativa al principio di responsabilità sancito dall'art. 2740 c.c. che determini l'opponibilità della destinazione di determinati beni a uno scopo, ovvero la loro "separazione" ai fini della responsabilità.

La soluzione, per altro, può rinvenirsi già con l'introduzione nel Codice civile dell'art. 2645-ter, avvenuta con il d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, che consente espressamente la trascrizione degli atti con cui beni immobili o beni mobili registrati sono «destinati [...] alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela», al preciso fine «di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione».

Le agevolazioni fiscali

Le agevolazioni fiscali previste dalla norma sono di due tipi: detrazioni sulle spese sostenute per sottoscrivere *polizze assicurative e contratti a tutela dei disabili gravi*. Esenzioni e sgravi su trasferimenti di beni dopo la morte dei familiari, costituzione di *trust* e altri strumenti di protezione legale. La Legge 112 del 2016 investe (anche) il diritto civile, promuovendo la stipula di polizze di assicurazione, di *trust*, di vincoli di destinazione ex art. 2645 -ter del Codice civile, di fondi speciali amministrati con contratti di affidamento fiduciario, in favore di persone con disabilità grave (articolo 1, comma 3) attraverso regimi fiscali di favore.

L'articolo 6, comma 1, della Legge 112 del 2016 prevede che i beni e i diritti conferiti in *trust* ovvero "gravati" da vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del Codice civile ovvero «destinati a fondi speciali», siano esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni.

Il successivo comma 2 chiarisce che le esenzioni e agevolazioni previste nel medesimo articolo saranno applicabili solo a condizione che le operazioni negoziali sopra descritte siano espressamente ed esclusivamente finalizzate all'inclusione sociale, alla cura e all'assistenza delle «persone con disabilità grave» in favore delle quali siano stipulate. Non è, invece, requisito per la stipula dei negozi previsti nell'art. 6, l'assenza di «sostegno familiare» in capo alla persona con disabilità, sia perché la disciplina delle misure di assistenza, cura e protezione è dall'articolo 1 della legge prevista anche «in vista del venir meno del sostegno familiare», sia perché tale requisito non compare né nell'art. 3 comma 1, né nell'intero articolo 6 che appunto si occupa dei negozi oggetto del regime fiscale di favore.

Le esenzioni e agevolazioni previste si applicano a condizione che l'istituzione del *trust* ovvero il contratto di affidamento fiduciario, che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, ovvero la costituzione del vincolo di destinazione di cui all'art. 2645-ter del Codice civile avvengano per atto pubblico.

L’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in ordine alle agevolazioni fiscali con alcune risposte ad interpello ⁴ e ha dato ulteriori indicazioni interpretative con la Circolare n. 34 del 2022.

Tale Circolare⁵ fornisce chiarimenti sulla tassazione delle somme previste a titolo di trust per le persone con disabilità; il provvedimento, dopo un sommario inquadramento civilistico dell’istituto del Trust, precisa che l’art. 6, comma 6 della Legge 112/2016, il quale prevede l’applicazione dell’imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastali in misura fissa, trova applicazione non solo nel caso di disposizione di beni immobili in trust, bensì anche nell’ipotesi in cui gli immobili siano acquistati dal trust stesso. La circolare ha confermato che la Legge n. 112/2016 si applica a trasferimenti di beni sia durante la vita che dopo la morte del beneficiario. Inoltre, è stato chiarito che questi trasferimenti possono essere effettuati in modo graduale nel corso della vita del trust, e che possono riguardare anche solo la nuda proprietà di beni immobili. La Circolare ha inoltre affermato che, se non espressamente esclusi, gli atti a titolo oneroso possono beneficiare dell’aliquota fissa prevista dalla legge per l’imposta di registro, l’imposta ipotecaria e l’imposta catastale. In caso di premorienza del beneficiario rispetto ai disponenti, questi ultimi possono ricevere i beni residui senza dover pagare l’imposta di donazione, ma saranno soggetti alle imposte di registro e ipotecarie in misura fissa.

1.3 IL FONDO “DOPO DI NOI” E LE RISORSE FINANZIARIE 2016-2022

Istituito dall’articolo 3, comma 1, della Legge 112/2016, per adempiere alle finalità della legge, il “Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare” ha visto un progressivo stanziamento di risorse dal 2016 al 2022 complessivamente pari a **465.800.000** euro. L’articolo istitutivo ha previsto per il primo triennio una dotazione finanziaria pari a: 90 milioni di euro per l’anno 2016, a 38,3 milioni di euro per l’anno 2017 e a 51,1 milioni di euro per il 2018.

⁴ Con la risposta ad interpello n. 513/2019 dell’11 dicembre 2019 è stato precisato che l’atto di dotazione contestuale alla costituzione del trust non può beneficiare delle agevolazioni previste dalla legge n. 112 del 2016 se il beneficiario non ha ancora ottenuto il riconoscimento dello stato di disabilità grave come definito dalla legge n. 104 del 1992. Se il beneficiario ottiene successivamente il riconoscimento dello stato di disabilità grave, potrà richiedere il rimborso dell’importo pagato in eccesso come imposta sulla dotazione iniziale del trust. Inoltre, con la risposta a interpello 512/2020 del 2 novembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le agevolazioni fiscali previste dalla legge “Dopo di noi” non sono applicabili se non soddisfatte tutte le condizioni previste dalla norma, come l’individuazione del soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte al momento della costituzione del trust. È stato, poi, confermato che è possibile effettuare conferimenti di beni e diritti in maniera frazionata nel corso della vita del trust senza violare la disposizione in questione. Per terminare, con la risposta a interpello n. 103/2022 dell’11 marzo 2022, è stato affermato che è possibile costituire un “fondo speciale” ai sensi dell’articolo 2645-ter del Codice civile in favore di una persona con disabilità grave anche se questa è già titolare di una polizza vita o di un contratto di assicurazione sulla vita. Inoltre, è stato chiarito che le agevolazioni fiscali previste dalla legge “Dopo di noi” non sono applicabili se il trust è stato costituito per il solo scopo di eludere l’imposta di successione.

⁵ Circolare n. 34 del 2022, *Disciplina fiscale dei trust ai fini della imposizione diretta e indiretta - Articolo 13 decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 – decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 – Recepimento dell’orientamento della giurisprudenza di legittimità.*

Successivi decreti sono intervenuti definendo gli stanziamenti pari a 56,1 milioni di euro per il 2019, 78,1 milioni di euro per il 2020, 76,1 milioni di euro per il 2021 e 76,1 milioni di euro per il 2022. Il medesimo articolo, inoltre, al comma 2 - come modificato dall'articolo 3, comma 4, lettera d), n. 2, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86 - stabilisce che l'accesso alle misure a carico del Fondo sia subordinato alla sussistenza di requisiti e che la ripartizione annuale delle relative risorse sia individuata con decreto interministeriale, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Con le medesime modalità il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e l'attuale Ministro per le disabilità provvedono annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo.

Nel successivo articolo 4, vengono illustrate le finalità cui è destinato il Fondo e, in particolare, si fa riferimento a:

- interventi volti a favorire percorsi di deistituzionalizzazione e di supporto alla domiciliarità in abitazioni o gruppi-appartamento, al fine di impedire l'isolamento delle persone con disabilità grave di cui all'articolo 1, comma 2;
- interventi per la permanenza temporanea in una soluzione abitativa extrafamiliare per far fronte ad eventuali situazioni di emergenza;
- interventi innovativi di residenzialità per le persone con disabilità grave di cui all'articolo 1, comma 2, volti alla creazione di soluzioni alloggiative di tipo familiare e di co-housing, che possono comprendere il pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione;
- sviluppo di programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile.

Al finanziamento dei programmi e all'attuazione degli interventi di cui al comma 1, nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle rispettive competenze, possono partecipare le regioni, gli enti locali, gli enti del terzo settore, nonché altri soggetti di diritto privato con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza alle persone con disabilità e le famiglie che si associano per le finalità di cui all'articolo 1. Le attività di programmazione degli interventi di cui al comma 1 prevedono il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità (articolo 4, comma 2).

1.3.1 I DECRETI ATTUATIVI DAL 2016 AL 2022 E LE RISORSE

Dal 2016 al 2022 si sono susseguiti i seguenti decreti attuativi e di riparto:

2016	D.M. 23-11-2016	€ 90.000.000,00
2017	D.M. 21-06-2017	€ 38.300.000,00
2018	D.P.C.M. 21-12-2018	€ 51.100.000,00

2019	D.P.C.M. 21-11-2019	€ 56.100.000,00
2020	D.P.C.M. 21-12-2020	€ 78.100.000,00
2021	D.M. 7-12-2021	€ 76.100.000,00
2022	D.M. 21-12-2022	€ 76.100.000,00

Il primo decreto attuativo relativo alla Legge 112/2016 è stato emanato il 23 novembre 2016 ed è intervenuto definendo la dotazione finanziaria per quell'anno, le procedure di accesso, i beneficiari e i criteri di riparto, nonché le finalità degli interventi e dei servizi.

Successivamente, i decreti di riparto delle annualità 2017-2022 hanno definito la dotazione finanziaria, ripartita tra le regioni in virtù del criterio di ripartizione già contemplato dal decreto attuativo del 2016, per il quale la quota di risorse attribuita è "calcolata sulla base della quota di popolazione regionale nella fascia di età 18-64 anni, secondo i dati Istat sulla popolazione residente. Tale criterio rispondeva inizialmente ad una logica di sperimentazione dell'utilizzo del Fondo che avrebbe poi dovuto essere confermato o meno; nella realtà, il criterio è tuttora in vigore ed è però in procinto di aggiornamento e ridefinizione mediante un Tavolo tecnico istituito presso il MLPS con DDG n. 231 del 14 luglio 2023.

Il Decreto del 23 novembre 2016 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, adottato dopo aver acquisito l'intesa della Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ha perfezionato l'individuazione e la definizione dei requisiti per l'accesso alle misure, per gli effetti dell'articolo 3 comma 2 della Legge n.112/2016.

In particolare, all'articolo 2 del citato Decreto, si prevede che le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare accedano agli interventi previa la valutazione multidimensionale effettuata da equipe multi professionali in cui siano presenti le componenti clinica e sociale e secondo i principi della valutazione bio-psicosociale coerenti con il sistema di classificazione internazionale del funzionamento della disabilità e della salute denominato I.C.F. e che sia redatto il progetto personalizzato. Il progetto personalizzato è inteso come progetto individuale per la persona con disabilità ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 328 del 2000, che individua gli specifici sostegni di cui la persona con disabilità grave necessita, a partire dalle prestazioni sanitarie, sociali e socio-sanitarie, il budget di progetto inteso come insieme di tutte le risorse umane, economiche, strumentali da poter utilizzare in maniera flessibile, dinamica ed integrata, individuando una figura di riferimento (*case manager*) che ne cura la realizzazione e il monitoraggio, attraverso il coordinamento e l'attività di impulso verso i vari soggetti responsabili della realizzazione.

L'articolo 3 del decreto stabilisce che gli interventi e i servizi siano proposti e condivisi con la persona con disabilità grave priva del sostegno familiare garantendole la possibilità di autodeterminarsi e il rispetto della libertà di scelta, con particolare riguardo alle persone con disabilità intellettiva e del

neuro sviluppo, con gli strumenti previsti dalla vigente legislazione relativi al sostegno nella presa delle decisioni e facilitando la comprensione delle misure proposte.

Nel progetto personalizzato è previsto un percorso programmato di accompagnamento verso l'autonomia e di uscita dal nucleo familiare di origine, anche mediante soggiorni temporanei per le persone con disabilità grave, al di fuori del contesto familiare in vista del venir meno del sostegno genitoriale.

Per coloro che siano già stati inseriti in un percorso di residenzialità extra-familiare, nel progetto individuale è prevista la rivalutazione delle condizioni abitative alla luce della coerenza con soluzioni che riproducano un ambiente di tipo familiare, come individuate al comma 4, al fine di prevedere, ove opportuno, percorsi programmati di deistituzionalizzazione.

Le soluzioni alloggiative per le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, da prevedere nel progetto di cui all'art. 2, finanziate a valere sulle risorse del Fondo, nelle modalità di cui all'art. 5, comma 4, presentano caratteristiche di abitazioni, inclusa l'abitazione di origine, o gruppi-appartamento o soluzioni di co-housing che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare, ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 112 del 2016. In particolare:

- a) deve trattarsi di soluzioni che offrano ospitalità a non più di 5 persone;
- b) deroghe al principio di cui alla lettera a) possono essere stabilite, in via eccezionale, dalle regioni nella forma di più moduli abitativi nella medesima struttura, e motivate in base ai particolari bisogni assistenziali delle persone inserite; in ogni caso, a valere sulle risorse del Fondo, non sono previsti finanziamenti per strutture con singoli moduli abitativi che ospitino più di 5 persone, per un totale di non più di 10 persone complessive nella struttura, inclusi eventuali posti per situazioni di emergenza e/o sollievo, in un massimo di 2;
- c) deve trattarsi di spazi accessibili, organizzati come spazi domestici che possano essere vissuti come la propria casa, prevedendo ove possibile l'utilizzo di oggetti e mobili propri. Nel rispetto delle misure di sicurezza e di prevenzione dei rischi, devono essere garantiti spazi in cui sia tutelata la riservatezza, in particolare le camere da letto, preferibilmente singole, e spazi adeguati alla quotidianità e il tempo libero;
- d) deve essere promosso l'utilizzo di nuove tecnologie per migliorare l'autonomia delle persone con disabilità grave, in particolare tecnologie domotiche, di connettività sociale, assistive e di ambient assisted living;
- e) devono essere ubicate in zone residenziali, ovvero anche rurali esclusivamente all'interno di progetti di agricoltura sociale coerenti con le finalità di cui all'art. 2, comma 1, della Legge 18 agosto 2015, n. 141, e comunque in un contesto territoriale non isolato, essere aperte alla comunità di riferimento, permettere la continuità affettiva e relazionale degli ospiti;
- f) fermi restando i requisiti che garantiscono l'accessibilità e la mobilità interna, non sono previsti in via generale requisiti strutturali, se non quelli minimi previsti dalle norme per le case di civile abitazione.

La persona con disabilità grave priva del sostegno familiare è accompagnata nel percorso verso l'autonomia attraverso l'inserimento, ove opportuno e secondo le modalità previste nel progetto di cui all'art. 2, in programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile. Tali programmi possono essere finanziati, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera d), della Legge n. 112 del 2016, a valere sulle risorse del Fondo.

Gli interventi e servizi non rispondono solo al soddisfacimento di bisogni abitativi, ma si inseriscono in un contesto di sviluppo e valorizzazione di competenze verso l'autonomia e di promozione dell'inclusione sociale. A tal fine, i progetti personalizzati sono condivisi, ove appropriato, con i competenti servizi per il collocamento mirato, di cui alla Legge n. 68 del 1999, ed includono la possibilità di inserimento in programmi di politiche attive del lavoro, anche nella forma di tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, di cui all'Accordo in Conferenza Stato-regioni del 22 gennaio 2015 ⁶.

In situazioni di emergenza, ed in particolare, in situazioni in cui i genitori non sono temporaneamente nella condizione di fornire alla persona con disabilità grave i sostegni genitoriali necessari ad una vita dignitosa e non è possibile ovviare ai medesimi con servizi di assistenza domiciliare che permettano la permanenza della persona con disabilità grave nel proprio domicilio, può essere consentito, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c), della Legge n. 112 del 2016, il finanziamento di interventi di permanenza temporanea in strutture dalle caratteristiche diverse da quelle definite al comma 4, previa verifica dell'assenza di soluzioni abitative ad esse conformi, seppur temporanee. Gli interventi, da realizzarsi nel superiore interesse della persona con disabilità grave, si inseriscono in ogni caso in un percorso che identifica i tempi del rientro nella situazione familiare, cessata la situazione di emergenza, e si limitano, a valere sulle risorse del Fondo, all'assunzione dell'onere della quota sociale, in tutto o in parte, delle prestazioni erogate in ambito residenziale, ferme restando le prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale. È comunque garantito il rispetto della volontà della persona con disabilità grave ove possibile, dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi.

Il Decreto 23 novembre 2016 definisce anche i **criteri di priorità di accesso ai beneficiari, come da articolo 4**, comma 2, alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare che in esito alla valutazione multidimensionale necessitano con maggiore urgenza degli interventi. Nel valutare l'urgenza si tiene conto delle limitazioni dell'autonomia, dei sostegni che la famiglia è in grado di fornire, della condizione abitativa ed ambientale, nonché delle condizioni economiche della persona con disabilità e della sua famiglia. Per le persone con disabilità grave già inserite in un percorso di residenzialità extra-familiare, particolare attenzione è riservata alla rivalutazione delle caratteristiche di tali residenze ai sensi dell'art. 3, comma 3, e all'eventualità che tali soluzioni costituiscano barriere all'inclusione della persona con disabilità grave, facilitandone l'isolamento.

⁶ Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante: "Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione, e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione".

In esito alla valutazione è in ogni caso previsto dall'articolo 4 comma 3 di garantire priorità di accesso a:

- a) persone con disabilità grave mancanti di entrambi i genitori, del tutto prive di risorse economiche reddituali e patrimoniali, che non siano i trattamenti percepiti in ragione della condizione di disabilità;
- b) persone con disabilità grave i cui genitori, per ragioni connesse, in particolare, all'età ovvero alla propria situazione di disabilità, non sono più nella condizione di continuare a garantire loro nel futuro prossimo il sostegno genitoriale necessario ad una vita dignitosa;
- c) persone con disabilità grave, inserite in strutture residenziali dalle caratteristiche molto lontane da quelle che riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa familiare, come individuate all'articolo 3, comma 4.

Nell'erogazione dei finanziamenti le regioni sono chiamate dall'articolo 4 comma 4 a tener conto dei criteri di priorità indicati ai commi 2 e 3 e a promuovere interventi volti al riutilizzo di patrimoni per le finalità del Fondo del Dopo di Noi, resi disponibili dai familiari o da reti associative di familiari di persone con disabilità grave in loro favore, indipendentemente dai criteri di priorità di cui ai commi 2 e 3. È assicurata continuità negli interventi e servizi erogati, indipendentemente dal raggiungimento di qualsivoglia limite d'età, benché gli interventi siano rivolti alle persone la cui disabilità non sia determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità.

Un'ultima considerazione merita l'**art. 5** che introduce il criterio di attribuzione delle risorse alle Regioni, come già illustrato e suscettibile di revisioni come sopra riportato.

I successivi decreti del 2017 e 2018 si limitano ad assegnare le risorse, mentre è interessante quanto introdotto dal DPCM 21 novembre 2019, che con il suo art. 3 modifica il comma 4 del DM del 2016 intervenendo nell'ambito della valutazione della coerenza della programmazione regionale con le finalità del Fondo da parte del MLPS. In particolare, se il DM del 2016 stabiliva che l'erogazione delle risorse deve essere preceduta dall'avvenuta "rendicontazione sull'effettiva attribuzione ai beneficiari delle risorse trasferite dal secondo anno precedente l'erogazione medesima", il DPCM 2019 introduce la condizionalità e riporta che "a decorrere dal 2021 le regioni rilevano le informazioni di cui al comma 1 nella specifica sezione del sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali (SIOSS) istituito con decreto del MLPS del 22.08.2019 avendo come unità di rilevazione l'ambito territoriale e secondo le modalità di cui all'art.6 comma 5 del medesimo decreto. L'erogazione è condizionata alla rendicontazione dell'effettivo utilizzo di almeno il 75%, su base regionale, delle risorse. Eventuali somme non rendicontate devono comunque essere esposte entro la successiva erogazione".

Il criterio scelto per il trasferimento delle risorse che condiziona l'erogazione della somma al 75% dell'effettivo utilizzo delle risorse assegnate il secondo anno precedente, a causa delle difficoltà di avvio dell'attuazione della misura ha determinato una erogazione delle risorse via via inferiore a partire dall'anno 2019.

Se infatti per il 2016 e 2017 le risorse sono state assegnate ed erogate quasi tutte, per gli anni successivi si è tenuto conto della condizionalità introdotta nel 2019, che ha portato nel 2020 all'erogazione di poco più di 22 milioni di euro su 78 milioni stanziati.

Nonostante ciò, il finanziamento statale dal 2019 è stato incrementato a seguito dello stanziamento di 5 milioni di euro per il 2019 con Legge 145/2018⁷, di altri 2 milioni di euro per il 2020 con Legge 160/2019⁸ e di ulteriori 20 milioni di euro al Fondo Dopo di noi sia per l'anno 2020 con il decreto Rilancio⁹ di maggio 2020 per l'emergenza Covid, sia per le tre annualità 2021-2022-2023 con la Legge n.178/2020¹⁰. Con particolare riferimento all'annualità 2023 per cui è previsto uno stanziamento pari a euro 76.100.000. Si precisa che il Decreto di riparto delle risorse, è stato predisposto e sta seguendo l'iter procedimentale. Si è ritenuto di procedere con i medesimi criteri finora adottati, nelle more della conclusione dei lavori del Tavolo tecnico del MLPS finalizzato all'individuazione di criteri di riparto maggiormente rispondenti ai bisogni dei beneficiari nelle diverse realtà territoriali, come raccomandato dalla Corte dei Conti con Determina n° 55 del 23 dicembre 2022.

E' stato programmato che i nuovi criteri siano adottati con l'esercizio finanziario 2024.

Nella seguente Tabella 1 è riepilogata la ripartizione delle risorse finanziarie a livello regionale, così come indicato nei decreti di riparto già citati.

⁷ Legge n.145/2018 (Legge di Bilancio 2019), art.1, comma 455.

⁸ La L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha disposto (con l'art. 1, comma 490) che "Il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112, è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2020".

⁹ Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (convertito dalla legge n. 77/2020) ha disposto con l'art. 104, comma 2, che "... in conseguenza della emergenza epidemiologica da Covid-19, lo stanziamento del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112, è incrementato di ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2020".

¹⁰ Legge n.178/2020 (Legge di Bilancio 2021).

Tabella 1 - Ripartizione delle risorse del Fondo Dopo di Noi alle Regioni (in euro) – Anni 2016-2022

Regioni	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	D.M.	D.M.	D.P.C.M.	D.P.C.M.	D.P.C.M.	D.M.	D.M.
	23-11-2016	21-06-2017	21-12-2018	21-11-2019	21-12-2020	7-12-2021	21-12-2022
ABRUZZO	1.980.000,00	842.600,00	1.124.200,00	1.239.810,00	1.718.200,00	1.818.790,00	1.666.590,00
BASILICATA	900.000,00	383.000,00	511.000,00	544.170,00	749.760,00	821.880,00	715.340,00
CALABRIA	3.060.000,00	1.302.200,00	1.737.400,00	1.873.740,00	2.577.300,00	2.640.670,00	2.427.590,00
CAMPANIA	9.090.000,00	3.868.300,00	5.161.100,00	5.688.540,00	7.903.720,00	6.438.060,00	7.556.730,00
EMILIA ROMAGNA	6.570.000,00	2.795.900,00	3.730.300,00	4.162.620,00	5.826.260,00	5.951.020,00	5.798.820,00
FRIULI VENEZIA GIULIA	1.800.000,00	766.000,00	1.022.000,00	1.110.780,00	1.546.380,00	1.773.130,00	1.537.220,00
LAZIO	9.090.000,00	3.868.300,00	5.161.100,00	5.660.490,00	7.880.290,00	6.940.320,00	7.617.610,00
LIGURIA	2.250.000,00	957.500,00	1.277.500,00	1.391.280,00	1.936.880,00	2.541.740,00	1.887.280,00
LOMBARDIA	15.030.000,00	6.396.100,00	8.584.800,00	9.492.120,00	13.323.860,00	12.107.510,00	13.157.690,00
MARCHE	2.340.000,00	995.800,00	1.277.500,00	1.413.720,00	1.960.310,00	2.161.240,00	1.925.330,00
MOLISE	450.000,00	191.500,00	255.500,00	291.720,00	398.310,00	502.260,00	380.500,00
PIEMONTE	6.480.000,00	2.757.600,00	3.679.200,00	4.005.540,00	5.576.340,00	6.088.000,00	5.456.370,00
PUGLIA	6.210.000,00	2.642.700,00	3.525.900,00	3.848.460,00	5.334.230,00	5.022.600,00	5.174.800,00
SARDEGNA	2.610.000,00	1.110.700,00	1.481.900,00	1.587.630,00	2.186.800,00	2.176.460,00	2.085.140,00
SICILIA	7.740.000,00	3.293.800,00	4.394.600,00	4.790.940,00	6.630.690,00	6.247.810,00	6.323.910,00
TOSCANA	5.490.000,00	2.336.300,00	3.117.100,00	3.438.930,00	4.795.340,00	5.327.000,00	4.741.030,00
UMBRIA	1.350.000,00	574.500,00	766.500,00	807.840,00	1.124.640,00	1.308.920,00	1.095.840,00
VALLE D'AOSTA	180.000,00	76.600,00	102.200,00	117.810,00	164.010,00	190.250,00	159.810,00
VENETO	7.380.000,00	3.140.600,00	4.190.200,00	4.633.860,00	6.466.680,00	6.042.340,00	6.392.400,00
TOTALE	€ 90.000.000,00	€ 38.300.000,00	€ 51.100.000,00	€ 56.100.000,00	€ 78.100.000,00	€ 76.100.000,00	€ 76.100.000,00

Fonte: Elaborazioni INAPP 2023 su dati del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

1.4 POLITICHE E RIFORME COMPLEMENTARI ALLA LEGGE N. 112/2016. IL PNRR , LA LEGGE DELEGA IN MATERIA DI DISABILITÀ N. 227/2021, LA LEGGE 33/2023

Si vuole in questo paragrafo offrire un approfondimento sulle politiche e le conseguenti riforme “complementari” alla Legge n. 112/2016, partendo da quella parte del PNRR ¹¹, Missione 5, Inclusione e Coesione sociale, e nello specifico, alla Componente 2, Investimento 1.2. Si tratta, nello specifico, di interventi dedicati a disabilità e marginalità sociale, volti a rafforzare ed implementare misure rivolte ai più fragili mediante risorse mirate ad arginare altresì le conseguenze della pandemia, nonché ridurre la distanza tra aree interne e zone urbane, agendo con coerenza e organicità nel realizzare tutti gli interventi previsti. Tra le principali direttrici del piano di investimento e riforma si pone in evidenza l’obiettivo di una maggiore, concreta integrazione tra il sistema sanitario e il sistema sociale, e con riguardo ai beneficiari si sottolinea l’importante valorizzazione dell’autonomia degli stessi. Queste misure sono accompagnate da un rilevante investimento infrastrutturale, finalizzato alla prevenzione dell’istituzionalizzazione attraverso soluzioni alloggiative e dotazioni strumentali innovative, all’interno, appunto, di una politica rivolta alla domiciliarità. La prevenzione della istituzionalizzazione è, infatti, una misura faro delle politiche sociali e si rivolge ai soggetti fragili, tra cui minori, anziani, oltre che persone con disabilità (si veda il par. 1.5).

Nell’intento di sviluppare quanto previsto dall’art. 2 della Legge 112/2016, la Linea di investimento 1.2 dell’Avviso 1/2022 PNRR ha dedicato particolare attenzione alla formazione e all’accesso nel mondo del lavoro delle Persone con disabilità in linea con quanto previsto anche all’interno delle recenti Linee Guida sul collocamento mirato ¹²in cui si specifica che “La cooperazione operativa tra i diversi servizi pubblici territoriali che agiscono negli ambiti del lavoro, sanitario e sociale, dell’istruzione e della formazione deve contribuire al rafforzamento della capacità del sistema di attuare progetti personalizzati di presa in carico integrata a favore delle persone con disabilità”. Il lavoro e la formazione sono, dunque, due elementi determinanti per lo sviluppo di competenze (anche digitali) della persona con disabilità; nella linea di investimento 1.2 viene promosso il lavoro, anche a distanza, quale strumento utile per le persone con disabilità per la loro piena integrazione sociale.

Su questo piano programmatico, il PNRR ha previsto due riforme, la legge “quadro” per la disabilità e quella sul sistema degli interventi in favore degli anziani non autosufficienti, che accompagnano

¹¹ PNRR approvato con il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti), convertito, con modificazioni, in legge 1° luglio 2021, n. 101. Possiamo qui ricordare che l’8 luglio 2021 è stato approvato un atto con cui il Consiglio d’Europa ha stabilito, dopo averlo valutato e approvato, l’esecuzione del PNRR dell’Italia. L’allegato illustra quali saranno gli interventi e le riforme che il nostro Paese intende adottare e si fondano i relativi ingenti finanziamenti destinati all’Italia.

¹² Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 marzo 2022, n. 43.

gli investimenti, la progettualità ed in buona sostanza quanto previsto dalla Sottocomponente "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale" della Componente M5C2.

Si tratta di riforme c.d. settoriali, contenute, appunto, all'interno delle singole Missioni, che, secondo la definizione che dà lo stesso PNRR ineriscono a innovazioni normative relative a specifici ambiti di intervento o attività economiche, destinate a introdurre regimi regolatori e procedurali più efficienti nei rispettivi ambiti settoriali (PNRR, pag. 32).

Per quanto riguarda la Riforma della Disabilità, il PNRR prevede alcune direttrici comuni alla materia della non autosufficienza, come ad esempio la deistituzionalizzazione e la promozione dell'autonomia delle persone con disabilità. In tal senso l'obiettivo si realizza attraverso: il rafforzamento e la qualificazione dell'offerta di servizi sociali da parte degli Ambiti territoriali sociali (ATS), la semplificazione dell'accesso ai servizi socio-sanitari, la revisione delle procedure per l'accertamento delle disabilità, la promozione dei progetti di vita indipendente, nonché delle unità di valutazione multidimensionale sui territori. Le équipes citate definiscono i progetti individuali e personalizzati ex art. 14 Legge n. 328/00 e, secondo le previsioni della legge di cui trattasi in questa sede, anche attraverso l'implementazione territoriale dei Punti Unici di Accesso (PUA) quali strumenti per la valutazione multidimensionale.

I suddetti principi sono perfettamente in linea con la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 2006, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e con la recente "Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030". Nonché, vale ricordarlo, il frutto di un fecondo lavoro dell'Osservatorio Nazionale sulla Condizione delle Persone con Disabilità istituito dalla Legge 3 marzo 2009, n. 18, che ha funzioni consultive e di supporto tecnico-scientifico per l'elaborazione delle politiche nazionali in materia di disabilità con la finalità di far evolvere e migliorare l'informazione sulla disabilità nel nostro paese e, nel contempo, di fornire un contributo al miglioramento del livello di efficacia e di adeguatezza delle politiche.

Inoltre, la Legge Delega porta a compimento in termini normativi alcuni punti del secondo Programma di Azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità (DPR 12 ottobre 2017).

La Legge delega sulla Disabilità

La traduzione in norma dei principi suindicati si ritrova nell'art. 1, comma 5, Legge n. 227/2021, secondo cui i decreti legislativi di cui al comma 1 intervengono, progressivamente nei limiti delle risorse disponibili, ivi comprese quelle del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nei seguenti ambiti: a) definizione della condizione di disabilità nonché revisione, riordino e semplificazione della normativa di settore; b) accertamento della condizione di disabilità e revisione dei suoi processi valutativi di base; c) valutazione multidimensionale della disabilità, realizzazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato; d) informatizzazione dei processi valutativi e di archiviazione; e) riqualificazione dei servizi pubblici in materia di inclusione e accessibilità; f) istituzione di un Garante nazionale delle disabilità; g) potenziamento dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il disegno legislativo si fonda, come visto, sui principi e sulle linee di intervento che abbracciano gran parte della tematica della disabilità; come primo aspetto va delineata la definizione di disabilità, esercizio particolarmente complesso nel nostro sistema ordinamentale nel quale si è stratificata una serie di norme, adottate nel tempo e per differenti ambiti di attuazione, ognuna finalizzata alla realizzazione dei propri effetti. La definizione dovrà basarsi su quanto sancito dalla Convenzione ONU, secondo cui “per persone con disabilità si intendono coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri”. La definizione dovrà basarsi su una valutazione bio-psico-sociale, dotandosi di strumenti adeguati al relativo riconoscimento ed eventuali graduazioni. In tal senso la legge delega prevede l’adozione della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) congiuntamente alla Classificazione internazionale delle malattie (ICD).

Il criterio di delega relativo all’accertamento della condizione di disabilità e revisione dei suoi procedimenti valutativi di base è strettamente legato al precedente della definizione di disabilità. Le modalità di accertamento attuali sono contenute nel decreto 5 febbraio 1992 e saranno ricalibrate secondo una visione accertativa che tenga conto dell’ICF e l’ICD.

Con riguardo alla valutazione multidimensionale e alla realizzazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, la legge delega vede fondamentale il ruolo e il coinvolgimento diretto della persona, tenuto conto anche dei suoi desideri e delle sue aspettative e declina i principi attraverso cui costruire il progetto.

Tale progetto deve individuare i sostegni e gli accomodamenti ragionevoli necessari a garantire l’effettivo godimento dei diritti e delle libertà fondamentali alle persone con disabilità.

I decreti legislativi dovranno prevedere che la valutazione multidimensionale sia svolta attraverso l’istituzione e l’organizzazione di unità di valutazione multidimensionale composte in modo da assicurare l’integrazione degli interventi di presa in carico, di valutazione e di progettazione da parte delle amministrazioni competenti in ambito sociosanitario e socio-assistenziale.

Con riguardo ai processi valutativi e di archiviazione, la legge delega prevede che vengano istituite piattaforme informatiche che dovranno consentire la consultazione delle certificazioni e delle informazioni riguardanti i benefici economici, previdenziali e assistenziali e gli interventi di assistenza sociosanitaria che spettano alla persona con disabilità e alla sua famiglia.

Altra linea di intervento delegato riguarderà il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (Legge 6 agosto 2021, n. 113 e Legge 21 giugno 2023, n. 74)

La legge delega poi prevede la nomina, da parte dei datori di lavoro pubblici, di un responsabile del processo di inserimento delle persone con disabilità nell’ambiente di lavoro, ai sensi della Legge 12 marzo 1999, n. 68, secondo quanto già definito dal decreto legislativo n. 75 del 25 maggio 2017.

Infine, si promuove una figura, quella del Garante nazionale delle disabilità, indipendente e deputato a raccogliere segnalazioni da persone con disabilità (che denuncino discriminazioni o

violazioni dei propri diritti) e, più in generale, a vigilare sul rispetto dei diritti e sulla conformità alle norme e ai principi stabiliti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti. Con il decreto legislativo del 17 luglio 2023 è stato istituito il Garante nazionale delle disabilità.

La Legge 23 marzo 2023, n. 33, Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane

La Legge 23 marzo 2023, si iscrive con riferimento alle politiche per le persone anziane, nel contesto di sviluppo dei principi metodologici della Missione 5 Componente 2 del PNRR, mirata al rafforzamento della funzione dei servizi ed infrastrutture sociali territoriali nello sviluppo dei sistemi di convivenza e delle comunità locali.

Tra le finalità della Legge, si sottolinea l'intento di promuovere un approccio di intervento focalizzato sulla centralità della relazione fra individui e contesti di riferimento, nonché delle dimensioni di autodeterminazione, scelta e autonomia della persona anziana, sia sul versante dell'insieme di servizi e interventi che concorrono alla propria partecipazione attiva alla vita delle comunità – invecchiamento attivo – sia sul versante della prevenzione e gestione di condizioni di fragilità e non autosufficienza che possono determinarsi nel corso di vita (art.1 comma 2).

Entro tale ottica, la legge stabilisce lo sviluppo di un sistema di coordinamento e programmazione interministeriale delle politiche¹³, in particolar modo in materia di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria, offrendo indicazioni sullo sviluppo di nuovi assetti di servizio e modelli organizzativi. Il riferimento in particolare (art. 1 e 2), è al percorso di sviluppo e definizione di Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali, già avviato dalla precedente legge di Bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2021, n. 34), e in precedenza declinato nel contesto del Piano per la Non Autosufficienza 2022-2024¹⁴.

Nel contesto specifico delle iniziative riservate alla gestione delle condizioni di non autosufficienza, la legge, in contiguità con i principi del Dopo di noi, punta allo sviluppo di interventi volti alla semplificazione dei percorsi di accesso alle prestazioni e una presa in carico multidimensionale ed integrata, mediante un progressivo rafforzamento dei servizi territoriali di domiciliarità – per evitare processi di istituzionalizzazione non appropriata – e prevedendo al contempo, quando la

¹³ All'art.2, comma 3 e 4 della legge 33/2023, è istituito il Comitato interministeriale per le politiche per le persone anziane.

¹⁴ Già il Piano per la Non Autosufficienza 2022 - 2024 declinava "il campo dell'intervento sociale nell'ambito delle condizioni culturali, socioeconomiche, simboliche e relazionali che organizzano le condizioni di non autosufficienza e disabilità nelle relazioni di convivenza fra la persona ed i propri contesti di riferimento – abitativi, comunitari, relazionali, costituendo fattori di rischio o vulnerabilità per la piena espressione dei diritti umani, sociali, culturali ed economici volti ad assicurare una vita "dignitosa" e la piena partecipazione alla vita sociale, economica e politica del Paese, così come riconosciuti dalla Costituzione Italiana e dalle Convenzioni Internazionali stabilite in ambito europeo e internazionale (Es. Pilastro Europeo dei diritti sociali, Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ecc.)" (Piano Non autosufficienza, pp. 39).

permanenza in un contesto familiare non è più possibile o appropriata, la progressiva riqualificazione delle strutture residenziali, garantendo anche in tali contesti una vita dignitosa.

Le risorse per l'attuazione dei principi declinati nella Legge in argomento vengono indicate nell'art. 8, nel quale si fa esplicito riferimento al Fondo nazionale per la non autosufficienza. In tale fondo è postata la provvista volta a soddisfare sia la platea degli anziani non autosufficienti che le persone con disabilità. Particolare attenzione dovrà, quindi, essere posta in sede di attuazione con i relativi decreti attuativi per salvaguardare le misure complementari alla L. 112/16 quali la Vita indipendente e, in considerazione della particolare ambizione delle misure messe in campo, dovrà comunque essere concretamente implementata.

1.5 LA MISURA 1.2 DELL'AVVISO 1/2022 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR), MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE"

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con il **Decreto Direttoriale n.450 del 09.12.2021** ha adottato il **Piano Operativo** per la presentazione delle proposte progettuali, con il **Decreto n.5 del 15.02.2022** è stato emanato l'**Avviso pubblico n.1** per la presentazione di Proposte di intervento da parte degli Ambiti Sociali Territoriali da finanziare per sostenere le attività di inclusione sociale di determinate categorie di soggetti fragili e vulnerabili come famiglie e bambini, anziani non autosufficienti e persone con disabilità. Per le persone con disabilità l'Avviso 1/2022 ha dettagliato come applicare i principi della Legge 112/2016 e delle Linee guida sulla Vita indipendente di cui al decreto direttoriale n. 669 del 28.12.2018 e, con particolare attenzione alla formazione e all'accesso nel mondo del lavoro delle persone con disabilità, che *"la cooperazione operativa tra i diversi servizi pubblici territoriali che agiscono negli ambiti del lavoro, sanitario e sociale, dell'istruzione e della formazione deve contribuire al rafforzamento della capacità del sistema di attuare progetti personalizzati di presa in carico integrata a favore delle persone con disabilità"*. I progetti, quindi, devono rispettare l'azione propedeutica del progetto individualizzato, funzionale a individuare gli obiettivi ed i sostegni da fornire nel percorso verso l'autonomia abitativa e lavorativa, tramite accompagnamento e raccordo con e tra servizi territoriali, in una prospettiva di lungo periodo e previa valutazione multidimensionale e interdisciplinare dei bisogni della persona con disabilità, attraverso il coinvolgimento di professionalità diverse quali assistenti sociali, medici, psicologi, educatori, ecc..

Nel corso dei mesi successivi all'Avviso 1, la Direzione Generale della lotta alla povertà del MLPS, in quanto Direzione responsabile della programmazione e progettazione operativa degli interventi, in collaborazione con l'Unità di Missione del PNRR, e coordinando l'azione delle strutture tecniche specialistiche per ambito di intervento, ha svolto azioni di accompagnamento dei soggetti attuatori, in modo da assicurare il raggiungimento degli obiettivi posti dal PNRR, previsti per il mese di Marzo 2026. A tal fine, per la realizzazione delle misure PNRR è stato istituito un gruppo di lavoro tecnico denominato "Cabina di regia" nell'ambito della Rete della Protezione e dell'Inclusione Sociale con

finalità di raccordo e coordinamento complessivo tra Autorità Centrale, Regioni, Province Autonome e Comuni per l'utilizzo dei fondi destinati ai servizi sociali del PNRR, del PON Inclusion e dei Fondi nazionali facenti capo al MLPS.

Le azioni di supporto, con l'obiettivo di garantire la corretta progettazione ed attuazione degli interventi in coerenza con la normativa e la programmazione di riferimento, con particolare riferimento agli aspetti connessi al conseguimento di milestone e target a partire dal target previsto per l'investimento 1.2, hanno riguardato: l'elaborazione di FAQ, note tecnico-metodologiche, l'organizzazione di webinar tematici, lo sviluppo di soluzioni informatiche a supporto della procedura, la predisposizione di format, modelli operativi, note tecnico-operative e metodologiche.

La Direzione Generale della lotta alla povertà del MLPS, inoltre, attraverso un'azione di sorveglianza con il fine di monitorare il raggiungimento degli obiettivi e dei target nei tempi previsti, ha promosso il coinvolgimento della Cabina di regia affinché venissero intraprese dalle Regioni e dall'ANCI le più opportune iniziative e azioni volte a dare la massima diffusione delle informazioni e a promuovere la più ampia adesione da parte degli ATS e dei Comuni finalizzata anche al raggiungimento del target al 31 dicembre 2022 per la linea di investimento 1.2.

In merito alla Linea di investimento 1.2 (M5C2-8), finalizzata ad estendere sull'intero territorio nazionale le progettualità per la "vita indipendente" e per il "dopo di noi" sperimentate nel corso degli anni, uno degli obiettivi era quello di realizzare da parte dei distretti sociali almeno 500 progetti attraverso l'accelerazione del processo di de-istituzionalizzazione accompagnato dalla presenza di servizi sociali e sanitari di comunità e domiciliari per le persone con disabilità, con lo scopo di migliorarne l'autonomia e offrire loro opportunità di accesso nel mondo del lavoro, anche attraverso il supporto della tecnologia informatica. Per quanto sopra riportato, l'Avviso 1, ha dato indicazioni puntuali nella predisposizione dei progetti, mettendo in evidenza l'importanza di seguire i principi indicati nella Legge 112/2016 e le indicazioni contenute nelle Linee guida sulla Vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità, elaborate e adottate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con D.D. n. 669 del 28 dicembre 2018.

Con il **Decreto Direttoriale n.98 del 09.05.2022** il MLPS ha assegnato ai vari ambiti territoriali sociali in Italia le risorse economiche del PNRR, al fine di favorire attività di inclusione sociale per soggetti fragili e vulnerabili, come famiglie e bambini, anziani non autosufficienti, persone con disabilità e persone senza dimora.

Con **Decreto Direttoriale n. 117 del 20 maggio 2022** sono stati **rettificati gli elenchi degli Ambiti Sociali Territoriali ammessi al finanziamento.**

Con **Nota n.6855 del 26.07.2022** destinata agli Ambiti Territoriali ammessi a finanziamento, il Direttore Generale per la Lotta alla povertà e per la Programmazione sociale e la Responsabile dell'Unità di missione per il Coordinamento delle attività di gestione degli interventi previsti nel PNRR, hanno fornito ulteriori indicazioni nella corretta compilazione delle diverse schede progetto presentate dagli Ambiti Territoriali. Nello specifico, nell'evidenziare la interconnessione tra le diverse azioni (progetto individualizzato, abitazione, lavoro) si è richiamato l'art. 4 della Legge 112/2016 in cui sono individuate le specifiche finalità del Fondo per l'assistenza alle persone con

disabilità grave prive del sostegno familiare, con una particolare attenzione all'attivazione e al potenziamento di programmi di intervento volti a sostenere percorsi di deistituzionalizzazione e di supporto alla domiciliarità in abitazioni o gruppi-appartamento. Nel perseguire tale finalità si è sottolineata, inoltre, l'importanza di prevedere anche interventi volti a rimuovere le barriere nell'accesso all'alloggio e alle opportunità di lavoro rese possibili anche attraverso il ricorso alla tecnologia informatica.

Con **nota n. 8463 del 30.09.2022** sono state fornite ulteriori informazioni sulla data di avvio delle attività, la documentazione da allegare e la durata progettuale per i progetti di cui all'Avviso 1/2022.

Assume, infine, particolare rilevanza il Report finale di monitoraggio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 5 - Componente 2 - Sottocomponente 1- in complementarità con il nuovo PN Inclusione e lotta alla povertà 2021-2027. Il Report oltre a indicare come raggiunto il target nazionale con la sottoscrizione di n. 916 progetti personalizzati riferiti a 502 ATS, ha rappresentato alcune criticità nella presentazione e gestione delle proposte progettuali, in alcuni casi superate grazie all'attenzione costante, come sopra riportato, del Ministero del Lavoro e della Cabina di Regia, evidenziando nel contempo la necessità di fornire un supporto qualificato e continuo agli ATS nella fase di attuazione dei progetti, anche in considerazione dei target e delle sfide poste in essere nell'ambito del PNRR.

A conclusione di quanto sopra riportato, si segnala che per la Linea di investimento 1.2 a seguito di 700 progetti previsti, di cui 602 ammissibili a finanziamento e di 98 progetti residui disponibili, preso atto delle rinunce pervenute, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha proceduto: alla riapertura dell'Avviso 1/2022, con particolare riferimento alle Regioni del Mezzogiorno, con il **Decreto Direttoriale n. 158 del 15.05.2023** tramite la piattaforma di gestione, a partire dal 16 maggio 2023 entro il 5 giugno 2023. A tal fine è stata disposta una **versione aggiornata del manuale utente**, la Nota n. 6855 del 26 luglio 2022, i chiarimenti della Nota 8463 del 30 settembre 2022 e le relative FAQ.

Con **Decreto Direttoriale n.204 del 27.06.2023** sono stati pubblicati gli elenchi dei progetti degli Ambiti Sociali Territoriali e dei Comuni ammessi al finanziamento.

Per tale investimento sono previste risorse per un totale di 500 milioni di euro con scadenze al 2026, quindi, T1-26: per almeno 5000 persone con disabilità il beneficio del rinnovo dello spazio domestico e/o della fornitura dei dispositivi ICT, insieme ad una formazione sulle competenze digitali.

Con **nota 1059 del 7 luglio 2023** il MLPS ha fornito Chiarimenti in merito all'istituto della co-progettazione di cui agli artt. 55 e ss. del d.lgs. n. 117 del 2017.

Di seguito il dettaglio degli Atti Normativi relativi all'investimento:

Tipologia	Nr	Data Emissione	Oggetto	Link
D.D.	388	04/11/2021	Decreto Istituzione Task Force tra MLPS e Regioni	Link (file pdf)
D.D.	450	09/12/2021	Approvazione del Piano Operativo Interventi Sociali	Link (file pdf)
D.D.	1	28/01/2022	Rettifica al DD n. 450 del 9 dicembre 2021	Link (file pdf)
D.D.	5	15/02/2022	Adozione dell'Avviso Pubblico per la presentazione di proposte di intervento da parte degli ATS da finanziare nell'ambito della M5C2 Inv. 1.1 , Inv. 1.2, Inv. 1.3	Link (file pdf)
D.D.	1	15/02/2022	Avviso Pubblico	Link (file pdf)
D.D.	32	15/03/2022	Istituzione delle Commissioni per la valutazione delle proposte progettuali presentate dagli ATS	Link (file pdf)
D.D.	98	09/05/2022	Pubblicazione elenchi ATS finanziabili	Link (file pdf)
D.D.	117	20/05/2022	Rettifica elenchi ATS ammessi al finanziamento	Link (file pdf)
D.D.	249	05/10/2022	Riapertura dei termini dell'Avviso, limitatamente agli ATS delle Regioni sottorappresentate	Link (file pdf)
D.D.	320	11/11/2022	Elenchi dei progetti degli Ambiti Territoriali Sociali ammessi al finanziamento nazionale e dei progetti idonei al finanziamento	Link (file pdf)
D.D.	254	07/10/2022	Rettifica Scorrimento Elenco Avviso 1 PNRR	Link (file pdf)
D.D.	158	15/05/2023	Avviso 1/2022 PNRR: riapertura termini e scorrimento progetti idonei	Link (file pdf)
D.D.	204	27/06/2023	Elenchi dei progetti degli Ambiti Sociali Territoriali e dei Comuni ammessi al finanziamento	Link (file pdf)
Nota	1059	07/07/2023	Chiarimenti in merito all'istituto della co-progettazione di cui agli artt. 55 e ss. del d.lgs. n. 117 del 2017	Link (file pdf)

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, elaborazione 2022

1.6 LE RACCOMANDAZIONI DELLA CORTE DEI CONTI NELLA DELIBERAZIONE N.55/2022/G

La Corte dei conti svolge un ruolo di controllo sulla gestione delle amministrazioni pubbliche verificando la corrispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge e valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa (art.3, c.4 della L. 20 del 14/01/1994).

Sulla base di tale mandato, la Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello stato della suddetta Corte ha sviluppato una analisi relativa all'attuazione delle misure previste dalla Legge 112/2016, volte a favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare – Fondo “Dopo di Noi”. L'indagine è stata orientata a individuare gli elementi procedurali ed organizzativi con cui le diverse amministrazioni interessate hanno provveduto ad attuare i relativi programmi di spesa, rilevandone le criticità nella gestione e valutando il grado di realizzazione delle misure previste nonché il giusto uso dei fondi. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha dato puntuale riscontro alla richiesta di aggiornamento sulle attività svolte dalle Regioni per l'attuazione degli interventi relativi all'assistenza alle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare di cui alla Legge 112/2016, rappresentando anche le criticità riscontrate nei territori, prima tra tutte il considerevole ritardo nell'applicazione della normativa e una forte eterogeneità a livello regionale della capacità di spesa. Tale situazione ha inevitabilmente rallentato la stessa programmazione non potendo, le Regioni, ottenere l'erogazione delle somme senza presentare opportuna e adeguata rendicontazione della spesa sostenuta nel secondo anno precedente, determinando quindi, una conseguente limitazione dei servizi.

In esito a tale analisi, riportata all'interno della relazione approvata con Deliberazione 23 dicembre 2022, n. 55/2022/G, sono state formulate dalla Corte dei conti diverse raccomandazioni conclusive, di seguito riepilogate:

Nella **prima raccomandazione** si richiede l'impegno di tutti i soggetti istituzionali coinvolti, nel rispetto delle rispettive competenze, “nella definizione delle procedure per l'individuazione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP)” da assicurare alle persone con disabilità sulla base delle indicazioni della Legge n. 227/2021 (Legge delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di disabilità) e, nel dettaglio, si rappresenta la necessità di prevedere efficaci sistemi di controllo proprio al fine di garantire l'attuazione dei LEP in maniera uniforme in tutta Italia.

Viene poi **richiesto** al Ministro per le disabilità e al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di mettere in campo tutte le iniziative necessarie a “...individuare la platea dei possibili beneficiari dei progetti del “Dopo di noi” e a definire i bisogni che si intendono soddisfare, in modo da poter ancorare la programmazione delle risorse destinate a finanziare i medesimi progetti alle esigenze concrete delle persone con disabilità grave...” anche attraverso il contributo che potrà essere fornito dalle persone con disabilità, dalle loro famiglie e dalle associazioni rappresentative.

Viene inoltre **raccomandato** al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di portare con urgenza a conclusione “...la procedura di approvazione del decreto di riparto alle Regioni delle quote del Fondo del 2022 e di individuare criteri di riparto delle risorse stanziare che consentano di collegare le quote assegnate ai bisogni delle collettività regionali, superando il criterio adottato in via sperimentale e tuttora utilizzato.”

Allo stesso Ministero è inoltre **richiesta** la predisposizione di strumenti che consentano di verificare le cause della mancata trasmissione degli atti di rendicontazione da parte di alcune Regioni e di prefigurare le misure da adottare a seguito di tale controllo e che si richiede riguardino anche le quote del Fondo del 2016 e del 2017 trasferite alle Regioni e non rendicontate.

Si **raccomanda** inoltre di **rafforzare la governance**, individuando strumenti che consentano di accompagnare i territori verso una riduzione dell’eterogeneità attualmente rilevata, almeno in relazione alla spesa. A tal proposito, è suggerita l’opportunità di **far emergere buone prassi** fra quelle analizzate, a cominciare da quelle realizzate dalle Regioni che sono riuscite ad utilizzare a pieno e con tempestività le risorse trasferite e che potrebbero rappresentare occasione di crescita per le altre.

Per quanto **di competenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**, la Corte chiede infine:

“...di **procedere alla predisposizione della relazione sullo stato di attuazione della Legge n. 112/2016** da presentare al Parlamento; di **stimolare il popolamento della banca dati SIOSS** con le informazioni rilevanti nella materia trattata; di **svolgere le verifiche sull’efficace gestione delle risorse del Fondo** in esame.”

Alla Presidenza del Consiglio dei ministri invece è richiesto di “assicurare un’implementazione delle campagne informative e di analisi delle problematiche emerse, previste dall’art. 7 della Legge n. 112/2016 al fine di diffondere la conoscenza delle disposizioni della legge e delle altre forme di sostegno pubblico previste per le persone con disabilità grave, in modo da consentire un più diretto ed agevole ricorso agli strumenti di tutela previsti nonché di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla finalità di favorire l’inclusione sociale delle persone con disabilità”.

1.7 LE AZIONI E GLI INTERVENTI DEL MLPS SUCCESSIVI ALLA DELIBERAZIONE N. 55/2022/G

La competente Direzione Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, consapevole della presenza di una molteplicità di fattori che hanno contribuito al rallentamento nella attuazione degli interventi, fra i quali occorre ricordare anche le difficoltà oggettive legate all’evento pandemico, ha prontamente dato avvio alla realizzazione di **incontri bilaterali con le Regioni**, organizzati in collaborazione con il coordinamento regionale delle politiche sociali, allo scopo di superare tale situazione critica e finalizzati all’individuazione di adeguate soluzioni. Tali riunioni hanno rappresentato l’occasione per effettuare un’ulteriore analisi dello stato dell’attuazione e porre in essere ulteriori verifiche amministrativo-contabili sull’andamento della spesa. Nel corso degli

incontri, le amministrazioni hanno condiviso, con la Direzione generale, l'avanzamento delle attività previste sui territori, così da affrontare i restanti problemi sulla base del principio di leale collaborazione, in modo che tutte le risorse ancora non spese possano essere presto utilizzate, superando le difficoltà finora emerse.

In particolare, nella prima decade del mese di febbraio 2023 si sono tenuti gli incontri bilaterali con le seguenti Regioni: Calabria, Campania, Valle D'Aosta, Sardegna, Umbria, Puglia, Toscana, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Basilicata, Abruzzo, Veneto, Lazio, Molise, Marche, Sicilia e Liguria. A tali primi incontri hanno, in alcuni casi, fatto seguito ulteriori incontri di aggiornamento.

In esito a tali interlocuzioni, sono pervenute e sono state approvate le proposte di riprogrammazione presentate dalle Regioni Valle d'Aosta (annualità 2016, 2017, 2018), Puglia (per i residui relativi alle annualità 2016, 2017, 2018, 2019), Piemonte (relativamente ai residui del 2016), Abruzzo (2016, 2017, 2018). Tali comunicazioni, come sopra detto, hanno permesso al Ministero di autorizzare le riprogrammazioni proposte da tali Regioni mentre altre Regioni stanno definendo proposte di riprogrammazione (la Regione Lombardia sta riprogrammando le annualità 2016, 2017 e 2018; la Regione Umbria 2016, 2017, 2018). Alcune regioni hanno manifestato interesse ad una riprogrammazione delle risorse (Sicilia, Calabria, Basilicata, Molise, Sardegna). Quanto al Friuli Venezia Giulia, alla Liguria, alla Toscana ed al Veneto lo stato di attuazione è avanzato, come si vedrà in seguito nella parte relativa alla rendicontazione (par. 3.5).

La Regione Lazio sta effettuando a seguito di un attento monitoraggio, la valutazione sull'andamento della spesa, al fine di un'eventuale riprogrammazione al momento ancora non definita.

La Regione Emilia Romagna non ha ancora concluso l'utilizzo delle risorse relative al 2017 che sono nella disponibilità degli ambiti, che comunque le hanno finalizzate, pertanto la Regione non intende riprogrammarle, e comunicherà nei prossimi mesi l'andamento della spesa.

La Regione Marche è prossima alla definitiva conclusione della spesa 2016-2017-2018 da parte degli ambiti ai quali rimane da impiegare una percentuale di risorse veramente minima che comunque verrà completata entro l'anno.

Questi i primi risultati dei confronti avuti con le diverse realtà regionali e che rappresentano un segnale di accelerazione nello sforzo che le Amministrazioni coinvolte nel processo di attuazione stanno approfondendo per far sì che la Legge 112/2016 trovi la sua concreta attuazione negli interventi e nelle azioni promosse sui territori. Tali incontri sono stati inoltre la sede per rappresentare ulteriormente, soprattutto per alcuni contesti regionali, le difficoltà legate allo scontrarsi con una diffidenza dei potenziali beneficiari e delle rispettive famiglie, espressione di una cultura del "dopo di noi" che fatica ancora ad affermarsi in alcuni contesti e che andrebbe quindi accompagnata con campagne di informazione e pubblicizzazione degli interventi anche a livello locale, oltre che attraverso un costante lavoro di rete fra i servizi interessati e le realtà associative di persone con disabilità e familiari presenti sui territori. Questo a complemento delle azioni che saranno introdotte

a livello centrale dalle amministrazioni competenti a riscontro del già assicurato impegno in tal senso.

Le bilaterali hanno rappresentato inoltre l'occasione per una condivisione di alcune azioni virtuose emerse a livello locale e il suggerimento, alle regioni aventi maggiori difficoltà di spesa, di confrontarsi con le regioni dinamiche nella realizzazione degli interventi, dando così seguito all'invito in tal senso pervenuto dalla stessa Corte dei conti.

In coerenza con le attese della Corte dei Conti espresse nella menzionata relazione, è stato emanato il già citato Decreto interministeriale del 21/12/2022 di riparto delle risorse annualità 2022 del Fondo che consentirà alle Regioni di programmare anche le attività a valere sull'annualità 2022 e di disporre di ulteriori risorse da impiegare per lo sviluppo degli interventi a favore dei beneficiari, previa produzione delle rendicontazioni regionali e degli ambiti delle spese liquidate per le annualità 2016 - 2020. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha costituito un tavolo tecnico che predisponga una proposta per rendere maggiormente efficace la distribuzione delle risorse del fondo sul territorio nazionale, individuando "criteri di riparto delle risorse stanziare che consentano di collegare le quote assegnate ai bisogni delle collettività regionali, superando il criterio adottato in via sperimentale e tuttora utilizzato" (nota prot. 4628 del 28/03/2023).

BOX: RIEPILOGO RACCOMANDAZIONI CORTE DEI CONTI e AZIONI MLPS (par.1.6 e 1.7)

RACCOMANDAZIONI CORTE DEI CONTI	AZIONI MLPS
Prevedere efficaci sistemi di controllo proprio per garantire l'attuazione della Legge 112/2016 in maniera uniforme in tutta Italia	Le bilaterali e le azioni promosse dal MLPS hanno sostenuto le Regioni e gli Ambiti per la realizzazione dei servizi, garantendo gli interventi per i beneficiari ammessi alla misura. Viste le difficoltà degli ambiti a concludere le rendicontazioni, alcune regioni, nell'esercizio del coordinamento, hanno espresso la volontà di supportare gli ambiti con attività di informazione e di monitoraggio costante per superare le criticità.
Mettere in atto iniziative per l'individuazione della platea dei possibili beneficiari dei progetti del "Dopo di noi" e per definire i bisogni che si intendono soddisfare	Istituito Tavolo tecnico per la revisione del testo della Legge n. 112 del 2016 dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 03/04/2023, i cui lavori sono già avviati e in corso.
Concludere la procedura di approvazione del decreto di riparto alle Regioni delle quote del Fondo del 2022	Emanato il Decreto interministeriale del 21/12/2022 di riparto del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare relativo all'annualità 2022. La Direzione generale ha inoltre predisposto uno schema di decreto per il riparto risorse annualità 2023 che è

	stato trasmesso all'Ufficio legislativo del MLPS in data 28/07/2023 per i successivi step procedurali.
Individuare i nuovi criteri di riparto delle risorse stanziare che consentano di collegare le quote assegnate ai bisogni delle collettività regionali	Costituzione di un tavolo tecnico che predisponga una proposta per rendere maggiormente efficace la distribuzione delle risorse del Fondo sul territorio nazionale. Il MLPS con DDG n.231 del 14.07.2023 ha costituito il Tavolo tecnico sull'aggiornamento e la ridefinizione dei criteri di riparto delle risorse del Dopo di Noi. Riunione di insediamento 04.09.2023.
<ul style="list-style-type: none"> - Predisporre strumenti per verificare le cause della mancata trasmissione degli atti di rendicontazione - Prevedere misure da adottare a seguito della verifica anche per le quote del Fondo 2016 e 2017 trasferite alle Regioni e non rendicontate - far emergere buone prassi 	<p>Realizzazione di incontri bilaterali e successivi follow up con le Regioni e gli ambiti proponendo loro: possibili soluzioni per le difficoltà amministrativo-contabili e di attuazione dei servizi, per intercettare la platea di beneficiari, per velocizzare la realizzazione di servizi di accompagnamento di beneficiari con conseguente accelerazione della spesa; confronto su possibilità di ri-programmazione degli investimenti, invio di lettere ed e-mail dettagliate per ottenere risultati.</p> <p>È allo studio della Direzione Generale l'individuazione delle modalità per individuare e definire e circolarizzare le buone Prassi delle regioni.</p>
Stimolare il popolamento della banca dati SIOSS	Costanti solleciti, anche tramite mail e per le vie brevi, per l'aggiornamento ed incremento dei dati nella Piattaforma SIOSS.
Predisporre la relazione sullo stato di attuazione della Legge n. 112/2016	La stesura è costituita dal presente atto.

1.8 SEMPLIFICAZIONE E COMPLEMENTARITÀ DEI FONDI IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI E RELATIVA PROGRAMMAZIONE

L'orientamento alla semplificazione è un indirizzo ormai assunto come prioritario nell'ambito delle politiche sociali, e non solo. Si affianca il criterio della complementarità come strumento per ottimizzare le risorse a disposizione, che non si limitano tra l'altro alle sole risorse economiche e finanziarie. Come nel caso del budget personale, ad esempio, che racchiude il cosiddetto budget di salute o di cura (in attesa di essere definito a livello normativo). In tale contenitore, infatti, sono

contemplate una serie di risorse il cui utilizzo in modo integrato permette di realizzare quanto previsto nel progetto individualizzato.

Nell'ambito di questa Relazione, si presenta un'analisi sull'utilizzo di diversi fondi a sostegno della disabilità che intervengono in modo complementare al Fondo del Dopo di noi, attraverso una ricognizione degli stessi, in virtù del comune obiettivo di garantire autonomia e indipendenza alle persone con disabilità.

A tale proposito, inoltre, va precisato che agli stanziamenti nazionali si aggiungono anche ulteriori risorse messe a disposizione dall'Unione Europea attraverso diversi canali di finanziamento, cresciute negli ultimi anni anche a seguito della pandemia da Covid-19, che vanno allocate e utilizzate in modo efficace e che possono trovare in una programmazione integrata e complementare un adeguato impiego a livello operativo.

Come già illustrato in precedenza per la Legge 112/2016, il Fondo Dopo di Noi, istituito dalla citata legge, in base all'art. 4 interviene per promuovere interventi di deistituzionalizzazione delle persone con disabilità e favorire viceversa la residenzialità, che sia presso il proprio domicilio o in gruppi appartamento o in regime di cohousing o accoglienza temporanea, così come interventi volti ad accrescere le competenze e le potenzialità delle persone per garantire loro la massima autonomia nella vita quotidiana.

Ma tali interventi, specificamente rivolti alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, non sono i soli nel panorama nazionale. Un utilizzo integrato delle risorse si ritrova se si guarda anche ad altre fonti di programmazione e di finanziamento. Già nel 2013, ad esempio, il primo programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità aveva destinato una quota delle risorse del Fondo Non Autosufficienza (FNA), ai progetti di Vita Indipendente così come delineati e "regolamentati" dalle relative Linee guida del 2013. Anche se nell'ambito di un differente intervento di programmazione, le finalità erano nella sostanza quelle di garantire autonomia e indipendenza alle persone con disabilità, così come previsto anche dal successivo Dopo di Noi. Il concetto di Vita indipendente, infatti, era stato già introdotto nell'ordinamento nazionale dalla L. 162/1998¹⁵ con un riferimento preciso al diritto alla vita indipendente delle persone con disabilità. La norma prevedeva che le Regioni avevano la facoltà di "disciplinare, allo scopo di garantire il diritto ad una vita indipendente alle persone con disabilità permanente e grave limitazione dell'autonomia personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita, non superabili mediante ausili tecnici, le modalità di realizzazione di programmi di aiuto alla persona, gestiti in forma indiretta, anche mediante piani personalizzati per i soggetti che ne facciano richiesta, con verifica delle prestazioni erogate e della loro efficacia". Essa, inoltre, permetteva alle Regioni di prevedere interventi di sostegno alla persona e alla famiglia anche "mediante forme di assistenza domiciliare e di aiuto personale" o l'istituzione di servizi di accoglienza per periodi brevi o di emergenza. A partire proprio dalla L. 162/1998, negli anni le Regioni hanno sperimentato, tra gli altri, anche interventi innovativi quali quelli riferiti alla

¹⁵ Legge 21 maggio 1998, n.162 (modifica la L. 5 febbraio 1992, n.104).

domiciliarità, ad esempio. Poiché a fronte di interventi innovativi sono sopraggiunti anche elementi di criticità non trascurabili (fra tutti, la disparità tra le regioni o la necessità di definire chiaramente la platea degli aventi diritto), nel 2013 si giunge per la prima volta alla formalizzazione delle Linee guida per i progetti di vita indipendente, che risponde alla volontà di promuovere le relative attività su tutto il territorio nazionale.

L'assegnazione delle risorse per i progetti di vita indipendente a valere sul FNA è stata confermata con le Linee Guida del 2018, e negli anni successivi con allocazione delle risorse in misura uguale o crescente¹⁶. Con il DPCM del 21 novembre 2019 sono state pubblicate le Linee di indirizzo per i progetti di Vita Indipendente che, in diversi punti evidenziano il carattere di integrazione con la legge sul Dopo di noi.

Alla base dell'attuazione degli interventi e dell'utilizzo delle risorse, vi è innanzitutto un progetto personalizzato, inteso come "un'azione integrata di misure, sostegni, servizi, prestazioni, trasferimenti in grado di supportare il progetto di vita della persona con disabilità e la sua inclusione, redatto con la sua diretta partecipazione o di chi lo rappresenta, previa valutazione della sua specifica situazione in termini di funzioni e strutture corporee, [...], oltre che a valutazione del contesto ambientale nella sua accezione più ampia" (Linee di indirizzo)¹⁷. Elementi di complementarità, a tale proposito, vanno rinvenuti già a monte del progetto personalizzato, che vede ad esempio il punto di partenza nella valutazione multidimensionale, realizzata in coerenza con quanto indicato nella L. 112/2016. Si prevede anche un budget integrato di progetto che contempli investimenti "modulabili in funzione degli obiettivi raggiunti e consolidati", così come, tra le aree di intervento comuni, si promuove il co-housing, soprattutto rivolto a persone con disabilità senza il necessario supporto familiare, e si auspica un processo di integrazione con gli interventi e le programmazioni del Dopo di noi.

Il legame di complementarità è ribadito ed implementato anche rispetto ai progetti del PNRR, con particolare riferimento alle missioni 5 (Inclusione), componente 2, linea di finanziamento 1.2 "Percorsi di autonomia per persone con disabilità", a titolarità del MLPS, e 6 (Salute). Il bando di febbraio 2022, infatti, prevede la presentazione dei progetti da parte dei territori nell'ambito delle missioni appena citate, coerenti con quanto contenuto nella L. 112/2016. In tale ambito si prevedono interventi finalizzati a favorire la deistituzionalizzazione, nonché servizi a supporto della domiciliarità e della vita indipendente. Stante la natura dell'intervento previsto con le risorse del PNRR Missione 5 misura 1.2 le stesse affiancheranno e potenzieranno gli interventi posti in essere dal Dopo di noi, per poi essere in continuità assicurate sia con risorse nazionali che con risorse europee riguardanti la nuova programmazione 2021-2027.

Un ulteriore documento che riporta interessanti spunti per un'analisi della complementarità è il Piano Nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023. Già nelle prime pagine si legge che

¹⁶ Fino al 2020 i finanziamenti sono cresciuti. Il PNNA 2022-2024 assegna per ciascuna annualità risorse pari a 14,64 milioni di euro.

¹⁷ Linee di indirizzo per i progetti di Vita Indipendente, 2018.

*“...il sistema dei servizi sociali è inserito in un contesto di stretta interdipendenza. Dall’interazione di tali sistemi dipende non solo la qualità del nostro vivere ma anche il grado di competitività dell’intero sistema Paese.”*¹⁸ Integrazione dei sistemi e complementarità dei fondi, dunque, si confermano anche in tal sede come fattori rilevanti per garantire la realizzazione dei percorsi di autonomia e di inclusione delle persone con disabilità e di tutte le persone in generale. Emerge infatti, la *“necessità che, a tutti i livelli della programmazione, si persegua l’integrazione tra politiche sociali e le altre politiche, in particolare quelle sanitarie, dell’istruzione, del lavoro. Le politiche del lavoro assumono considerazione anche in ragione dell’enorme valore inclusivo rivestito dall’esperienza lavorativa nella vita delle persone”*.¹⁹

Uno dei punti cardini sui quali è costruito tale Piano riguarda la necessità di definire i Livelli Essenziali delle Prestazioni in ambito Sociale (LEPS) da tradurre in prestazioni e servizi sociali che consentano una *“dignitosa esperienza di vita”*.²⁰ Il percorso di costruzione dei LEPS, come già illustrato, è stato lungo ed è tuttora in corso; con specifico riferimento alla disabilità, va ricordato che i progetti per il dopo di noi sono stati riconosciuti come LEPS dalla Legge 234/2021 (Legge di Bilancio 2022), mentre, nelle more della definizione di ulteriori LEPS che dovrà concretizzarsi con l’emanazione dei decreti attuativi della riforma della disabilità, si parla ad oggi di obiettivi di servizio e azioni di potenziamento di cui tener conto in ottica di programmazione.

Tale approccio basato sui livelli essenziali manifesta una grande attenzione alla persona, intrecciando anche in questo senso il Piano sociale con il Dopo di noi nel percorso di presa in carico, che vede nella valutazione multidisciplinare e nel progetto individualizzato elementi comuni e imprescindibili, come previsto già da tempo dalla normativa nazionale.²¹

L’integrazione di cui parla il Piano sociale si traduce pertanto nell’adozione *“di un approccio il più possibile integrato nella programmazione dei servizi territoriali”*²², approccio necessario per disciplinare i singoli interventi. La già citata valutazione multidisciplinare prevede ad esempio la costituzione dell’equipe multidisciplinare, che risponde alla necessità di gestire i bisogni complessi nel caso del D.Lgs. 147/2017, e allo stesso tempo *“alle previsioni in attuazione del cd. “dopo di noi” o alle sperimentazioni in materia di vita indipendente o agli indirizzi per la costituzione dei comitati tecnici in materia di collocamento mirato.”*²³

¹⁸ Piano Nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023, pag. 7

¹⁹ Piano Nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023, pag. 8

²⁰ Piano Nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023, pag. 8

²¹ Dalla legge quadro n. 328/2000 fino alla più recente normativa sul sostegno al reddito.

²² Piano Nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023, pag. 43

²³ Piano Nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023, pag. 43

CAPITOLO 2.

GLI INDIRIZZI DI PROGRAMMAZIONE REGIONALE NEL TRIENNIO 2019-2021

NOTA INTRODUTTIVA

Le schede regionali a disposizione per l'analisi della programmazione hanno visto il coinvolgimento di 18 Regioni per il 2019, 17 Regioni per il 2020 e 13 Regioni per il 2021. Per la prima annualità, si è registrata l'assenza della Regione Valle d'Aosta; per la seconda annualità si è aggiunta anche la Regione Molise. Il 2021, invece, presenta diverse assenze ed in particolare non risultano agli atti le programmazioni della Basilicata, della Lombardia, del Molise, dell'Umbria, della Sicilia e della Valle d'Aosta. Si segnala che alcune programmazioni pur già predisposte dalle Regioni non sono state ancora caricate su SIOSS. Ciò evidenzia ancora una volta le difficoltà nell'alimentazione sistematica della piattaforma che è via via comunque in fase di implementazione e superamento.

2.1. QUADRO DI CONTESTO

Le Regioni, rispetto alle annualità in esame (2019, 2020, 2021) e nel quadro di contesto degli indirizzi di programmazione, restituiscono l'elemento della continuità con le precedenti programmazioni, riportando una sintesi dei provvedimenti normativi e di programmazione per l'attuazione della Legge 112/2016 che vanno a disciplinare gli interventi in materia di assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.

Un elemento comune dalla lettura trasversale delle programmazioni regionali e da riportare con attenzione riguarda diversi indirizzi regionali definiti attraverso la partecipazione delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità, del terzo settore e delle associazioni anche nelle fasi di co-progettazione delle azioni progettuali da realizzare nei territori. Il coinvolgimento in alcuni casi è stato su più livelli valorizzando il loro ruolo anche nelle fasi di monitoraggio delle azioni e della soddisfazione delle persone con disabilità coinvolte. Nella definizione delle programmazioni regionali sono stati istituiti tavoli di monitoraggio con i distretti sociali e sanitari e tavoli consultivi di confronto regionali con le amministrazioni comunali, i soggetti del Terzo settore e le organizzazioni di rappresentanza delle Persone con Disabilità.

Lo strumento della co-progettazione, in alcuni casi normato, come per la Regione Lazio²⁴ (annualità 2020), ha portato in evidenza, nei territori che lo hanno adottato e applicato come nella Regione Veneto (annualità 2020), prospettive di maggiore rispondenza dei servizi alle necessità delle

²⁴ Decreto del Presidente della Regione Lazio 27 febbraio 2020, n. T00043 "Nomina dei componenti dell'Osservatorio regionale delle politiche sociali, di cui all'articolo 63, comma 3, della legge regionale n. 11 del 2016."

persone con disabilità e con caratteristiche di flessibilità tali da facilitare eventuali rimodulazioni di interventi per fasi di emergenze e criticità di attuazione.

Altre Regioni come la Regione Toscana (annualità 2019) hanno riportato come fattore rilevante per una presa in carico globale della persona, la co-progettazione pubblico-privato sociale, con lo scopo di raggiungere un punto di equilibrio tra i bisogni di autonomia delle persone, la capacità progettuale del privato e l'interesse di sostenibilità e di appropriatezza dei percorsi del sistema pubblico.

In alcune Regioni, come ad esempio per la Regione Lazio (annualità 2020), l'obiettivo principale da raggiungere è la messa a sistema delle risorse provenienti dalla Legge 112/2016, intese come risorse integrative al sistema degli interventi che tutelano i livelli essenziali di assistenza e le dotazioni dei fondi nazionali, regionali ed europei indirizzati alla disabilità. Il percorso principale che viene seguito in diverse realtà regionali per le programmazioni future interessa la riorganizzazione e qualificazione dell'offerta dei servizi, capovolgendo il paradigma esistente basato sull'erogazione di singole prestazioni sociali e/o sanitarie in modo separato e parcellizzato e attuare invece il modello della presa in carico globale della persona con disabilità mediante la rete integrata dei servizi in collaborazione con tutte le componenti istituzionali coinvolte e il mondo associativo e con la piena partecipazione della persona stessa.

Rispetto a quanto sopra riportato per altre Regioni, come la Toscana (annualità 2019-2020), all'interno del proprio Piano Sanitario e Sociale Regionale, si dà particolare attenzione alle persone con disabilità, con la finalità di sostenere e valorizzare la centralità della persona, sviluppandone le capacità esistenti e le potenzialità di crescita, in una logica diversa dal puro assistenzialismo attuato con l'erogazione delle prestazioni, ma orientata allo sviluppo e al raggiungimento della massima autonomia possibile, della vita indipendente e della personalizzazione degli obiettivi degli interventi socio-sanitari.

In alcune esperienze regionali l'utilizzo dello strumento della co-progettazione ha permesso, inoltre, di sviluppare e radicare anche le progettualità presenti nei territori, rispetto all'emergenza sanitaria da Covid -19 che, come noto, aveva comportato la sospensione di attività (tra cui i soggiorni brevi per l'autonomia e iniziative per il Durante noi).

Rispetto a quanto sopra detto, diverse Regioni hanno infatti rappresentato che, nella gestione della fase di emergenza sanitaria, sono stati attivati molti incontri da remoto anche con le Associazioni delle persone con disabilità e con il coinvolgimento attivo del Terzo settore attraverso la stipula di accordi di programma e di protocolli di intesa che hanno permesso di ottenere utili soluzioni con buoni risultati a favore degli utenti.

2.2 L'INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA E GLI AMBITI TERRITORIALI DI CUI ALL'ARTICOLO 23, COMMA 2, DEL D.LGS. 15 SETTEMBRE 2017, N. 147

Le Regioni, rispetto alla disciplina attuativa dell'integrazione socio-sanitaria, evidenziano, anche nei propri piani di "Riordino del sistema regionale integrato degli interventi e servizi sociali", come l'integrazione socio-sanitaria trovi la sua massima applicazione nella dimensione distrettuale. Il Distretto socio-sanitario viene, pertanto, considerato come l'ambito di integrazione tra le funzioni socio-sanitarie afferenti al comparto sociale e sanitario in cui viene garantita la presa in carico congiunta della persona con disabilità grave priva del sostegno familiare.

In alcune Regioni vengono evidenziate modalità organizzative di accesso alla rete locale attraverso l'istituzione di specifici interventi come, ad esempio, per la Regione Liguria (annualità 2020) che ha previsto uno "Sportello di cittadinanza" con il compito di erogare le prestazioni sociali di base di informazione, consulenza, servizio sociale professionale, assistenza domiciliare, sostegno socioeducativo, aiuto personale e familiare attraverso l'Unità Operativa Multiprofessionale.

In diverse esperienze regionali come a titolo esemplificativo nella Regione Friuli Venezia Giulia (annualità 2019-2020-2021) e nel Veneto (annualità 2019), l'assistenza sociosanitaria integrata viene erogata utilizzando lo strumento della progettazione personalizzata, predisposta sulla base di valutazioni multidimensionali e di approcci multidisciplinari, realizzati nei contesti naturali di vita delle persone e orientati all'inclusione sociale, alla partecipazione e alla personalizzazione della risposta.

L'adozione di Linee guida regionali risulta essere uno degli strumenti utili alla definizione di un percorso di integrazione socio-sanitaria attraverso il coordinamento delle reti coinvolte e il coinvolgimento della famiglia e delle comunità di riferimento della persona con disabilità nei processi di presa in carico.

Dalla lettura trasversale emerge, inoltre, la necessità, come ad esempio per la Regione Veneto (annualità 2019), di rafforzare l'integrazione sociosanitaria, individuando percorsi omogenei volti a costruire un modello che sia in grado di migliorare le prestazioni e i processi già presenti, garantendone una gestione coordinata ed integrata secondo le particolarità e le esigenze territoriali.

Dalle programmazioni regionali emerge inoltre, in linea con quanto riportato nel Piano Nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023 e nel Piano per la non autosufficienza 2022-2024, come anche i PUA siano stati individuati, vedi a titolo esemplificativo la Regione Sicilia (annualità 2019), la Regione Lazio e la Regione Sardegna (annualità 2020), e la Regione Abruzzo (annualità 2021) come dispositivi di integrazione socio sanitaria e intesi come raccordo operativo tra i soggetti della rete dei servizi con un approccio multiprofessionale e integrato ai bisogni della persona con disabilità grave priva del sostegno familiare.

Altro strumento indispensabile al raggiungimento di una effettiva integrazione socio-sanitaria è il Piano di Zona, come ad esempio per la Regione Sicilia (annualità 2019) e la Regione Campania

(annualità 2019), inteso come documento programmatico fondamentale per la definizione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali del territorio.

In tale quadro di contesto e dai riferimenti normativi e programmatori delle Regioni si evince l'intenzione di implementare e valorizzare l'attuale sistema dei servizi sociali e socio-sanitari, della formazione e del lavoro attraverso il coinvolgimento del terzo settore e del privato sociale, sviluppando una progettazione personalizzata in grado di incidere sui bisogni della persona con disabilità, della sua famiglia, sull'accompagnamento verso l'autonomia e sulla sua piena inclusione nella comunità.

2.3 VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE

Come previsto, le amministrazioni regionali, all'interno dei propri indirizzi di programmazione predisposti per le annualità in esame (2019 e, dove pervenuti, 2020 e 2021), hanno fatto riferimento alla propria normativa regionale e/o indicato le modalità di regolamentazione prescelte per l'individuazione delle équipe addette ad effettuare la valutazione multidimensionale secondo i principi della valutazione bio-psico-sociale e in coerenza con il sistema di classificazione ICF. Da una analisi trasversale di quanto indicato all'interno degli indirizzi di programmazione dei diversi contesti regionali, emerge come in alcune regioni la valutazione multidimensionale attraverso équipe multidisciplinari sia una realtà consolidata che ha radici in disposizioni regionali che hanno legiferato in attuazione della normativa nazionale da oltre un ventennio (quali ad esempio il Friuli-Venezia Giulia che già con L.R. 41 del 1996 ha definito ruoli e compiti dell'équipe in attuazione della L. 104/1992) o la Regione Marche (L.R. 18/96).

La necessità di aderire alle disposizioni della Legge 112/2016 e alle successive indicazioni contenute nei decreti (attuativi e di riparto delle risorse) ha fornito una spinta all'individuazione di soluzioni specifiche anche nei contesti in cui in precedenza la piena operatività delle équipe non fosse stata completamente realizzata su tutto il territorio regionale. Per esempio, nella programmazione 2019, il Lazio riportava la costituzione di équipe specificamente dedicate alla valutazione e predisposizione dei progetti sul "dopo di noi". Laddove, come ad es. in Molise (2019), non è presente una normativa regionale in materia, per la valutazione si è fatto riferimento alle procedure impiegate negli interventi per la non autosufficienza.

La normativa regionale o indirizzi attuativi definiscono spesso anche le procedure condivise e gli strumenti utilizzabili dalle équipe per raccogliere gli elementi necessari ad una adeguata valutazione in ottica bio-psico-sociale. La scala più menzionata nelle programmazioni regionali esaminate è la Scheda di Valutazione Multidimensionale del Disabile (Sva.M.Di - indicata da Abruzzo, Basilicata, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia, Umbria e Veneto), utilizzata da sola oppure in associazione ad altre scale di valutazione a seconda delle Regioni; non mancano, tuttavia, altri esempi di strumenti di rilevazione adottati a livello regionale con l'obiettivo di pervenire ad una modulistica unica per la

valutazione ma anche per la progettazione nel contesto dell'accesso al "Dopo di Noi" in esame, come ad esempio è avvenuto nella Regione Sardegna (DGR 38/18 del 24/07/2018), oppure per sperimentare l'utilizzo di strumenti diversi, come descritto nelle programmazioni della Regione Friuli-Venezia-Giulia (2019,2020,2021), la quale ha avviato in questo contesto la sperimentazione dello strumento "questionario sulle Condizioni di vita della persona con disabilità" (Q-VAD), rendendolo obbligatorio nella valutazione di tutte le persone con disabilità accolte nei servizi residenziali e semiresidenziali e destinatarie dei progetti finanziati con L. 112/2016. Anche in altri contesti regionali, come quello della Lombardia, non si esclude la possibilità di utilizzare sistemi volti alla valutazione dei domini relativi alla qualità della vita in aggiunta a quelli già in uso. La Regione Puglia, nelle programmazioni 2019, 2020 e 2021, individua il contesto operativo del Piano regionale per il "Dopo di noi" come quello più adatto per attuare sperimentazioni in collaborazione con le UVM al fine di realizzare il progetto individuale di vita previsto dall'art.14 della L. 328/00 quale strumento per individuare specifici sostegni e interventi per il miglioramento della qualità di vita e introdurre elementi di innovazione anche rispetto agli strumenti di valutazione utilizzati. Anche la Regione Sicilia, nella programmazione 2020, ritiene opportuno avviare la sperimentazione di nuovi sistemi di valutazione capaci di permettere una migliore lettura combinata di tutti i fattori che interagiscono per determinare il funzionamento di un individuo sempre utilizzando il linguaggio condiviso dell'ICF.

Questi sono solo alcuni esempi, non esaustivi, di quanto i diversi sistemi regionali si stiano muovendo nella direzione dell'adozione di procedure sempre più uniformi ed orientate a ridare centralità alla persona con disabilità e alle sue preferenze e aspettative.

A tal proposito, occorre inoltre ricordare (come già indicato nel cap.1) che l'intervenuta legge delega al Governo in materia di disabilità (L. 227/2021), prevede che il Governo sia delegato ad adottare "... uno o più decreti legislativi per la revisione e il riordino delle disposizioni vigenti in materia di disabilità (...) al fine di garantire alla persona con disabilità di ottenere il riconoscimento della propria condizione, anche attraverso una valutazione della stessa congruente, trasparente e agevole che consenta il pieno esercizio dei suoi diritti civili e sociali, compresi il diritto alla vita indipendente e alla piena inclusione sociale e lavorativa, nonché l'effettivo e pieno accesso al sistema dei servizi, delle prestazioni, dei trasferimenti finanziari previsti e di ogni altra relativa agevolazione, e di promuovere l'autonomia della persona con disabilità e il suo vivere su base di pari opportunità con gli altri, nel rispetto dei principi di autodeterminazione e di non discriminazione". Inoltre, i relativi decreti legislativi dovranno intervenire anche nell'ambito "c) valutazione multidimensionale della disabilità, realizzazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato".

Tale tema è attualmente oggetto di uno dei Tavoli tecnici di lavoro, istituito con decreto del Ministro per le Disabilità il 03 aprile 2023.

Come indicato nel già menzionato decreto del 23 novembre 2016, all'art. 2, "...Nelle more della revisione delle procedure di accertamento della disabilità e della definizione di strumenti nazionali di valutazione (...), la valutazione multidimensionale della disabilità analizza le diverse dimensioni del funzionamento della persona con disabilità in prospettiva della sua migliore qualità di vita...".

Mantenendo i punti fermi previsti dalla disposizione normativa della L. 112/2016 e dai successivi relativi decreti, le Regioni hanno declinato ciascuna a proprio modo la pluralità di compiti che vengono affidati alle équipe multiprofessionali (anche nominate multidisciplinari) e la loro specifica composizione. Rispetto a quest'ultimo aspetto, in diversi contesti viene indicata una équipe base, costituita al minimo dalla componente sociale e da quella sanitaria, ampliabile all'occorrenza, mentre in altri è esplicitamente previsto che le équipe siano costituite da un numero più cospicuo di professionisti con competenze diverse e afferenti a più strutture (ad es. medico, infermiere, assistente sociale, incardinati nel servizio sanitario, e professionalità sociali afferenti all'ambito territoriale/comune di riferimento del beneficiario). La valutazione effettuata dalla équipe multidisciplinare (che può assumere denominazione diversa a seconda delle Regioni) può essere preceduta da una prima fase di raccolta di informazioni e di prevalutazione dei requisiti di accesso alla misura e/o di prima valutazione del bisogno, anche al fine di individuare meglio le figure da integrare nell'équipe stessa.

Tali équipe possano essere integrate anche da chi, fattivamente, si occuperà della realizzazione del progetto personalizzato (come, ad esempio, l'assistente domiciliare del soggetto interessato, i prestatori di attività di volontariato a beneficio del soggetto, operatori del servizio di collocamento mirato ecc., come ad esempio nella Programmazione 2021 della Regione Abruzzo).

La definizione / predisposizione del progetto personalizzato rientra nei compiti attribuiti all'équipe stessa, sebbene in alcuni contesti – come ad esempio in Umbria - è previsto che il progetto possa, eventualmente, essere elaborato con l'apporto del consulente alla pari e/o di enti del terzo settore.

2.4 PROGETTO PERSONALIZZATO

Anche per quanto riguarda il progetto personalizzato (che rimanda alla definizione del progetto individuale previsto dalla L. 328/2000) esistono una serie di elementi comuni, che sono trasversali e indicati dalle diverse programmazioni regionali e che possono essere sinteticamente riepilogati nella necessità di definire gli specifici sostegni di cui la persona con disabilità grave ha bisogno, di dare centralità alla persona con disabilità e ad eventuali figure di supporto familiare nel processo di valutazione e di costruzione del progetto personalizzato; di tenere in debito conto i desideri, le preferenze e le aspettative della persona stessa, di individuare un case manager, di prevedere fasi di monitoraggio, valutazione e revisione della progettualità.

Al di là degli elementi comuni, i progetti personalizzati assumono denominazioni diverse nei vari territori. In alcuni casi, come nel Lazio, ma anche in Sardegna o in Veneto, questi si sovrappongono concettualmente e fattivamente ad altri strumenti quali il PAI (Piano assistenziale individualizzato), oppure sono ricompresi nel più ampio "progetto di vita" (Puglia, Toscana), mantenendo comunque le caratteristiche previste dalla normativa. In Liguria, in riferimento alle modalità di definizione dei progetti personalizzati si citano il Piano Individualizzato di Assistenza (PIA) e il Piano Riabilitativo

Individuale (PRI). In Toscana il progetto personalizzato assume la denominazione di Progetto assistenziale Personalizzato (PAP) ma questo è poi ampliato, come detto, in riferimento al Progetto di Vita. In Emilia-Romagna si prevede la formulazione di un “Progetto Individuale di vita e di Cure (PIVEC)”.

Nelle descrizioni si sottolinea come il progetto individualizzato non sia da intendersi come l’insieme dei singoli interventi specialistici ritenuti necessari in base alle esigenze della persona con disabilità, ma debba assumere le caratteristiche di un progetto di vita, inteso come spazio da condividere tra tutti i soggetti coinvolti nella definizione delle possibilità e delle prospettive complessive, in relazione ai desideri, alle potenzialità della persona e alle possibilità di sostegno (ad es. come messo in luce nella programmazione della Basilicata del 2019 e 2020).

In più di un caso (ad es. Regione Campania; Regione Sardegna) è previsto che ad un primo progetto personalizzato segua la redazione di un progetto esecutivo che dettagli operativamente quanto definito all’interno del primo documento.

Nel contesto della progettazione personalizzata assume un ruolo determinante la figura del *case manager*, chiamato in causa sia nel ruolo di riferimento per la persona con disabilità ma anche a garanzia del coordinamento fra le professionalità e i servizi coinvolti nonché come figura di impulso e di monitoraggio nella effettiva realizzazione del progetto e della sua eventuale revisione.

In alcune regolamentazioni regionali viene indicato anche un orizzonte temporale minimo del progetto personalizzato che può variare a seconda dei territori.

2.5 BUDGET DI PROGETTO

Nelle descrizioni presenti all’interno della maggior parte delle programmazioni regionali, il tema del budget di progetto è inserito spesso come inciso all’interno della trattazione più ampia del tema del progetto personalizzato, riportando quasi sempre la definizione stessa presente nel richiamato DM del 23 novembre 2016 il quale prevede che *“Il progetto personalizzato contiene il budget di progetto, quale insieme di tutte le risorse umane, economiche, strumentali da poter utilizzare in maniera flessibile, dinamica ed integrata”*.

In più di una Regione il riferimento al budget di progetto si rifà al concetto di budget di salute e al concetto di salute come diritto intorno al quale costruire le risposte più adatte a favorire una buona qualità di vita, anche attraverso l’integrazione di diverse risorse finanziarie.

Tale impostazione dovrà tener conto degli attuali indirizzi che costruiscono il sistema intorno ad una integrazione socio-sanitaria che si muove partendo da un’analisi degli effettivi bisogni sociali e dal contesto sociale della persona con disabilità, per costruirle intorno il sistema di interventi anche di natura sanitaria volti alla sua maggiore integrazione sociale. È in primo luogo una questione di prospettiva nell’affrontare il fenomeno.

Anche per il budget di progetto sono presenti denominazioni differenti nelle diverse realtà territoriali. In Liguria, ad esempio, tale budget è definito “Dote di cura” ed è parte integrante del Piano Assistenziale individualizzato e costituisce quindi lo strumento gestionale per la realizzazione delle attività sociosanitarie. Spetta all’equipe multiprofessionale il compito di definirlo ed articolarlo.

Un fattore fondamentale da mettere in evidenza che compare nelle programmazioni di diverse realtà regionali, sebbene non in tutte, è quello del budget di progetto come elemento di ricomposizione di tutti gli interventi e di tutte le componenti e le risorse che ruotano intorno alla persona, di cui, quindi, le risorse del Fondo L. 112/16 rappresenterebbero solo una parte di un insieme più ampio. All’interno del ventaglio delle declinazioni regionali, in Regione Piemonte viene invece specificato, per tutte e 3 le annualità considerate, che in base ad una specifica DGR (47-5478 del 3.8.2018), *la definizione e l’articolazione del budget di progetto devono essere finalizzate alla realizzazione di programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo di competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile, delimitandone così i confini.*

2.6 LE MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI

Dall’analisi delle programmazioni regionali relative alle annualità 2019-2020-2021, emerge una situazione delimitata, per così dire, agli indirizzi contenuti nel DM 23 novembre 2016. Il decreto attuativo già all’art. 4, nei commi 2 e 3, ha indicato in modo alquanto dettagliato il target di beneficiari ai quali sono rivolti gli interventi della Legge Dopo di noi e il criterio di accesso per l’individuazione degli stessi, nell’intento di garantire il rispetto del principio di equità e ragionevolezza. Si prevede, infatti, che a beneficiare degli interventi e dei servizi siano le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare e, in particolare al comma 2, si legge che *“...L’accesso alle misure a carico del Fondo è prioritariamente garantito alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare che in esito alla valutazione multidimensionale, di cui all’articolo 2, comma 2, necessitano con maggiore urgenza degli interventi di cui al presente decreto. Nel valutare l’urgenza si tiene conto delle limitazioni dell’autonomia, dei sostegni che la famiglia è in grado di fornire, della condizione abitativa ed ambientale, nonché delle condizioni economiche della persona con disabilità e della sua famiglia...”*. Sulla base di quanto delineato nel comma 2, a seguire il comma 3 definisce comunque una priorità di accesso con riferimento alle persone con disabilità grave che si trovino in specifiche condizioni:

a. persone con disabilità grave mancanti di entrambi i genitori, del tutto prive di risorse economiche reddituali e patrimoniali, che non siano i trattamenti percepiti in ragione della condizione di disabilità;

- b. persone con disabilità grave i cui genitori, per ragioni connesse, in particolare, all'età ovvero alla propria situazione di disabilità, non sono più nella condizione di continuare a garantire loro nel futuro prossimo il sostegno genitoriale necessario ad una vita dignitosa;*
- c. persone con disabilità grave, inserite in strutture residenziali dalle caratteristiche molto lontane da quelle che riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa familiare, come individuate all'articolo 3, comma 4."*

In linea generale, si può affermare che le schede di programmazione che le regioni hanno presentato per tutte le annualità evidenziano una sostanziale coerenza con gli indirizzi di novembre 2016, indicando talvolta ulteriori riferimenti che, a partire dal criterio della *maggior urgenza*, implicano la necessità di considerare elementi specifici che emergano a seguito della valutazione multidimensionale - effettuata secondo i principi della valutazione bio-psico-sociale e propedeutica alla stesura di un progetto personalizzato sostenuto da un corrispondente budget di progetto - per valutare l'accesso dei beneficiari.

Entrando maggiormente nel merito, si segnala infatti la presenza, anche se sporadica, di elementi di programmazione regionale che rimandano *alla valutazione multidimensionale del bisogno la definizione di ulteriori criteri di selezione* (Sardegna).

Nella maggior parte delle Regioni, per la definizione dei beneficiari viene esplicitato il riferimento alla Legge 104/1992 - oltre che alla L. 112/2016 - che all'art. 3 illustra la condizione che definisce la disabilità grave.²⁵

L'Emilia Romagna nella sua programmazione dal 2019 prevede, coerentemente con la Legge 112/2016, "che i Comuni e le Aziende USL potranno promuovere progetti rivolti a persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, anche indipendentemente dai criteri di priorità di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 4," nel caso in cui in tali progetti il beneficiario metta a disposizione per sé e per altre persone con disabilità la propria abitazione o altre risorse, per una convivenza in piccoli gruppi; tale aspetto è trattato nel medesimo intento anche nell'atto programmatico della Regione Umbria (2020). Riferimento simile si trova anche per la Regione Toscana, nella cui programmazione si legge che "nel caso di specifici beneficiari indicati dalla forma di comodato gli interventi vengano erogati indipendentemente dai criteri di priorità di cui ai commi 2 e 3 del medesimo art. 4 e sopra richiamati".

In altre aree geografiche, viene anche segnalato che "ogni territorio valuta costantemente la progettualità in essere e sulla base di eventuali uscite dal progetto di beneficiari per vari motivi e sulla base dei budget di progetto, possono essere inseriti nuovi soggetti richiedenti", mantenendo anche in tal caso il riferimento al criterio della maggior urgenza e subordinando la scelta dei nuovi soggetti ad una valutazione in un apposito tavolo di concertazione (es. Marche, Lombardia), ma, in

²⁵ Art. 3 comma 3: Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.

ogni caso, garantendo la priorità di accesso secondo quanto indicato all'art. 4 co.3 del decreto del 2016. Si segnala che alcune Regioni hanno previsto nella loro programmazione più recente revisioni periodiche dei PAI finanziati a valere sull'FNA per valutare un passaggio diretto al Dopo di Noi (es. Liguria 2021). Allo stesso modo, alcuni documenti programmatici affermano che "il progetto personalizzato deve essere garantito negli anni, fatta salva la rimodulazione al sopravvenire di nuove esigenze personali che determinano la necessità di aggiornare periodicamente il progetto" (es. Lazio 2020). La continuità degli interventi con il progetto di vita viene garantita anche al compimento del 65° anno di età, "evitando revisioni del progetto individuale basate esclusivamente sul criterio anagrafico, quali il trasferimento in strutture per anziani al compimento del 65° anno di età" (es. Emilia Romagna 2019/20/21).

In alcuni territori, fermo restando il criterio della maggiore urgenza valutato in base agli elementi previsti nell'art. 4 co.2 per l'accesso ai fondi Dopo di Noi, la valutazione effettuata dalle équipe multidisciplinari è condotta in sinergia con l'ente erogatore e il personale che prenderà in carico la persona. A seguito di tale valutazione, vengono individuate e definite le prestazioni necessarie per la persona, nell'ambito degli interventi del Dopo di noi, "in una logica di appropriatezza ed efficacia della presa in carico" (es. Lombardia 2019-2020).

Si evidenzia, inoltre, che le Regioni Calabria e Toscana nella programmazione triennale dichiarano che, oltre la valutazione dell'urgenza, anche la capacità economica familiare "sarà elemento per l'accesso agli interventi a valere sul Fondo"; l'Abruzzo specifica che "la condizione economica meno vantaggiosa può determinare priorità d'accesso al Fondo in questione solo a parità di condizioni e in caso di risorse insufficienti".

Inoltre, alcune osservazioni vanno declinate in merito alle modalità definite dalle amministrazioni regionali per indirizzare la selezione dei beneficiari, al fine di completare il quadro di riferimento entro cui i soggetti debbano e possano muoversi nell'attuazione degli interventi, garantendo l'accesso ai servizi secondo il criterio di maggiore urgenza.

Generalmente, le richieste dei benefici previsti dal Fondo vengono individuate attraverso appositi Avvisi di Ambito per l'adesione al progetto, rivolti alle persone con disabilità e alle loro famiglie o tutori legali, pubblicati dai comuni capofila degli Ambiti. A seguito di tale avviso, per la cui diffusione e informazione sono coinvolti anche i servizi sociosanitari, le associazioni e il terzo settore, vengono creati presso gli Ambiti degli elenchi aperti e aggiornabili con successive domande (es. Lazio 2019/20). Il processo di individuazione dei beneficiari prosegue con la valutazione multidimensionale in ottica bio-psico-sociale e l'elaborazione del progetto personalizzato che prevede misure, sostegni, servizi e quant'altro possa sostenere il progetto di vita della persona con disabilità e la sua inclusione. Al termine, l'ambito procede con la selezione dei beneficiari secondo il criterio della maggiore urgenza. A seguire, dopo la verifica dei requisiti formali, la persona è contattata dall'équipe integrata per la verifica di quanto previsto dalla normativa, e dalle lettere a), b), c), nonché per la stesura del piano assistenziale.

Per la valutazione delle persone con disabilità grave, diverse regioni utilizzano la scheda SVa.M.Di, che fornisce informazioni circa le funzioni e le strutture corporee, gli elementi che aiutano o

ostacolano la partecipazione attiva, il contesto ambientale e alcuni ambiti hanno affiancato, a tale scheda, ulteriori strumenti di rilevazione.

In alcune Regioni è previsto un meccanismo a sportello, che permette ai potenziali beneficiari di presentare il progetto in qualsiasi momento dell'anno. La regione Liguria, ad esempio, nelle tre annualità ha previsto l'accogliibilità delle domande in base all'ordine cronologico, con priorità agli istanti con un ISEE pari o inferiore a 25.000,00 euro.

Nella fase del processo che riguarda la valutazione multidimensionale, viene evidenziato che è opportuno e necessario coinvolgere la famiglia fin dalla presa in carico, anche anticipandola per utilizzare al meglio le energie dei genitori ancora presumibilmente giovani: così facendo, si ribadisce che il "precoce accompagnamento delle giovani famiglie nella costruzione di una cornice consapevole di necessità, bisogno e potenzialità per i propri figli, è indispensabile per una buona riuscita del progetto personalizzato e per garantire un'effettiva continuità nel percorso di vita anche successivamente al venir meno delle figure genitoriali" (es. Friuli Venezia Giulia 2021).

Un caso particolare riguarda la Regione Lazio che, per garantire una più corretta individuazione della popolazione avente diritto, ha istituito, a partire dall'anno 2021, un nuovo documento di programmazione territoriale, denominato *Piano di programmazione territoriale del durante e dopo di noi* - formulato dai distretti sociosanitari, dalla ASL e dagli enti del terzo settore del territorio di riferimento - in cui sarà necessario esplicitare anche i dati del fabbisogno emerso e da far emergere. Tale Piano dovrà contenere "i dati della popolazione avente diritto con carattere di priorità, in particolare di coloro che risultano inseriti in strutture residenziali dalle caratteristiche molto lontane da quelle che riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa familiare, come individuate all'articolo 3, comma 4, della Legge n. 112/2016".

Infine, se in base alla legge, gli interventi del Dopo di Noi sono riservati a beneficiari di norma maggiorenni, la legge stessa garantisce ad eventuali beneficiari minorenni in procinto di diventare maggiorenni la possibilità di attivare sostegni e interventi che accompagnino gradualmente la fuoriuscita dal contesto di provenienza, secondo quanto previsto nel DM del 2016, art. 5, comma 4, lett. a) (es. Lazio 2020, Friuli-Venezia Giulia 2021).

2. 7 INTERVENTI E SERVIZI PROGRAMMATI E FINANZIATI

La programmazione degli interventi in materia di politiche sociali è di esclusiva competenza delle Regioni, pertanto, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge oggetto di questa relazione, nonché come richiesto in sede di attuazione dall'articolo 6, comma 1, del D.M. 23 novembre 2016, "*le Regioni adottano indirizzi di programmazione per l'attuazione degli interventi e dei servizi*", comunicati al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che ne valuta la coerenza con le finalità del decreto.

Le regioni devono provvedere annualmente ad inoltrare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l'atto di programmazione relativo alle singole annualità di riferimento, così come adottato con gli opportuni atti amministrativi regionali. Le programmazioni su cui si basa questa relazione riguardano le annualità 2019-2020-2021 con riferimenti anche alle programmazioni precedenti di cui si sono già illustrati gli andamenti nella prima e nella seconda Relazione al parlamento (2016-2017-2018).

Le programmazioni Regionali devono essere inviate al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per la verifica della coerenza delle stesse con le finalità del Fondo. Per alcune Regioni la verifica non ha dato subito un esito positivo ma ha chiesto una interlocuzione con le amministrazioni regionali che ha portato alla richiesta di chiarimenti e specifici approfondimenti.

L'articolo 5 del DM 23 novembre 2016 prevede che "A valere sulle risorse del Fondo possono essere finanziati i seguenti:

A) Percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione di cui all'articolo 3, commi 2 e 3;

B) Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4;

C) Programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile, di cui all'articolo 3, comma 5, e, in tale contesto, tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, di cui all'articolo 3, comma 6;

D) Interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4, mediante il possibile pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità;

E) In via residuale, interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extrafamiliare, di cui all'articolo 3, comma 7".

I suddetti interventi e servizi sono programmati e costruiti sia per soddisfare i bisogni abitativi dei beneficiari (interventi di tipo b) o d)), attraverso finanziamenti di modelli di domiciliarità innovativa, di connettività sociale, assistive e di *ambient assisted living* ovvero soluzioni abitative sperimentali realizzate in alloggi di civile abitazione, gruppi appartamento, soluzioni di co-housing o analoghi, comprese tutte le spese relative al personale, ai costi di gestione ed ai servizi necessari a supportare la domiciliarità per le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, sia per l'inserimento in un contesto più ampio volto a garantire il pieno sviluppo e la piena valorizzazione delle competenze della persona così da pervenire all'autonomia del beneficiario e alla sua inclusione. In particolare, è per questo che i progetti personalizzati sono condivisi, ove appropriati, con i competenti servizi per il collocamento mirato, di cui alla Legge n. 68 del 1999, ed includono la possibilità di inserimento in programmi di politiche attive del lavoro, anche nella forma di tirocini

finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, di cui all'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 22 gennaio 2015.

Quanto ai contenuti degli indirizzi programmatici presentati dalle Regioni la distribuzione delle risorse tra le tipologie di intervento presenta una certa variabilità territoriale e temporale. Nella media nazionale del totale delle risorse trasferite alle Regioni le tipologie di intervento su cui maggiormente si è concentrata la programmazione regionale sono i percorsi di autonomia (che comprendono sia i percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, di cui art. 3, commi 2 e 3, che i programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile, programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e sviluppo delle competenze per favorire l'autonomia, anche attraverso tirocini per l'inclusione sociale (art. 3, comma 6)) sui quali le regioni hanno destinato in media il 44% delle risorse. Gli interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4 sono stati finanziati in media con il 34% delle risorse disponibili. Le regioni hanno destinato mediamente il 18% delle risorse agli interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4, mediante il possibile pagamento degli oneri di acquisto di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità. Residuale ma presente è il 5% di finanziamento per gli interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extra-familiare, di cui all'articolo 3, comma 7.

Nel primo anno di programmazione (il 2016) le regioni hanno concentrato una percentuale più elevata (32%) delle risorse assegnate per finanziare la componente infrastrutturale degli interventi prevista dalla Legge 112/2016, percentuale che diminuisce di 9 punti per il 2017, e di altri 12 punti nel 2018. È nel 2019 che le regioni decidono di investire di più sulle soluzioni alloggiative riportando la percentuale, seppur sempre di otto punti inferiore rispetto al 2016, fino al 17% rispetto al 11% dell'anno precedente, risalendo nei due anni successivi (17% nel 2019 e 15% nel 2020) per poi riscendere al 10% del 2021. A fronte di questo calo vediamo un incremento di finanziamento, seppur inferiore, distribuito tra gli investimenti legati ai percorsi di autonomia e di accrescimento della consapevolezza e dei percorsi a sostegno della residenzialità che crescono passando dal 38% del 2016 al 46% del 2018 crescendo di 8 punti percentuali, calando nel 2019 di 3 punti percentuali per poi risalire nel 2020 per arrivare al 49% del 2021; rispetto ai percorsi di sostegno alla residenzialità le percentuali di investimento salgono rispetto al 2016 di otto punti percentuali rispetto al 2017, di undici nel 2018 per assestarsi al 35% per gli anni successivi. (Figura 1).


È opportuno premettere leggendo i dati appena riportati che, in linea generale, le regioni si sono orientate nella programmazione degli interventi destinando le risorse su alcune linee di intervento piuttosto che in altre, sulla base sia delle programmazioni precedenti che con riguardo alle nuove necessità emerse via via che la misura viene progressivamente attuata. La variabilità degli interventi emerge con chiarezza specialmente negli anni 2020-2021. È da fare una precisazione riguardante la Valle d'Aosta la quale dopo interlocuzioni con il Ministero ha chiesto ed ottenuto di riprogrammare

le risorse per le annualità 2016, 2017 e 2018 decidendo di investire le risorse per finanziare gli interventi di accrescimento della consapevolezza per tutte e tre le annualità. Anche il Piemonte, la Puglia e l’Abruzzo hanno chiesto ed ottenuto, a seguito di parere favorevole dell’amministrazione centrale, di riprogrammare le risorse, per cui il Piemonte ha riprogrammato un residuo del 2016 finanziando gli interventi a), b), c) ed e); la Puglia ha riprogrammato residui di risorse delle annualità 2016, 2017, 2018, 2019 finanziando gli interventi ricondotti alle lettere a), b) del DM 2016; l’Abruzzo ha riprogrammato residui di risorse delle annualità 2016, 2017 e 2018 per finanziare interventi di cui alle lettere a), b), c), d).

Sono in corso di definizione le richieste di riprogrammazioni delle regioni Lombardia ed Umbria. Anche la Sardegna ha manifestato interesse a riprogrammare anche se finora non ha finalizzato gli atti relativi.

Quanto appena segnalato evidenzia lo sforzo che alcune regioni hanno messo in atto ritardando la programmazione su alcune misure piuttosto che su altre, proprio al fine di favorire positivamente l’andamento della spesa e la concreta attuazione della Legge. Le ricadute di queste scelte strategiche potranno essere apprezzate in pieno nel corso del prossimo anno.

Figura 1 - Distribuzione Risorse del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare per tipologia di intervento, come da programmazione. Annualità 2016-2021 (v.%).




Fonte: Elaborazioni INAPP 2023 su dati del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Nelle Figura 2 -Figura 3 -Figura 4 eFigura 5 viene illustrato come per le annualità 2018-2021, l’andamento della ripartizione degli investimenti tra gli interventi previsti dalla norma presenta una certa variabilità territoriale: nel 2018 la Campania, la Lombardia e il Molise finanziano i percorsi di sostegno alla residenzialità per più del 50% delle risorse loro erogate; il Friuli Venezia Giulia e la Val d’Aosta dedicano le risorse ai percorsi di accompagnamento per l’uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione per quasi la totalità dell’importo; il Lazio, il Piemonte,


l’Abruzzo, l’Emilia Romagna, la Toscana e il Veneto ne impegnano poco più della metà; la Calabria e la Puglia per il 40% investono in infrastrutture.

Figura 2 - Distribuzione Risorse del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare per tipologia di intervento, come da programmazione. Annualità 2018 (v.a. in milioni di euro)



Fonte: Elaborazioni INAPP 2023 su dati del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Figura 3 - Distribuzione Risorse del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare per tipologia di intervento, come da programmazione. Annualità 2019 (v.a. in milioni di euro)




Fonte: Elaborazioni INAPP 2023 su dati del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Per il 2019 il Piemonte, il Friuli-Venezia Giulia e la Liguria, hanno scelto di non utilizzare le risorse per finanziare gli interventi infrastrutturali perché già finanziati negli anni precedenti, mentre la Puglia ne dedica quasi il 50%. L’Abruzzo, il Friuli Venezia Giulia, l’Emilia Romagna, il Lazio, la Liguria, il Piemonte e il Veneto in continuità con l’anno precedente hanno deciso di impegnare tra il 50 e il 60% delle risorse sui percorsi di autonomia. La Lombardia come l’anno precedente si concentra sui percorsi per sostegno alla residenzialità.

Per il 2020 le regioni presentano una programmazione degli investimenti in linea con gli anni precedenti, le uniche eccezioni le troviamo per la Toscana che impegna il 60% delle risorse sui percorsi per sostegno alla residenzialità, la Basilicata che impegna il 70% del finanziamento per i percorsi di autonomia e l’Emilia-Romagna e il Friuli che programmano di investire nei percorsi per sostegno alla residenzialità per il 45% delle risorse in contro tendenza con il 2019.

Per il 2020 l’Abruzzo e la Lombardia hanno previsto di impegnare una quota (circa il 19%) di finanziamento per coprire le spese sostenute nell’anno della pandemia.

Figura 4 - Distribuzione Risorse del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare per tipologia di intervento, come da programmazione. Annualità 2020 (v.a. in milioni di euro)




Fonte: Elaborazioni INAPP 2023 su dati del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Si sottolinea che l’analisi rappresentata nei grafici sopra riportati non tiene conto delle riprogrammazioni, per esigenze redazionali (Figure 1-3).

Le Regioni che hanno presentato la programmazione per il 2021 prevedono di investire sugli interventi in continuità con le programmazioni precedenti con piccoli scostamenti, in special modo rispetto agli interventi infrastrutturali e ai percorsi per pronto intervento. Solo il Lazio ha indicato

un importo specifico per gli obiettivi di servizi, le restanti regioni hanno individuato l'importo specifico come un di cui dei singoli importi dedicate ai singoli interventi.

Figura 5 - Distribuzione Risorse del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare per tipologia di intervento, come da programmazione. Annualità 2021 (v.a. in milioni di euro)



Fonte: Elaborazioni INAPP 2023 su dati del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

CAPITOLO 3.

GLI INTERVENTI REALIZZATI

3.1 PRESENTAZIONE DELLE MODALITÀ DI RILEVAZIONE DEI DATI

Ai sensi dell'art. 6 del DM 23 novembre 2016, per verificare che le risorse del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare (Fondo) vengano utilizzate per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 3 dello stesso decreto, le Regioni devono comunicare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Ministero) "nelle forme e nei modi preventivamente concordati", tutti i dati e le informazioni necessari a monitorare l'andamento dei flussi finanziari e nello specifico, i trasferimenti effettuati e gli interventi finanziati con le risorse del Fondo, con particolare riferimento al numero dei beneficiari per singola tipologia di intervento e alle caratteristiche delle soluzioni alloggiative finanziate. Fermo restando quanto previsto al comma 1 del citato decreto, a decorrere dal 2018 l'erogazione delle risorse spettanti a ciascuna Regione deve essere comunque preceduta dalla rendicontazione e dalle informazioni sull'effettiva attribuzione ai beneficiari delle risorse trasferite nel secondo anno precedente l'erogazione medesima.

Il presente capitolo riporta le risultanze relative alle annualità 2019, 2020 e 2021, distinguendole in base alle fonti informative mediante le quali sono state acquisite ed elaborate. Corre l'obbligo di precisare, infatti, che ai sensi del DPCM 21.11.2019 art 3. co. 2 le Regioni e gli ATS dovevano utilizzare quale strumento di monitoraggio e rendicontazione il sistema SIOSS a partire dall'annualità 2021. Tuttavia, in considerazione delle difficoltà incontrate dai territori nell'utilizzo del sistema, nuovo ed articolato, le Regioni, in attesa del corretto popolamento del SIOSS, hanno inviato i questionari di monitoraggio utilizzati per le annualità precedenti. Il sistema SIOSS è stato comunque via via implementato nel corso degli anni. Ciò premesso, la restituzione dei dati relativi all'annualità 2019 è stata possibile in quanto il Ministero ha utilizzato per la loro raccolta lo strumento del questionario di monitoraggio in cui le informazioni richieste sono ampie e dettagliate e riguardano nello specifico i beneficiari, gli alloggi, i progetti personalizzati e la valutazione multidimensionale.

La specifica azione di monitoraggio sull'utilizzo del Fondo è stata quindi sviluppata in varie fasi: costruzione del questionario di rilevazione dal titolo "Monitoraggio degli interventi finanziati con le risorse del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare" al 31/12/2019, somministrazione del questionario alle Regioni, elaborazione e analisi dei dati raccolti. Il questionario è stato costruito avendo come riferimento la normativa e, in particolare, il suo principale strumento attuativo, il DM 23 novembre 2016.

Per gli anni successivi, invece, la modalità di trasmissione dei dati da parte delle regioni è cambiata, pertanto la fonte informativa di riferimento è diventata il Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali (SIOSS), piattaforma dedicata alle informazioni che annualmente le Regioni devono inviare al Ministero competente attraverso gli strumenti previsti dal DPCM 21 novembre 2019.

Infatti, il DPCM 21 novembre 2019 prevede all'art 3 l'istituzione di strumenti specifici per la raccolta delle informazioni al fine della erogazione e del monitoraggio dell'utilizzo del Fondo, e specificatamente: uno per la raccolta delle informazioni relative alla rendicontazione da parte della Regione sugli utilizzi delle risorse ripartite nel secondo anno precedente secondo le modalità (all'allegato C) al fine dell'erogazione delle risorse di ciascuna annualità; uno per la raccolta delle informazioni sul riparto e sull'erogazione agli ambiti territoriali da parte delle Regioni (allegato A); uno per l'invio della programmazione degli interventi e delle attività (allegato B); un modello per la rilevazione a livello di ambito territoriale del numero e delle caratteristiche dei beneficiari per singola tipologia di intervento e delle soluzioni alloggiative finanziate nel territorio di competenza al 31 dicembre di ciascun anno (allegato D).

A decorrere dal 2021, le Regioni rilevano le informazioni relative alla erogazione e alla rendicontazione nella specifica sezione del Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali, istituito con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 agosto 2019, avendo come unità di rilevazione l'ambito territoriale e secondo le modalità di cui all'art. 6, comma 5, del medesimo decreto. L'erogazione è condizionata alla rendicontazione dell'effettivo utilizzo di almeno il 75%, su base regionale, delle risorse. Eventuali somme non rendicontate devono comunque essere esposte entro la successiva erogazione.

Inoltre, il DPCM 21 dicembre 2020 prima e poi il decreto ministeriale 7 dicembre 2021, per il 2021 prevedono che per esigenze legate all'epidemia COVID-19, in attuazione del decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, (art. 89, comma 2), in sede di rendicontazione delle spese sostenute nell'anno 2020, laddove le amministrazioni destinatarie abbiano sostenuto specifiche spese legate all'emergenza Covid-19, anche finalizzate alla riorganizzazione dei servizi, all'approvvigionamento di dispositivi di protezione e all'adattamento degli spazi relativi a prestazioni sociali erogate sotto forma di servizi effettivamente somministrati, possano includerle nella rendicontazione indipendentemente dall'annualità di riferimento e la documentazione prevista è integrata con una relazione che specifichi l'ammontare delle somme utilizzate, il periodo cui la spesa fa riferimento, gli estremi dei relativi atti di autorizzazione e la specifica tipologia delle spese considerate, ove non già rendicontate ai fini del comma 3 dell'articolo 104 del medesimo decreto Legge n. 34 del 2020.

Per le annualità a partire dal 2020, pertanto, in considerazione del nuovo metodo di rilevazione attraverso il sistema SIOSS, e per le conseguenze sull'attuazione della misura dovute all'evento pandemico, la rappresentazione grafica dell'andamento della misura, pur descritta analiticamente nel testo nei paragrafi dedicati, non è stata ritenuta utile ai fini di una significativa illustrazione dell'andamento del fenomeno.

3.2 LA RILEVAZIONE TRAMITE QUESTIONARIO CHE INSISTE SUL 2019

3.2.1 INTRODUZIONE

Nel presente paragrafo sono riportate le informazioni acquisite dalle Regioni²⁶ sui progetti realizzati nel 2019, descritte secondo specifiche categorie che ripercorrono quelle inserite all'interno dello strumento di rilevazione stesso in relazione a: valutazione multidimensionale e progetti personalizzati; interventi e beneficiari; soluzioni alloggiative.

Nei successivi sottoparagrafi saranno pertanto rappresentati i principali dati, a suo tempo forniti alla Corte dei Conti per rispondere alla richiesta informativa poi esitata nella relazione già menzionata al par. 1.6.

3.2.2 VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE E PROGETTI PERSONALIZZATI

La modalità valutativa per l'accesso agli interventi finanziati dal Fondo, ai sensi dell'art.2, co.1 del DM 23 novembre 2016, è quella di una valutazione multidimensionale, effettuata secondo i principi della valutazione bio-psico-sociale, in coerenza con la classificazione ICF, attraverso équipe multi professionali in cui siano almeno presenti la componente sanitaria e quella sociale e vengano indagate le diverse dimensioni del funzionamento della persona con disabilità, considerando almeno le aree della cura della persona, della mobilità, della comunicazione e delle attività strumentali e relazionali della vita quotidiana, in prospettiva della sua migliore qualità di vita.

Dai dati provenienti dal questionario somministrato alle Regioni in auto compilazione per l'annualità 2019, le persone per le quali è stata effettuata la valutazione multidimensionale risultano pari a 7.745 (al netto della regione Valle d'Aosta e dei dati mancanti relativi alla Regione Calabria).

Dalla stessa fonte informativa e per la medesima annualità, le persone per le quali è stato predisposto il progetto personalizzato risultano essere state 7.899 (al netto dei dati mancanti relativi a Valle d'Aosta, Basilicata, Calabria e Sardegna). Il disallineamento tra il dato relativo alle valutazioni multidimensionali (7.745) e quelle inerenti alla predisposizione del progetto personalizzato (7.899) è probabilmente da ascrivere al fatto che, nel corso del 2019, sono stati predisposti progetti personalizzati relativi a valutazioni multidimensionali effettuate in annualità precedenti.

²⁶ Si rappresenta che le Province Autonome di Trento e Bolzano non partecipano al riparto del Fondo, pertanto, non sono disponibili i rispettivi dati; inoltre, non è disponibile il questionario della Regione Valle d'Aosta.

Come già riportato nel par. 2.4, si ricorda che in tale progetto è prevista l'individuazione di specifici sostegni, del budget di progetto, di una figura di riferimento (case manager), di metodologie per il monitoraggio e la verifica periodica con eventuale revisione.

A seguire vengono illustrati alcuni elementi che caratterizzano i progetti personalizzati.

Nella maggioranza dei casi tali progetti prevedono un percorso programmato di accompagnamento verso l'autonomia; a livello regionale si supera l'80% in Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Campania, Puglia e Sicilia. In quasi un quarto dei casi i progetti prevedono l'uscita dal nucleo familiare, tipologia particolarmente diffusa in Liguria (64%). Meno diffusi sono quelli che prevedono la rivalutazione delle condizioni abitative (8%); nel Mezzogiorno tuttavia tali progetti rappresentano quasi il 20% del totale, dato trainato soprattutto dalla Campania (35%).

Da un'analisi dei dati forniti dalle regioni rispondenti, risulta che nella maggior parte dei casi i progetti sono integrati con interventi afferenti ad altre misure ossia includono sostegni diversi da quelli a valere sulle risorse del Fondo L. 112/2016. Ciò si riscontra molto frequentemente in Piemonte, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Molise, Lazio e Sicilia ma sono comunque indicati come abbastanza frequenti anche in Liguria. I progetti che, invece, riguardano esclusivamente interventi di cui alla Legge n. 112/2016 sono quelli riportati con maggior frequenza in Umbria, Campania e Puglia.

Per quei progetti che prevedono, oltre ai sostegni a valere sulle risorse del Fondo, anche altri sostegni, questi sembrano essere riferiti in prevalenza alla dimensione di vita della socialità (ossia relazioni interpersonali, vita sociale, civile e di comunità). Altre tipologie di sostegno incluse riguardano piuttosto frequentemente l'ambito sociale (sostegni socio-assistenziali diversi da quelli a valere sulle risorse del Fondo) e quello socio-sanitario (quest'ultimo indicato come molto frequente in particolare da Piemonte, Emilia Romagna, Lazio e Abruzzo). Nella categoria "Altro", (utilizzata anche dal Lazio per evidenziare azioni di sostegno psicologico alla famiglia e dall'Abruzzo per indicare una pluralità di sostegni) la Regione Lombardia ha segnalato sostegni relativi alla dimensione dell'abitare (indicando casa e altro), inclusi in una ampia maggioranza dei progetti della stessa regione. Anche i sostegni inerenti alla mobilità sono indicati dalla maggioranza delle regioni come facenti parte delle progettualità ma con frequenza variabile (molto frequenti nelle progettazioni personalizzate dell'Emilia Romagna, abbastanza frequenti in Friuli Venezia Giulia e Toscana, non indicate nelle progettazioni personalizzate di Liguria e Campania, poco frequenti nelle altre regioni)²⁷. Sostegni relativi all'ambito lavorativo e a quello dell'istruzione e formazione, pur presenti nei progetti, costituiscono ambiti in cui il sostegno avviene con minor frequenza.

È stato poi indagato quale figura professionale assuma le funzioni di *case manager*.

²⁷ Si segnala che il dato relativo al numero di progetti per tipologia di sostegni inclusi è stato fornito, in termini puntuali solo da alcune Regioni (Lombardia, Umbria, Abruzzo e Molise), mentre dalle altre regioni è stata comunque fornita una valutazione di frequenza (in termini di poco, abbastanza o molto frequente) dei progetti. Fanno eccezione la Val d'Aosta, Veneto, Calabria e Sardegna per le quali non si dispone di informazioni in risposta allo specifico quesito)

Si darà conto dei diversi riscontri forniti dalle regioni con modalità differenti, a seconda che fossero disponibili o meno per la Regione dati puntuali piuttosto che stime in termini di frequenza (poco, abbastanza o molto frequente).

Dal momento che un riscontro in termini numerici è stato fornito solo da poche Regioni (Lombardia, Toscana, Umbria, Abruzzo, Puglia, Basilicata e Molise) i dati di seguito riportati non sono da intendersi come rappresentativi del dato nazionale ma piuttosto come indicativi di quanto accade nelle suddette regioni considerate. Ciò premesso, in oltre il 77% dei progetti riportati dai già menzionati territori, il ruolo di case manager viene ricoperto da assistenti sociali; in secondo luogo, è la figura dell'educatore professionale a ricoprire il medesimo ruolo (17% dei casi). Nel 3% circa, il suddetto ruolo è stato ricoperto da figure professionali diverse da quelle proposte dalla scheda di monitoraggio (che includeva le seguenti opzioni: a. Assistente sociale, b. Educatore professionale, c. Medico, d. Psicologo, e. Altra figura professionale). Lo psicologo ha ricoperto il ruolo del case manager all'incirca nel 2% dei progetti mentre la figura del medico sembra ricoprire tale ruolo in casi ancora più sporadici, inferiori all'1% degli stessi.

Con riguardo alla valutazione multidimensionale i cui dati sopra illustrati rappresentano lo "storico", corre l'obbligo di sottolineare come l'evoluzione del sistema in questi ultimi anni è orientata e sta consolidandosi con la costituzione di equipe multiprofessionali che in collaborazione e a diverso titolo possano essere utilmente coinvolte al fine di costruire un progetto personalizzato che risponda pienamente ai bisogni emersi in sede di valutazione e per la effettiva attuazione della indispensabile integrazione socio-sanitaria.

I riscontri forniti dalle restanti regioni²⁸ in termini di una valutazione di frequenza (articolata in: poco, abbastanza o molto frequente) rispetto ai casi confermano sostanzialmente i dati su riportati indicando una netta prevalenza della figura dell'assistente sociale nel ricoprire questa importante funzione. Infatti, ad eccezione della Liguria, tutte le regioni hanno stimato che ciò avvenga in più di due terzi dei casi. Fra le altre figure professionali segnalate fra quelle chiamate a ricoprire tale ruolo, in Liguria è stato specificato che in taluni casi tale funzione è svolta dall'amministratore di sostegno.

3.2.3 INTERVENTI E BENEFICIARI


Come già illustrato, i beneficiari degli interventi finanziati dal Fondo istituito con la Legge n. 112/2016 sono identificati nelle *"persone con disabilità grave non determinata da naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, e prive del sostegno familiare, in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno genitoriale"*, dove la disabilità grave è quella accertata ai sensi della Legge n. 104 del 1992 (articolo 1, comma 2, della Legge n.112 del 2016).

²⁸ Ad eccezione di: Valle d'Aosta, Calabria e Sardegna per le quali non si dispone di informazioni in risposta allo specifico quesito

Per una accurata analisi della misura, le osservazioni effettuate per mezzo degli attuali strumenti di rilevazione hanno evidenziato la necessità di disporre di informazioni di maggiore dettaglio su diverse variabili, quali l'ingresso o il ricambio dei beneficiari degli interventi, la propedeuticità negli anni delle diverse soluzioni o degli sviluppi di ciascun progetto personalizzato, anche in virtù di una puntuale declinazione dei beneficiari da distinguere tra coloro che presentano la domanda, coloro che sono in possesso dei requisiti e coloro che vengono ammessi al beneficio a seguito di valutazione multidimensionale e progetto personalizzato. È in corso, pertanto, la revisione degli strumenti che verranno messi a disposizione delle amministrazioni per il periodico monitoraggio, prevedendo nell'utilizzo della piattaforma informatica di rilevazione una richiesta di informazioni più mirata al fine di raggiungere una migliore sistematicità nella gestione dei dati.

Le Regioni, dunque, hanno dato conto dei beneficiari al 31 dicembre 2019, seppur classificandoli sulla base di differenti variabili, con l'esito di produrre dati non sempre coincidenti; le analisi di seguito riportate, quindi, sono riferite ad una specifica parte del territorio italiano. In via preliminare (Figura 6), si ritiene utile sottolineare che la popolazione di età 18-64 anni coperta dalla rilevazione (cioè, residente nelle Regioni che hanno inviato i dati sui beneficiari) è pari al 93,7% di quella complessiva, 24 punti percentuali in più rispetto al 2018, anno in cui la copertura era pari al 70%. Nel Nord la copertura è quasi totale (manca la sola Valle d'Aosta, al netto comunque delle Province Autonome di Trento e Bolzano, che non partecipano al riparto del Fondo); nel Mezzogiorno, dove mancano i dati di 2 regioni su 8 (Calabria e Sardegna), la copertura è pari all'82,6% (40 punti percentuali in più rispetto al 2018); si raggiunge infine il 100% nel Centro (dal 46% del 2018, anno in cui mancavano i dati del Lazio).

Figura 6 - Popolazione 18-64 anni coperta dalla rilevazione* per ripartizione geografica. Annualità 2019



* Regioni che hanno compilato le specifiche sezioni del questionario

Nord: Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna

Centro: Toscana, Umbria, Marche e Lazio

Mezzogiorno: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Sicilia


Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, elaborazione 2022

In sostanza, non è stato possibile operare su dati di carattere omogeneo e comparabile in quanto le informazioni pervenute sono risultate in taluni casi parziali e in alcune regioni sono state utilizzate differenti metodologie per definire le persone ammesse alle prestazioni. Ad esempio, il Lazio dichiara che non tutti gli ambiti hanno fornito i dati richiesti; la regione Emilia-Romagna non ha comunicato il numero di richieste asserendo che al servizio si accede direttamente dallo sportello; in Piemonte e Liguria sono state considerate ammesse al servizio, oltre ai richiedenti correnti, anche persone già in carico presso altri servizi che, pertanto, non avevano necessità di presentare una nuova richiesta²⁹. Nell'analisi che segue, per queste ultime tre regioni, il numero di richiedenti, laddove considerato, è stato posto uguale al numero di ammessi.

Le regioni che hanno fornito le informazioni quantitative³⁰ hanno dichiarato che nel 2019 sono state presentate 7.371³¹ richieste. In tale dato non è compresa l'Emilia Romagna poiché l'accesso avviene a sportello. Le persone in possesso dei requisiti per l'accesso alle diverse misure disponibili dalla Legge sono state pari a 8.215. La Regione Lombardia ha registrato, in valori assoluti, il dato più elevato.

La percentuale di richiedenti non in possesso dei requisiti per l'accesso alle misure risulta nel complesso pari al 5% (Figura 7), con valori minimi al Nord (1%) a fronte di oltre il 20% nel Mezzogiorno. In alcune regioni, i richiedenti non rientranti nella progettazione per mancanza dei requisiti superano la quota del 25% (Marche 25%, Puglia 43%, Sicilia 58%). Questi ultimi dati fanno riflettere sulla necessità di garantire un'informazione più diffusa e puntuale sul territorio al fine di valorizzare pienamente la misura del Dopo di Noi e a canalizzare correttamente la comunicazione verso i beneficiari così come individuati dalla legge.

Figura 7 - Percentuale di richiedenti non in possesso dei requisiti per l'accesso alle misure. Annualità 2019



²⁹ Nel caso specifico della Liguria, in virtù della deliberazione 144/2019, i Servizi hanno convertito in sede di UVM (valutazione multidimensionale) alcuni progetti di Vita indipendente in progetto per il Dopo di Noi, in quanto rappresentavano in taluni casi una situazione di contesto e target di utenza più appropriati.


³⁰ Le regioni Basilicata e Sardegna hanno compilato soltanto la sezione anagrafica.

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, elaborazione 2022

Le persone non ammesse dopo la valutazione multidimensionale sono il 3% dei richiedenti con requisiti formali nella media nazionale, raggiungendo rispettivamente il 7% ed il 5% nel Centro e nel Mezzogiorno, e assenti nel Nord. La quota di non ammessi agli interventi è sempre inferiore al 10% tranne il caso di Abruzzo e Molise in cui supera il 20% dei richiedenti con requisiti formali.

La maggior parte delle Regioni rispondenti ha dichiarato un numero di beneficiari con progetto personalizzato pari a 7.899 al 31 dicembre 2019 restituendo quasi 24 persone ogni 100 mila residenti nella fascia d'età interessata (i dati puntuali alla base delle elaborazioni che seguono sono presentati in Tabella 2).


Figura 8 - Beneficiari e incidenza su popolazione residente. Annualità 2019



Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, elaborazione 2022


Come si può osservare nella Figura 8 è ancora la Lombardia, in valore assoluto, la Regione con il maggior numero di beneficiari (circa 2 mila, pari a un quarto del totale nazionale, con un'incidenza di 33 beneficiari per 100 mila abitanti), mantenendo lo stesso primato del 2018, quando era di poco superiore al Piemonte. In termini di incidenza sulla popolazione residente (cfr. anche Figura 9), è il Piemonte la regione con il valore più elevato (62 su 100 mila residenti), seguita da Emilia-Romagna e Toscana (rispettivamente 47 e 42 beneficiari ogni 100 mila). Nelle altre Regioni, le incidenze si trovano ampiamente al di sotto della media nazionale ad eccezione del Veneto che presenta un valore di poco inferiore alla media.


Figura 9 - Incidenza beneficiari su popolazione residente (su 100.000 abitanti 18-64 anni). Annualità 2019



Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, elaborazione 2022

Figura 10 - Caratteristiche dei progetti, per tipologia e area geografica (val. %). Annualità 2019






Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, elaborazione 2022

Rispetto ai progetti personalizzati, la Figura 10 mette in evidenza le caratteristiche e la distribuzione territoriale. I 3 percorsi in cui i progetti si possono declinare – percorso programmato di accompagnamento per uscire dal nucleo familiare, uscita dal nucleo familiare, rivalutazione delle condizioni abitative – rilevano una presenza omogenea sul territorio nazionale per l’uscita dal nucleo familiare, mentre una lieve tendenza superiore nel Mezzogiorno per la rivalutazione delle condizioni abitative, a fronte della netta prevalenza del percorso di accompagnamento all’autonomia, soprattutto al Centro e al Nord.

Figura 11 - Beneficiari per genere, classe d’età e ripartizione geografica. Annualità 2019



Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, elaborazione 2022

Quanto al genere e all'età dei beneficiari (Figura 11)³², si rileva la prevalenza del genere maschile, il 57% del totale, e quella delle classi di età centrali (dai 26 ai 55 anni), in cui si concentrano, nella media nazionale, circa i tre quarti dei beneficiari. A livello territoriale, la presenza del genere maschile è significativamente più elevata della media nazionale nel Mezzogiorno (61%) e, a livello regionale, in Friuli-Venezia Giulia ed Abruzzo (superiore al 70%). I valori più bassi si registrano invece in Sicilia e Puglia (non superiore al 50%). Rispetto all'anno precedente, queste stesse regioni non presentano una crescita dei valori significativa, pur registrando relativamente un buon andamento.

Con riferimento alle classi d'età, si osserva in generale una maggiore presenza dei beneficiari più giovani (fino a 35 anni) nel Centro e nel Nord (43%, a fronte del 31% nel Mezzogiorno), in particolare in Veneto ed Umbria (oltre il 50%); quanto ai beneficiari più giovani (18-25 anni), si riscontra una maggiore presenza in Veneto e Friuli Venezia-Giulia (il 30% dei beneficiari, contro una media nazionale del 18%), mentre sono sostanzialmente assenti in Liguria, Puglia, Sicilia e Molise. I beneficiari di età superiore ai 55 anni risultano più diffusi nel Mezzogiorno (16%) che nel Centro e nel Nord (circa il 10%), più nel dettaglio sono Basilicata, Umbria, Puglia e Marche le regioni con i beneficiari più anziani.

Tra le priorità di accesso che determinano la presenza o meno dei requisiti, la maggior parte delle regioni, in linea con il 2018, ha dichiarato che i beneficiari sono “persone con disabilità grave in possesso di risorse economiche e/o con genitori ancora in grado di garantire il sostegno genitoriale, per le quali è comunque emersa la necessità di esigenze abitative extra-familiari e l'idoneità per gli interventi di cui alla Legge 112 del 2016, nonché persone già inserite in strutture residenziali per le quali emerga una necessità di rivalutazione delle condizioni abitative pur non trattandosi di residenze quali quelle di cui all'art. 4, co. 3, lett. c)”, pari a 4.338 unità. Si rileva una prevalenza di tale tipologia di priorità di accesso in Lombardia, Piemonte, Toscana e Veneto. Anche la priorità rivolta alle “Persone con le caratteristiche di cui all'art.4, co. 3, lett. b) con genitori che non sono più nella condizione di continuare a garantire il sostegno genitoriale” ha trovato ampio spazio tra i richiedenti, con 2.016 beneficiari soprattutto in Emilia Romagna, Piemonte e Toscana.


Rilevanti sono anche i dati relativi ai beneficiari per interventi, pari a 8.424. La tipologia maggiormente indicata è la C1, relativa a “programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile, di cui all'articolo 3, comma 5”, che vede nuovamente la Lombardia in primo piano, seguita da Piemonte, Emilia Romagna e Toscana. Interessante il dato di quest'ultima regione, che ha visto un incremento degli interventi pari al 109%. Ugualmente presenti sono gli interventi della tipologia A, che prevedono “Percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione,

³² Oltre a Calabria e Sardegna, mancano i dati della Campania; in questo caso, quindi, il tasso di copertura sulla popolazione 18-64 diviene per Mezzogiorno 53,9%, per l'Italia 83,5%. Per il Mezzogiorno, pertanto, i dati sono poco significativi, essendo relativi sostanzialmente a cinque Regioni su otto (Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata e Sicilia) di cui tre (Molise, Puglia e Basilicata) con un numero esiguo di beneficiari (rispettivamente 3, 14 ed 11). In via generale, comunque, si commenterà nel testo la situazione regionale, seppure nei grafici verrà riportato il dato della ripartizione territoriale, da leggersi con prudenza per il Mezzogiorno per la mancata resa di alcune informazioni sull'argomento.

di cui all'articolo 3, commi 2 e 3", particolarmente utilizzati in Lombardia, con oltre 600 interventi, ma anche in Toscana, Piemonte e Veneto, in cui si supera i 400. È opportuno segnalare l'incremento percentuale registrato dalle regioni Veneto, Toscana e Liguria che hanno testimoniato crescita annuali pari o superiori al 90%. Un'ultima nota per la regione Campania, che registra un aumento notevole passando da 47 interventi del 2018 a 210 nel 2019.

Sintetizzando i dati a disposizione per area geografica, la Figura 12 mostra come gli interventi riconducibili alle tipologie A e C1 siano prevalenti, con valori sopra la media nel Nord per gli interventi di tipo C1, mentre nel Mezzogiorno e nel Centro si rileva un ricorso maggiore all'intervento di tipo A.

Figura 12 - Beneficiari secondo tipologie di intervento, per tipologia e area geografica (val. %). Annualità 2019



Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, elaborazione 2022

3.2.4 LE SOLUZIONI ALLOGGIATIVE

Per quanto riguarda le soluzioni alloggiative finanziabili a valere sulle risorse del Fondo, il decreto attuativo, DM del 23 novembre 2016, ha previsto dei requisiti precisi. Nello specifico, si deve trattare di strutture che presentano caratteristiche di abitazioni, inclusa l'abitazione di origine, o gruppi-


appartamento o soluzioni di co-housing che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare, come previsto dall'articolo 4 della Legge n. 112 del 2016.

E proprio nell'ottica di consentire ai beneficiari di ricreare ambienti ad essi familiari è stato espressamente previsto - ai sensi dell'art.3, comma 4, lett. c- che le abitazioni debbano avere spazi accessibili e siano organizzate con spazi domestici che possano essere vissuti come la propria casa e, ove possibile, in cui possono essere utilizzati oggetti e mobili propri.

Posto che la privacy dei destinatari degli interventi deve rappresentare un punto fermo così come il rispetto delle misure di sicurezza e di prevenzione dei rischi, le camere da letto devono essere preferibilmente singole e prevedere adeguati spazi per la quotidianità e il tempo libero.

Nella Figura 13 sono riportate, per quelle Regioni che hanno inviato i dati al 31 dicembre 2019 attraverso la compilazione di apposite schede di monitoraggio, le soluzioni alloggiative finanziate per provincia.

Figura 13 - Distribuzione delle soluzioni alloggiative per Provincia. Annualità 2019




Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, elaborazione 2022

Si tratta nel complesso di 379 alloggi interessati dall'intervento. Toscana, Lombardia e Veneto sono le tre regioni in cui sono state finanziate il maggior numero di soluzioni alloggiative (rispettivamente 93, 87 e 83 alloggi, corrispondenti al 70% di quelli complessivamente finanziati). Per avere un ordine di grandezza relativo, il numero di alloggi è stato posto in relazione al numero di beneficiari (trattasi di una mera normalizzazione del dato, che non può esser letto in termini di offerta di posti per

beneficiario, sapendo che per oltre il 70% dei beneficiari l'uscita è solo programmata per il futuro). Secondo questo particolare indicatore (scala di destra della Figura 14), a parte il risultato del Molise, in cui i 3 beneficiari rilevati ricevono tutti interventi di tipo alloggiativo, ai valori più alti si posizionano Marche (25), Umbria (22) e Friuli Venezia-Giulia (21).

Figura 14 - Soluzioni alloggiative. Annualità 2019




Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, elaborazione 2022

Procedendo ad esaminare le caratteristiche di tali alloggi, si ricorda che il DM 23 novembre 2016 prevede la presenza di non più di cinque ospiti in ciascuna soluzione abitativa. Ad ogni modo, è prevista la possibilità di derogare al principio sopra espresso. Infatti, l’art. 3, comma 4, lett. b, prevede che in casi eccezionali e motivati in base ai particolari bisogni assistenziali delle persone inserite, le Regioni possano ammettere progetti con capacità ricettiva superiore. In tal caso, devono esserci più moduli abitativi nella medesima struttura, fermo restando che in ogni caso, a valere sulle risorse del Fondo, *“non sono previsti finanziamenti per strutture con singoli moduli abitativi che ospitino più di 5 persone, per un totale di non più di 10 persone complessive nella struttura, inclusi eventuali posti per situazioni di emergenza e/o sollievo, in un massimo di 2”*.

Nella metà dei casi la soluzione alloggiativa per l’annualità 2019 è costituita da un unico modulo abitativo con meno di cinque ospiti, quelli destinati a cinque ospiti sono il 37% mentre risultano meno diffuse le soluzioni con più moduli abitativi in cui risiedono non più di dieci persone (Figura 15). Nel grafico non sono riportate le ripartizioni territoriali considerato che – dato il numero di rispondenti – non appaiono significative. A livello regionale si segnala comunque che in diverse Regioni la quota di soluzioni alloggiative con meno di cinque ospiti supera l’80% (Liguria, Friuli-Venezia Giulia, Lazio e Molise). L’utilizzo di più moduli raggiunge il valore massimo (19%) in due Regioni – Veneto ed Emilia-Romagna – che insieme però contano per oltre il 55% degli alloggi qui censiti.

Figura 15 - Soluzioni alloggiative per recettività. Annualità 2019




Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, elaborazione 2022

Le soluzioni alloggiative devono essere ubicate in zone residenziali o anche rurali purché inserite all'interno di progetti di agricoltura sociale coerenti con le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, della Legge 18 agosto 2015, n. 141. Ad ogni modo, devono essere inserite in un contesto territoriale non isolato, devono essere aperte alla comunità di riferimento e devono permettere la continuità affettiva e relazionale degli ospiti.

Gli alloggi, per l'annualità 2019, sono quasi sempre collocati in zone residenziali (96%), seppure siano presenti e non trascurabili – sostanzialmente in due sole Regioni, Toscana e Abruzzo – le soluzioni ubicate in zone rurali all'interno di progetti di agricoltura sociale.

Figura 16 - Soluzioni alloggiative per ubicazione. Annualità 2019




Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, elaborazione 2022

Secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, lett. d) del DM 23 novembre 2016, a valere sulle risorse del Fondo possono essere finanziati gli interventi di realizzazione di soluzioni alloggiative innovative, mediante il possibile pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche mediante il ricorso a forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità

Per l'annualità 2019 nel 58% dei casi l'intervento consiste in ristrutturazioni e messa in opera di impianti e attrezzature (Figura 17), in quattro casi su dieci si tratta di locazione, raro l'acquisto (presente solo in due regioni, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia, in cui rappresenta rispettivamente il 15% ed il 6% degli alloggi finanziati). La ristrutturazione è l'unica modalità di intervento infrastrutturale in Abruzzo, risulta comunque predominante in Emilia-Romagna (85%). La locazione, unica tipologia di intervento in Molise, rappresenta il 60% o più dei casi in Friuli-Venezia Giulia, Umbria e Marche. In Liguria, i dieci alloggi sono stati locati e ristrutturati.

Figura 17 - Soluzioni alloggiative per tipologia di intervento a valere sulle risorse del Fondo. Annualità 2019




Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, elaborazione 2022

I posti per situazioni di emergenza e/o sollievo riguardano per l'annualità 2019 meno di un quinto delle soluzioni alloggiative (Figura 18), la percentuale di alloggi con tali caratteristiche sale al 70% in Liguria mentre si mantiene al di sotto del 20% in cinque regioni (Lombardia, Toscana e Abruzzo, più Emilia-Romagna e Umbria in cui non sono presenti).

Da ultimo è stata rilevata nell'indagine la presenza di nuove tecnologie negli alloggi finanziati a valere sulle risorse del Fondo. Rilevato che la *ratio* sottesa alla Legge 112 del 2016 è quella di permettere alla persona con grave disabilità priva del sostegno familiare di intraprendere un *iter* volto ad affrancarsi dal supporto genitoriale, il DM attuativo ha considerato che nel percorso intrapreso dal beneficiario un aiuto consistente può essere offerto dagli strumenti tecnologici (in particolare, tecnologie domotiche, di connettività sociale, assistive e di *ambient assisted living*). Tali tecnologie, per l'annualità 2019, sono presenti in circa un quinto dei casi³³ (Figura 19), la regione con la maggiore quota di alloggi dotati di tali tecnologie è l'Abruzzo (64%), seguono Friuli-Venezia Giulia (29%) e Veneto (23%), le altre regioni si mantengono al di sotto della media nazionale.


³³Il dato è stato trasmesso dalle sole regioni Liguria, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Marche, Abruzzo e Molise.

Figura 18 - Soluzioni alloggiative per presenza di posti di emergenza/sollievo. Annualità 2019



Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, elaborazione 2022

Figura 19 - Soluzioni alloggiative per presenza di nuove tecnologie. Annualità 2019



Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, elaborazione 2022

Tabella 2 - I dati trasmessi dalle Regioni. Annualità 2019 (1/3)

	Piemonte	Liguria	Lombardia	Veneto	Friuli-Venezia Giulia	Emilia-Romagna	Toscana	Umbria	Marche	Lazio	Abruzzo	Molise	Campania	Puglia	Basilicata	Calabria	Sicilia	Sardegna
Valutazione multidimensionale																		
Persone che hanno presentato richiesta degli interventi finanziati dal Fondo	1.150	110	2.093	676	82		1.299	67	249	800	169	4	310	56	12		96	198
Persone in possesso dei requisiti per l'accesso alle misure	1.295	125	2.059	626	67	1260	1.217	58	187	724	135	3	278	32	11		40	98
Persone per le quali è stata effettuata la valutazione multidimensionale secondo i principi sopra descritti	1.280	125	2.059	626	82	1260	1.113	58	177	675	124	4	93	14	11		40	4
Persone ammesse agli interventi a seguito di valutazione multidimensionale	1.587	119	2.017	622	82	1260	1.045	58	162	599	94	3	93	14	11		37	3
Beneficiari	1.587	125	2.017	622	82	1.260	923	59	116	575	94	3	310	14	11		37	
Incidenza su popolazione residente 18-64 anni (su 100mila ab.)	61,7	14,1	33,1	20,9	11,5	46,9	41,9	11,4	12,7	16,0	11,8	1,6	8,5	0,6	3,2		1,2	
Beneficiari per genere																		
Maschi	924	67	1.147	336	62	684	515	32	71	290	66	3		7	6		15	
Femmine	663	48	870	285	20	576	408	27	45	214	28	0		7	5		22	
Beneficiari per classe di età																		
18-25 anni	316	0	354	184	24	156	163	5	3	97	16	0		0	3		1	
26-35 anni	388	20	579	178	16	213	237	15	19	155	21	1		2	0		5	
36-45 anni	339	85	498	103	22	323	244	17	33	117	17	1		4	3		13	
46-55 anni	354	20	432	117	18	340	213	10	30	94	30	1		4	0		11	
56-64 anni	178	0	149	38	1	222	61	12	29	37	9	0		4	4		6	
65 anni e oltre (art. 4, co. 5)	12	0	5	2	1	6	5	0	2	4	1	0		0	1		1	
Beneficiari secondo le priorità di accesso individuate dal DM 23 NOVEMBRE 2016																		
Mancanti di entrambi i genitori, del tutto prive di risorse economiche (art.4, co. 3, lett. A)	152	40	100	44	10	286	91	4	29	64	18	1	100	4			11	
Con genitori che non sono più nella condizione di continuare a garantire il sostegno genitoriale (art.4, co. 3, lett. B)	413	45	184	74	17	570	237	33	39	156	42	2	170	9			25	
Inserite in strutture residenziali dalle caratteristiche molto lontane da quelle che riproducono le condizioni della casa familiare (art.4, co. 3, lett. C)	38	10	120	4	6	124	13	0	4	26	5	0	40	1			0	
In favore dei quali è stato reso disponibile patrimonio da parte di familiari o reti associative di familiari (art. 4, co. 4)	33	5	18	9	0	25	8	0	2	33	1	0	0	0			0	
Altri beneficiari	960	25	1.595	491	49	255	574	22	42	296	28	0	0	0			1	

Tabella 2 – I dati trasmessi dalle Regioni. Annualità 2019 (2/3)

	Piemonte	Liguria	Lombardia	Veneto	Friuli-Venezia Giulia	Emilia-Romagna	Toscana	Umbria	Marche	Lazio	Abruzzo	Molise	Campania	Puglia	Basilicata	Calabria	Sicilia	Sardegna
Il progetto personalizzato																		
Persone per le quali è stato predisposto il progetto personalizzato	1.587	125	2.017	622	82	1.260	951	59	116	616	100	3	310	14			37	
Caratteristiche dei progetti																		
Progetti che prevedono un percorso programmato di accompagnamento verso l'autonomia e di uscita dal nucleo familiare di origine	874	35	1.662	503	67	693	808	43	52	456	64	0	260	14			37	
Progetti che prevedono l'uscita dal nucleo familiare di origine	435	80	260	111	11	441	168	17	47	168	28	3	106	0			0	
Progetti che prevedono la rivalutazione delle condizioni abitative	166	10	23	8	12	126	28	11	17	83	9	0	110	0			0	
Beneficiari secondo tipologie di intervento																		
a. percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, di cui all'articolo 3, commi 2 e 3	435	35	1.662	414	11	211	472	41	48	387	38	0	210	14			0	
b. interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4	190	40	237	55	29	342	145	14	68	113	31	3	100	14			0	
c1. programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile, di cui all'articolo 3, comma 5	684	30	in a.	63	38	650	468	18	0	252	5	0	0	0			35	
c2. tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, di cui all'articolo 3, comma 6	124	20	in a.	83	0	21	20	0	0	65	0	0	0	0			1	
e. in via residuale, interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extra-familiare, di cui all'articolo 3, comma 7	166	0	140	24	12	66	24	0	0	35	20	0	0	0			1	

Tabella 2 – I dati trasmessi dalle Regioni. Annualità 2019 (3/3)

	Piemonte	Liguria	Lombardia	Veneto	Friuli-Venezia Giulia	Emilia-Romagna	Toscana	Umbria	Marche	Lazio	Abruzzo	Molise	Campania	Puglia	Basilicata	Calabria	Sicilia	Sardegna
Soluzioni alloggiative																		
Soluzioni alloggiative		10	87	83	17	27	93	13	29	6	11	3						
Incidenza su 100 beneficiari		8,0	4,3	13,3	20,7	2,1	10,1	22,0	25,0	1,0	11,7	100,0						
Soluzioni alloggiative per recettività																		
Soluzioni con unico modulo abitativo e meno di 5 ospiti		8	6	39	14	12	27	9	20	5	7	3						
Soluzioni con unico modulo abitativo e 5 ospiti		2	1	28	1	10	55	2	8	1	3	0						
Soluzioni con più moduli abitativi (non più di 10 persone)		0	0	16	2	5	11	2	1	0	1	0						
Soluzioni alloggiative per ubicazione																		
In zone residenziali		10	87	83	17	26	79	13	29	6	10	3						
In zone rurali (esclusivamente progetti di agricoltura sociale)		0	0	0	0	1	14	0	0	0	1	0						
Soluzioni alloggiative per tipologia di intervento a valere sulle risorse del Fondo																		
Acquisto		0	0		1	4	0	0	0	0	0	0						
Locazione		10	37		11	0	8	9	17	0	0	3						
Ristrutturazione e messa in opera impianti e attrezzature		10	23		5	23	45	0	13	1	11	1						
Soluzioni alloggiative per presenza di posti di emergenza/sollievo																		
Presenza di almeno 1 posto per situazioni di emergenza e/o sollievo		7	14	22	6	0	15	0	12	3	2	1						
Assenza di posti per situazioni di emergenza e/o sollievo		3	73	61	10	27	78	0	17	2	9	0						
Soluzioni alloggiative per presenza di nuove tecnologie																		
Presenza di tecnologie domotiche, di connettività sociale, assistive e <i>ambient assisted living</i>		0	0	19	5		16		4		7	1						
Assenza di nuove tecnologie		0	10	64	11		77		25		4	0						

3.3 LE INFORMAZIONI DERIVANTI DA PIATTAFORMA SIOSS 2020

Se i dati del 2019 provenienti dal monitoraggio mettono a disposizione informazioni che si riferiscono anche ai progetti personalizzati, per quanto riguarda l'annualità 2020 e 2021 i dati provengono dal sistema informativo SIOSS e, come già anticipato, riguardano solo 3 regioni per il 2020 che hanno completato e validato la compilazione della scheda (Emilia Romagna, Piemonte, Toscana). La novità della procedura di raccolta ed inserimento dei flussi informativi sta progressivamente regolarizzandosi, con un graduale seppur lento superamento delle criticità riscontrate inizialmente dagli ambiti.

Si è scelto di restituire le informazioni così pervenute proponendo singolarmente i dati delle regioni Emilia Romagna, Piemonte e Toscana per il 2020 accompagnati da un confronto con le due annualità precedenti, laddove significativo.

Tutte e tre le regioni presentano un totale di beneficiari per priorità di accesso che premia decisamente le priorità:

- *Altri beneficiari: persone con disabilità grave in possesso di risorse economiche e/o con genitori ancora in grado di garantire il sostegno genitoriale, per le quali è comunque emersa la necessità di esigenze abitative extra-familiari e l'idoneità per gli interventi di cui alla Legge 112 del 2016, nonché persone già inserite in strutture residenziali per le quali emerga una necessità di rivalutazione dette condizioni abitative pur non trattandosi di residenze quali quelle di cui all'art 4, co. 3, lett.c), e*
- *Persone con le caratteristiche di cui all'art.4, co. 3, lett. b): con genitori che non sono più nella condizione di continuare a garantire il sostegno genitoriale.*

In particolare, la Toscana è la regione che presenta il maggior numero di beneficiari individuati per priorità di accesso, con un totale pari a 1.275, confermando la crescita positiva sia rispetto al 2019, quando registrava 923 beneficiari, che al 2018, quando ve ne erano 507.

Di nuovo, è la Toscana la regione con il numero maggiore di beneficiari per intervento, pari a 1.405, anche in questo caso delineando una netta crescita a partire dal 2018. La tipologia di intervento più utilizzata dalla regione per il 2020 è la A) *Percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, seguita dalla C1) Programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile, di cui all'articolo 3, comma 5.*

Le variabili sesso ed età restituiscono una situazione abbastanza omogenea nelle regioni esaminate. In Toscana, ad esempio, la presenza di beneficiari uomini è superiore a quella delle donne, e rispetto a queste ultime registra anche una crescita superiore negli anni.

In merito all'età dei beneficiari, le classi con maggiore affluenza sono quelle tra i 26 e i 55 anni.

Sulle soluzioni alloggiative per recettività, la regione Toscana dichiara di aver utilizzato maggiormente quelle con un unico modulo abitativo a meno di cinque ospiti e quelle con un unico

modulo abitativo a cinque ospiti. La scelta prevalente è ricaduta su alloggi collocati in zone residenziali e interventi prevalentemente legati alle ristrutturazioni e la messa in opera di impianti e attrezzature. È stata inoltre registrata l'assenza di posti per situazioni di emergenza e/o sollievo, nonché l'assenza di nuove tecnologie per il 2020.

I dati riferiti alle regioni Piemonte e Emilia-Romagna restituiscono una situazione piuttosto uniforme sui due territori, che invece si differenziano per l'andamento rispetto ai due anni precedenti.

In Piemonte, nel 2020 beneficiari per priorità di accesso sono stati 1.051, con la prevalenza delle due priorità già illustrate. Tali dati danno conto di un andamento in ribasso rispetto agli anni precedenti, che invece hanno registrato una crescita tra il 2018 e 2019 arrivando a ben più di 1.500.

Stesso andamento decrescente si rileva per i beneficiari indicati secondo le tipologie di intervento. Questi ammontano per l'anno 2020 a 1.110 con la prevalenza della tipologia di azione C1) *Programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile, di cui all'articolo 3, comma 5*, seguita in modo piuttosto omogeneo dalle azioni C2) *Tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, di cui all'articolo 3, comma 6*, A) *Percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, di cui all'articolo 3, commi 2 e 3*, e B) *Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4*, ma presentano anche in questo caso valori notevolmente inferiori ai due anni precedenti, quando hanno sfiorato i 1.600. Tali variazioni possono essere riconducibili alle condizioni dettate dal periodo pandemico.

La presenza di uomini e donne nella composizione dei beneficiari per sesso ed età non varia rispetto alle altre regioni rispondenti per questa annualità: i primi superano le seconde, pur nel calo generale del numero complessivo.

Anche in questa regione le classi di età maggiormente popolate dai beneficiari risultano quelle tra i 26 e i 55 anni.

Infine, la regione Emilia-Romagna presenta un numero di beneficiari per priorità di accesso che è in calo, passando dai circa 1250 del biennio precedente a meno di 1.100 nel 2020. Anche per questa Regione si confermano le due priorità richiamate per le precedenti Regioni Toscana e Piemonte.

Valore equivalente si ritrova anche per gli interventi rivolti ai beneficiari, tra i quali la lett. C1) *Programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile, di cui all'articolo 3, comma 5*, e la lett. B) *Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4* sono le scelte prevalenti, confermando la riduzione che da quasi 1.300 scende a 1.080.

La variabile di genere è dominata dagli uomini tanto per il 2020 quanto per le annualità precedenti. Per quanto riguarda le classi di età, la più rappresentativa è decisamente quella fra i 46-55 anni,

soprattutto per l'annualità 2020, che ha mantenuto la stessa rilevanza negli anni, fatto salvo per il 2018, anno in cui un ugual peso ha avuto anche la fascia di età 36-45 anni.

Anche per l'Emilia Romagna, sono presenti dati sulle soluzioni alloggiative. In particolare, come per la Toscana, per il 2020 la regione ha optato per un unico modulo abitativo a meno di cinque ospiti e quelle con un unico modulo abitativo a cinque ospiti. Per la collocazione degli alloggi e la tipologia di interventi, ha prevalso la scelta di zone residenziali e di interventi legati alle locazioni.

Per questa regione è stata rilevata la presenza di almeno 1 posto per situazioni di emergenza e/o sollievo³⁴, mentre si conferma l'assenza di nuove tecnologie³⁵ per il 2020.

3.4 LE INFORMAZIONI INSERITE DALLE REGIONI E DAGLI ATS NEL SISTEMA SIOSS RELATIVAMENTE A BENEFICIARI PER CLASSI DI ETÀ E GENERE ALLA TIPOLOGIA DI INTERVENTI ED ALLE SOLUZIONI ALLOGGIATIVE

Il quadro relativo al popolamento del sistema SIOSS per gli anni dal 2020 in poi, come già detto in precedenza, presenta forti elementi di criticità. L'adempimento, infatti, non è stato svolto dalla quasi interezza delle Regioni eccetto che per l'Emilia Romagna, il Piemonte e la Toscana che hanno validato i dati inseriti per il 2020, le altre Regioni o, per meglio puntualizzare, gli ambiti destinatari delle risorse, non hanno provveduto all'inserimento con specifico riguardo alle informazioni relative ai beneficiari per classi di età e genere, alla tipologia di interventi ed alle soluzioni alloggiative. Sarà cura del Ministero del Lavoro continuare a sollecitare tutti i Responsabili della gestione della misura affinché rendano puntualmente tutte le informazioni utili e necessarie all'analisi dell'andamento del fenomeno.

3.5 L'EFFETTIVO UTILIZZO DELLE RISORSE: I DATI DERIVANTI DALLE RENDICONTAZIONI E LE INIZIATIVE PROMOSSE DAL MINISTERO CON LE REGIONI NEL 2022-2023

LA RENDICONTAZIONE

La rendicontazione è un termine tecnico con cui si individua l'attività del rendere conto delle spese effettuate. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali stanziava annualmente delle risorse a valere sul Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare da destinare alle Regioni. Tramite i decreti di riparto vengono indicate le quote spettanti a ciascuna Regione e la loro erogazione è subordinata ad una valutazione positiva da parte del Ministero sulla coerenza

³⁴Dati presenti nel SIOSS per le seguenti Regioni: Toscana, Emilia Romagna

³⁵Idem

della programmazione regionale con le finalità del fondo (DM 23 novembre 2016) e le Regioni, inoltre, devono dare conto dell'effettivo utilizzo delle risorse attraverso il meccanismo della "rendicontazione sull'effettiva attribuzione ai beneficiari delle risorse trasferite del secondo anno precedente l'erogazione medesima" (art. 6, comma 4 DM 23 novembre 2016).

Andando ad analizzare più nel dettaglio l'andamento della spesa sostenuta dalle Regioni e dagli Ambiti Sociali i dati che risultano analizzabili sono quelli inseriti nel SIOSS (Sistema informativo Unitario dei servizi Sociali) nel quale sono previsti specifici moduli per il monitoraggio dell'utilizzo delle risorse dei fondi nazionali per il finanziamento del sistema degli interventi e dei servizi sociali. L'analisi e il commento delle successive informazioni si riferisce ai dati disponibili ad agosto 2023.

Per l'annualità 2019 sei Regioni l'Emilia Romagna, il Friuli Venezia Giulia, la Liguria, il Piemonte, la Toscana e il Veneto hanno dichiarato di aver speso tutte le risorse dell'anno di riferimento, l'Abruzzo e il Lazio si attestano a poco più del 75%, la Puglia si attesta intorno all'81% chiedendo e ottenendo dal Ministero di riprogrammare le risorse residue non spese degli anni precedenti; per le altre regioni il dato non è definitivo in quanto nel sistema informativo non sono ancora stati inseriti tutti i dati utili (Tabella 3). Inoltre, per la Calabria, il Molise e la Sicilia la somma stanziata dal DM del 2019 non è ancora esigibile in quanto manca la rendicontazione pregressa, lo stesso si può dire della regione Valle D'Aosta, la quale ha chiesto ed ottenuto la possibilità di riprogrammare le risorse non spese negli anni pregressi.

Per l'annualità 2020, l'Emilia Romagna, il Piemonte e la Toscana sono le regioni più virtuose, infatti gli ambiti hanno rendicontato al 100% le spese dell'anno di riferimento. Per l'annualità 2020 sono state trasferite le risorse del Fondo, previste dal decreto, a 10 regioni (Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Piemonte, Sardegna, Toscana, Umbria e Veneto); per le restanti Regioni la somma non è ancora esigibile per mancanza della rendicontazione pregressa (Tabella 4).

Per il 2021 le risorse stanziate come da decreto di riparto sono state erogate a quattro Regioni (Friuli Venezia Giulia, Lazio, Toscana, Veneto), per il trasferimento alle altre regioni il Ministero è in attesa dei rendiconti.

Tabella 3 - Pagamenti e Rendicontazioni annualità 2019

Regioni	Risorse 2019	Data Pagamento	Rendiconto Regionale	Rendiconto Ambiti	Riprogrammazione	% Rendicontazione
Abruzzo	€ 1.239.810,00	27/11/2020	€ 1.239.810,00	€ 929.980,19		75,01%
Basilicata	€ 544.170,00	25/10/2022	€ 544.170,00	0		0,00%
Calabria	€ 1.873.740,00	Non ancora esigibile	0	0		0,00%
Campania	€ 5.688.540,00	25/10/2022	€ 4.552.223,40	€ 223.146,98		0,62%
Emilia Romagna	€ 4.162.620,00	25/10/2022	€ 4.162.620,00	€ 4.162.620,00		100,00%
Friuli Venezia Giulia	€ 1.110.780,00	24/06/2020	€ 1.110.780,00	€ 1.110.780,00		100,00%
Lazio	€ 5.660.490,00	09/11/2020	€ 5.660.490,00	€ 4.378.579,34		77,35%
Liguria	€ 1.391.280,00	05/08/2021	€ 1.391.280,00	€ 1.391.280,00		100,00%
Lombardia	€ 9.492.120,00	20/08/2020	€ 3.037.024,33	€ 4.779.420,32		50,35%
Marche	€ 1.413.720,00	28/12/2020	€ 1.174.681,94	€ 604.048,82		0,00%
Molise	€ 291.720,00	Non ancora esigibile	0	0		0,00%
Piemonte	€ 4.005.540,00	09/11/2020	€ 4.005.540,00	€ 4.005.540,00		100,00%
Puglia	€ 3.848.460,00	10/08/2021	€ 3.848.460,00	€ 2.813.687,46	€ 1.034.772,54	81,38%
Sardegna	€ 1.587.630,00	30/11/2021	€ 1.587.630,00	0		0,00%
Sicilia	€ 4.790.940,00	Non ancora esigibile	0	0	-	0,00%
Toscana	€ 3.438.930,00	09/11/2020	€ 3.438.930,00	€ 3.438.930,00		100,00%
Umbria	€ 807.840,00	25/10/2022	€ 807.840,00	0		0,00%
Valle d'Aosta	€ 117.810,00	Non ancora esigibile		0		0,00%
Veneto	€ 4.633.860,00	01/12/2020	€ 4.633.860,00	€ 4.633.860,00		100,00%

Tabella 4 - Pagamenti e Rendicontazioni annualità 2020

Regioni	L 112/2016 art. 3 comma 1	LB 160/2019 art. 1 comma 490	Totale Dopo di Noi 2020	Data Pagamento	Rendiconto Regionale	Rendiconto Ambiti	% Rendicontazione
Abruzzo	€ 1.674.200,00	€ 44.000,00	€ 1.718.200,00	10/08/2021	0,00	0,00	0,00
Basilicata	€ 730.560,00	€ 19.200,00	€ 749.760,00	Non ancora esigibile	0,00	0,00	0,00
Calabria	€ 2.511.300,00	€ 66.000,00	€ 2.577.300,00	Non ancora esigibile	0,00	0,00	0,00
Campania	€ 7.701.320,00	€ 202.400,00	€ 7.903.720,00	Non ancora esigibile	0,00	0,00	0,00
Emilia Romagna	€ 5.677.060,00	€ 149.200,00	€ 5.826.260,00	10/08/2021	€ 5.826.260,00	€ 5.826.260,00	100,00
Friuli Venezia Giulia	€ 1.506.780,00	€ 39.600,00	€ 1.546.380,00	28/09/2021	0,00	0,00	0,00
Lazio	€ 7.678.490,00	€ 201.800,00	€ 7.880.290,00	11/11/2021	0,00	0,00	0,00
Liguria	€ 1.887.280,00	€ 49.600,00	€ 1.936.880,00	30/11/2022	0,00	60.000,00	3,10
Lombardia	€ 12.982.660,00	€ 341.200,00	€ 13.323.860,00	Non ancora esigibile	0,00	0,00	0,00
Marche	€ 1.910.110,00	€ 50.200,00	€ 1.960.310,00	Non ancora esigibile	€ 1.960.310,00	0,00	0,00
Molise	€ 388.110,00	€ 10.200,00	€ 398.310,00	Non ancora esigibile	0,00	0,00	0,00
Piemonte	€ 5.433.540,00	€ 142.800,00	€ 5.576.340,00	10/08/2021	€ 5.576.340,00	€ 5.576.340,00	100,00
Puglia	€ 5.197.630,00	€ 136.600,00	€ 5.334.230,00	Non ancora esigibile	0,00	0,00	0,00
Sardegna	€ 2.130.800,00	€ 56.000,00	€ 2.186.800,00	10/11/2022	0,00	0,00	0,00
Sicilia	€ 6.460.890,00	€ 169.800,00	€ 6.630.690,00	Non ancora esigibile	0,00	0,00	0,00
Toscana	€ 4.672.540,00	€ 122.800,00	€ 4.795.340,00	22/12/2021	€ 4.795.340,00	€ 4.795.340,00	100,00
Umbria	€ 1.095.840,00	€ 28.800,00	€ 1.124.640,00	04/11/2022	€ 1.124.640,00	0,00	0,00
Valle d'Aosta	€ 159.810,00	€ 4.200,00	€ 164.010,00	Non ancora esigibile	0,00	0,00	0,00
Veneto	€ 6.301.080,00	€ 165.600,00	€ 6.466.680,00	08/11/2022	€ 6.466.680,00	0,00	0,00
Totale	€ 76.100.000,00	€ 2.000.000,00	€ 78.100.000,00				

Tabella 5 - Pagamenti e Rendicontazioni annualità 2021

Regioni	Risorse 2021	Data Pagamento	Importo Programmato	Rendiconto Regionale	Rendiconto Ambiti	% Rendicontazione
Abruzzo	€ 1.818.790,00	Non ancora esigibile	0,00	0,00	0,00	0,00
Basilicata	€ 821.880,00	Non ancora esigibile	0,00	0,00	0,00	0,00
Calabria	€ 2.640.670,00	Non ancora esigibile	0,00	0,00	0,00	0,00
Campania	€ 6.438.060,00	Non ancora esigibile	0,00	0,00	0,00	0,00
Emilia Romagna	€ 5.951.020,00	Non ancora esigibile	€ 5.951.020,00	0,00	€ 4.935.962,44	0,00
Friuli Venezia Giulia	€ 1.773.130,00	16/05/2023	€ 1.773.130,00	0,00	0,00	0,00
Lazio	€ 6.940.320,00	27/12/2022	€ 6.940.320,00	0,00	0,00	0,00
Liguria	€ 2.541.740,00		€ 2.541.740,00	0,00	0,00	0,00
Lombardia	€ 12.107.510,00	Non ancora esigibile	0,00	0,00	0,00	0,00
Marche	€ 2.161.240,00	Non ancora esigibile	0,00	0,00	0,00	0,00
Molise	€ 502.260,00	Non ancora esigibile	0,00	0,00	0,00	0,00
Piemonte	€ 6.088.000,00		€ 6.088.000,00	0,00	0,00	0,00
Puglia	€ 5.022.600,00	Non ancora esigibile	€ 5.022.600,00	€ 5.022.600,00	0,00	0,00
Sardegna	€ 2.176.460,00	Non ancora esigibile	€ 2.176.460,00	0,00	0,00	0,00
Sicilia	€ 6.247.810,00	Non ancora esigibile	0,00	0,00	0,00	0,00
Toscana	€ 5.327.000,00	23/12/2022	€ 5.327.000,00	€ 5.327.000,00	0,00	0,00
Umbria	€ 1.308.920,00	Non ancora esigibile	0,00	0,00	0,00	0,00
Valle d'Aosta	€ 190.250,00	Non ancora esigibile	0,00	0,00	0,00	0,00
Veneto	€ 6.042.340,00	09/08/2023	€ 6.042.340,00	0,00	0,00	0,00
Totale	€ 76.100.000,00					

SINTESI RENDICONTAZIONE DEL DOPO DI NOI LEGGE N.112/2016

La Direzione Generale Lotta alla povertà e programmazione sociale – Divisione I – del MLPS ha attivato bilaterali con le regioni e plenarie con ambiti territoriali al fine di poter soddisfare le richieste espresse dalla Corte dei Conti nella Deliberazione 23 dicembre 2022, n. 55/2022/G di verifica dell'avanzamento della spesa per le Regioni, analisi quali-quantitativa dei servizi offerti ai beneficiari e del numero dei beneficiari. Nel corso di riunioni via Skype o call via Microsoft Teams, come pure a seguito di corrispondenza formale e, numerosi e costanti contatti informali, anche telefonici, sono state fornite consulenze e informazioni a sostegno degli operatori al fine di acquisire esaustivi quadri di verifica amministrativo contabile dello stato di spesa del Dopo di noi Legge n. 112/2016 e trovare soluzioni attivabili anche per velocizzare in direzione dell'attuazione della misura su tutto il territorio nazionale e delle parallele misure dei finanziamenti del PNRR. Da ultimo, nel mese di agosto, ad ogni regione è stata trasmessa una sintesi sullo stato attuale e contestuale richiesta delle necessarie integrazioni.

Tra le criticità segnalate da regioni ed ambiti, in via generale, si mettono in evidenza: le difficoltà al reperimento di abitazioni; l'assenza o carenza di beneficiari interessati alla misura a causa di problemi culturali di scarsa fiducia, anche della famiglia, nei confronti delle Istituzioni, per la preoccupazione che agli interventi non venga assicurata la necessaria continuità; le difficoltà di funzionamento delle Unità di valutazione multidimensionale per mancanza di personale o di collaborazione tra le ASP ed il Comune anche per la costruzione del budget di progetto; la programmazione di interventi e di progetti personalizzati per la distribuzione delle risorse non costruiti per tempo sulle esigenze dei destinatari; il sistema di gestione amministrativo-contabile da parte degli ambiti delle risorse assegnate per questa ed altre misure; i problemi connessi alla pandemia Covid-19 per l'individuazione della platea dei beneficiari e per lo svolgimento dei servizi ed interventi programmati anche nei territori in cui erano state avviate le azioni per il Dopo di Noi.

Si fornisce di seguito un quadro di sintesi sulla situazione delle singole Regioni.

ABRUZZO

Criticità: I servizi territoriali hanno riscontrato difficoltà ad avviare gli interventi di rafforzamento dell'autonomia delle persone con disabilità grave in vista del venir meno del sostegno familiare, per la resistenza da parte dei nuclei familiari ad accettare una possibile residenzialità dei propri congiunti esterna alla famiglia.

Gli ambiti territoriali hanno manifestato difficoltà e ritardi nella capacità di spesa, nonché nel monitorare i progetti personalizzati in seno alle Unità di Valutazione Multidimensionale che, coinvolte in una serie di procedimenti complessi riguardanti la non autosufficienza, non riescono ad assicurare adempimenti in tempi congrui, fatti salvi quelli che riguardano le persone già uscite dal nucleo familiare e introdotte in residenzialità per piccoli gruppi (di massimo 5 persone).

La Regione ha proceduto a richiedere formalmente ad ognuno dei 24 Ambiti Territoriali l'entità delle somme effettivamente spese per ciascuna annualità 2016, 2017 e 2018 chiedendo se vi fossero

somme a disposizione i cui impegni non fossero stati perfezionati nonché la necessità di riprogrammarle al fine di una spesa certa a favore dei beneficiari.

Soluzione adottata: Riprogrammazione di risorse residue delle annualità pregresse 2016, 2017 e 2018 per finanziare interventi di cui alle lettere a), b), c), d).

Dopo di Noi come da decreti	Assegnato con DM	Liquidato dalla Regione agli Ambiti e/o enti attuatori	Liquidato dagli ambiti e/o enti attuatori	Residui Riprogrammati
2016 D.l. 23.11.2016	€ 1.980.000,00	€ 1.980.000,00	€ 1.687.533,85	€ 292.466,15
2017 D.l. 21.06.2017	€ 842.600,00	€ 842.600,00	€ 594.481,88	€ 248.118,12
2018 D.l. 15.11.2018	€ 1.124.200,00	€ 1.124.200,00	€ 634.122,69	€ 490.077,31

Esito istruttoria MLPS:

Il piano operativo delle risorse riprogrammate per il totale di euro 1.030.661,58 è stato approvato dal MLPS come notiziato alla regione in data 8.06.2023 e l'atto regionale di adozione sta per essere emesso con la ripartizione e assegnazione agli ambiti territoriali.

La rendicontazione delle spese liquidate da regione ed ambiti della riprogrammazione delle risorse riprogrammate 2016, 2017 e 2018 sarà propedeutica per l'acquisizione delle risorse annualità 2021.

Per l'annualità 2019 di cui alla DGR 427 del 9.07.2021, risultano liquidati il 75% dagli ambiti, ma tale adempimento non è sufficiente ad acquisire le risorse annualità 2021 perché necessaria la completa rendicontazione delle riprogrammazioni 2016 e 2017 e per il 2018 di almeno il 75%.

Per l'annualità 2020 sarà esigibile la somma assegnata alla Regione per questa annualità, previa rendicontazione delle spese liquidate da regione ed ambiti della riprogrammazione del totale delle risorse riprogrammate 2016 e 2017 e di almeno il 75% del 2018. È atteso l'inserimento nella Piattaforma SIOSS dell'atto di programmazione.

Per l'annualità 2021 sarà esigibile la somma assegnata alla Regione per questa annualità solo a conclusione della rendicontazione totale delle risorse riprogrammate 2016, 2017 e 2018 oltre ad almeno il 75% della rendicontazione delle risorse 2019 nella Piattaforma SIOSS.

BASILICATA

Criticità: Durante la bilaterale la regione ha segnalato le difficoltà causate dall'epidemia Covid, in particolare gli ambiti territoriali hanno subito ritardi ad iniziare le attività dei gruppi appartamento da 5 posti; la Regione ha inoltre evidenziato la difficoltà a superare le resistenze culturali che limitano la realizzazione di azioni propedeutiche di accompagnamento, poiché l'utenza non risponde agli avvisi. Il coinvolgimento delle associazioni di tutela per le persone con disabilità non ha dato per ora risultati significativi. La grave carenza di personale specializzato in servizio presso gli ambiti ha fatto riscontrare una insufficiente capacità progettuale e detta carenza di personale non consente comunque di seguire adeguatamente la misura.

Si segnala comunque che la Regione ha già definito ed adottato le linee guida per l'attuazione della misura, ha organizzato sessioni informative con gli ambiti e il Formez, ha incentivato e sollecitato gli ambiti ad utilizzare tutti gli strumenti messi a disposizione dallo Stato per assunzione di personale.

Soluzione adottata: La regione ha richiesto formalmente agli Ambiti territoriali l'entità delle somme effettivamente spese per ciascuna annualità 2016, 2017 e 2018 mettendo in evidenza la possibilità di riprogrammarle in modo più efficace ed efficiente. Dalle informazioni rese al MLPS solo l'ambito di Val D'Agri ha effettuato una proposta per le azioni C: sviluppo di programmi di accrescimento della consapevolezza e per l'abilitazione e lo sviluppo delle competenze per favorire l'autonomia delle persone con disabilità grave e una migliore gestione della vita quotidiana.

Assegnato con DM 2016 D.I. 23.11.2016	Liquidato dalla Regione agli Ambiti e/o enti attuatori	Assegnato con DM 2017 D.I. 21.06.2017	Liquidato dalla Regione agli Ambiti e/o enti attuatori	Assegnato con DM 2018 D.I. 15.11.2018	Liquidato dalla Regione agli Ambiti e/o enti attuatori	Assegnato con DPCM 21.11.2019	Liquidato dalla Regione agli Ambiti e/o enti attuatori
€ 900.000	€ 900.000	€ 383.000	€ 383.000	€ 511.000	€ 511.000	€ 544.170	€ 544.170

Spese degli Ambiti DDN 2016	Spese degli Ambiti DDN 2017	Spese degli Ambiti DDN 2018	Totale non speso
€ 17.062,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.776.938,00

Esito istruttoria MLPS:

Non è ancora stata comunicata la rendicontazione delle spese liquidate da regione ed ambiti per le annualità pregresse 2016, 2017, 2018, parimenti deve ancora pervenire l'eventuale proposta dell'atto di adozione per la riprogrammazione.

Per annualità 2019, la proposta di programmazione è pervenuta e per gli atti successivi (rendicontazione, erogazione delle risorse) si procederà come dettato dai relativi DPCM.

Per annualità 2020, si è in attesa della proposta di programmazione e per gli atti successivi (rendicontazione, erogazione delle risorse) si procederà come dettato dai relativi DPCM

Per annualità 2021, si è in attesa della proposta di programmazione e della totale rendicontazione degli anni pregressi 2016, 2017, 2018. Qualora poi gli ambiti riusciranno a rendicontare almeno il 75% delle risorse assegnate nel 2019 nella Piattaforma SIOSS si potrà procedere con il trasferimento delle risorse relative all'annualità 2021.

CALABRIA

Criticità: La regione ha messo in evidenza le difficoltà che il territorio incontra nell'attuazione della misura, a titolo esemplificativo ha fatto presente che gli avvisi pubblicati per il reperimento dei beneficiari non hanno avuto adeguata risposta e, come per altre Regioni, la carenza di personale dedicato alla stesura dei progetti personalizzati ha come conseguenza un ritardo nell'avvio della misura. Infatti, l'attuazione della Legge 328/2000 ha avuto luogo dall'anno 2018 con la definitiva istituzione degli ATS, con un ritardo sostanziale nella funzionalità degli Uffici di Piano dei Comuni capo fila degli Ambiti Territoriali Sociali che, a tutt'ora, determina in alcuni casi delle carenze operative e gestionali considerevoli, e l'assenza di figure professionali (assistenti sociali in particolare) in numero adeguato e con contratti a tempo determinato.

Soluzione adottata: La regione ha sollecitato gli ATS ad inviare un cronoprogramma delle attività ancora in corso per le annualità pregresse e rendicontare le risorse acquisite, prefigurando eventuali revoche dei finanziamenti concessi. Al fine di accelerare le procedure e rendere efficaci ed impattanti gli interventi, con Decreto Dirigenziale n. 13393 del 2.11.2022 è stata approvata la programmazione annualità 2017 e 2018, principalmente con l'indicazione operativa di utilizzare le due annualità 2017 e 2018 e le eventuali economie 2016 all'interno di un unico atto programmatico di Ambito per il quale, prima dell'attuazione, era necessario acquisire il parere favorevole da parte di una commissione mista composta da funzionari del Dipartimento Lavoro e Welfare e da rappresentanti di tutte le associazioni di categoria, appositamente costituito con decreto dirigenziale. Tutti gli ambiti hanno ottenuto approvazione per le programmazioni proposte.

La regione, nel mese di gennaio 2023, ha invitato gli ambiti a trasmettere una relazione sullo stato dell'arte relativa alle attività, ai procedimenti ed agli atti emessi in merito ai fondi trasferiti e l'atto di programmazione, approvato dalla Conferenza dei Sindaci. Nel mese di aprile 2023 la Regione ha inviato ulteriore sollecito agli ambiti, segnalando la possibilità di revoche del finanziamento concesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge n. 112 del 2016. Infine, nel mese di maggio 2023 la regione ha chiesto agli ambiti l'indicazione della presenza di obbligazioni giuridicamente vincolanti poste in essere dagli uffici di piano relativamente, in particolare, all'annualità 2016, ciò al fine di risolvere le criticità relative al parziale utilizzo delle risorse pregresse. Di seguito il quadro di dettaglio: per l'annualità 2016 la regione ha liquidato agli ambiti il totale di euro 3.060.000,00 con Decreto dirigenziale n. 14607 del 19.12.2017 ma gli ambiti hanno rendicontato euro 599.997,85; per l'annualità 2017, con Decreto Dirigenziale n. 12278 del 24.11.2020 la regione ha liquidato il totale di euro 1.302.200,00 agli ambiti che ne hanno rendicontati euro 63.570,70. Per l'importo di euro 1.238.629,30, programmato quale residuo unitamente ai fondi 2016 (residui) e 2018, sono in corso di pubblicazione i relativi avvisi pubblici, ovvero esiste già l'individuazione dei beneficiari ed è in corso l'approvazione delle relative graduatorie; per l'annualità 2018, a causa delle ulteriori

problematiche conseguenti anche alla pandemia, il trasferimento totale di euro 1.737.400,00 è avvenuto con Decreto Dirigenziale n. 11285 del 26.09.2022. L'intero importo risulta programmato unitamente ai residui di fondi 2016 e 2017, sono in corso di pubblicazione i relativi avvisi pubblici, ovvero esiste già l'individuazione dei beneficiari ed è in corso l'approvazione delle relative graduatorie.

Esito istruttoria MLPS:

È atteso il completamento della rendicontazione delle spese liquidate da regione ed ambiti per le annualità pregresse 2016, 2017, 2018 e/o l'eventuale proposta dell'atto di adozione per la riprogrammazione, di ripartizione e assegnazione agli ambiti territoriali, riguardo al quale, il MLPS esprimerà le proprie valutazioni.

Per le annualità 2019, 2020, 2021 di cui alla DGR n. 86 del 3.03.2023 e NOTA CORRETTIVA n. 165200 del 11/04/2023 la proposta di programmazione è pervenuta e per gli atti successivi (rendicontazione, erogazione delle risorse) si procederà come dettato dai relativi DPCM.

CAMPANIA

Nel corso della bilaterale la regione ha informato del totale trasferimento delle risorse per le annualità 2017, 2018 e 2019 agli ambiti. Per le risorse delle annualità 2020 e 2021 è stata predisposta la proposta di programmazione.

Soluzioni adottate: La regione ha erogato il totale dei finanziamenti delle annualità 2016 e 2017 cumulate e del 2018. Ha attivato e prosegue azioni propulsive e di accompagnamento degli ambiti per ottimizzazione sull'utilizzo delle risorse in funzione della necessità di velocizzare la spesa e dei bisogni emersi dell'utenza. La regione medesima si sta impegnando nella ricerca di soluzioni volte allo snellimento procedurale e ad attuare iniziative per facilitare l'azione dei territori con maggiori difficoltà attuative. Tale strategia mira a raggiungere un sensibile avanzamento nella realizzazione degli interventi degli ambiti, adottando, ove del caso, anche atti di recupero somme non impiegate e provvedendo alla riassegnazione delle stesse ad ATS più efficienti.

La regione ha disposto la riassegnazione delle risorse 2016, 2017 e 2018 agli ambiti con maggiore capacità di presa in carico dell'utenza e significativa efficienza della capacità di spesa, di risorse rese disponibili per riduzioni delle assegnazioni ad ambiti che non hanno documentato completamente la spesa di risorse attribuite. Sono stati registrati incrementi dell'impiego di risorse in progetti individuali per le persone con disabilità.

Per annualità 2019, 2020 e 2021 sono state inserite su SIOSS le rispettive DGR e avviate le programmazioni territoriali per consentire a tutti i cittadini di accedere ai servizi, anche in territori che hanno manifestato lentezza attuativa negli anni pregressi. È stato dato impulso agli ambiti di alimentare il SIOSS.

Finanziamenti Dopo di Noi come da decreti	Assegnato con DM	Liquidato dalla Regione agli Ambiti e/o enti attuatori	Spesa liquidata dagli ambiti e/o enti attuatori	Residui non spesi	Residui da riassegnare
2016 D.l. 23.11.2016	12.958.300,00 €	12.958.300,00 €	11.468.121,29 €	1.490.178,71 €	1.490.178,71 €
2017 D.l. 21.06.2017					
2018 D.l. 15.11.2018	5.161.100,00 €	4.007.658,24 €	3.518.067,04 €	1.643.032,96 €	1.643.032,96 €
2019 D.l. 21. 11. 2019	5.688.540,00 €	4.552.223,42 €	3.029.682,73 €	2.658.857,27 €	-

Annualità 2016/2017 - Progetti realizzati n. 537

Annualità 2018 - Progetti realizzati n. 261

Esito istruttoria MLPS:

Per le annualità 2016, 2017 e 2018 la proposta di riprogrammazione è pervenuta e per gli atti successivi (rendicontazione, erogazione delle risorse) si procederà come dettato dai relativi DPCM.

Per l'annualità 2019 di cui alla DGR 266/2021 è atteso l'inserimento delle spese liquidate dagli ambiti.

Per l'annualità 2020 la proposta di programmazione è pervenuta e per gli atti successivi (rendicontazione, erogazione delle risorse) si procederà come dettato dai relativi DPCM

Per l'annualità 2021 la proposta di programmazione è pervenuta e per gli atti successivi (rendicontazione, erogazione delle risorse) si procederà come dettato dai relativi DPCM

EMILIA ROMAGNA

Criticità: La regione non presenta particolari criticità con riguardo alla programmazione ed alla spesa delle risorse 2016, 2017, 2018 ed infatti conferma che tutte le risorse delle annualità 2016, 2017 e 2018 sono state liquidate dalla regione ad ambiti/enti attuatori. Con riguardo all'andamento della spesa effettuata dagli ambiti, segnala che, per annualità 2017, la spesa da questi sostenuta è pari ad euro 880.746,28 con residuo di euro 1.915.153,62. Totalmente spese le risorse delle annualità 2016 e 2018 anche da parte degli ambiti.

La regione informa che i residui 2017 devono ancora essere erogate dalle AUSL agli Enti attuatori trattandosi di progetti o che sono già conclusi ma non sono ancora stati rendicontati o ancora in corso di attuazione perché hanno subito dei ritardi o dei cambiamenti di programmazione.

Esito dell'istruttoria del MLPS: È attesa la rendicontazione delle spese liquidate dagli ambiti per la annualità pregressa 2017.

Per l'annualità 2019 di cui alla DGR_1857 del 14.12.2020 è atteso l'inserimento dell'atto di programmazione nella Piattaforma SIOSS, pur regolarmente predisposto ed adottato. È completa la rendicontazione della regione e degli ambiti.

Per l'annualità 2020 di cui alla DGR_1921_2021 è atteso l'inserimento dell'atto di programmazione nella Piattaforma SIOSS, pur regolarmente predisposto ed adottato. È completa la rendicontazione della regione e degli ambiti.

Per l'annualità 2021 di cui alla DGR 1080 del 27/06/2022 è stata inserita nella Piattaforma SIOSS la delibera di programmazione, che pur esigibile a seguito della rendicontazione delle annualità pregresse, non può essere trasferita fino al completamento della rendicontazione 2017.

Per l'annualità 2022 di cui alla DGR 1313/2023 è stata inserita nella Piattaforma SIOSS la delibera di programmazione, e per gli atti successivi (rendicontazione, erogazione delle risorse) si procederà come dettato dai relativi DPCM.

FRIULI VENEZIA GIULIA

La regione risulta essere esempio virtuoso di realizzazione delle misure e di rendicontazione delle spese liquidate.

La regione ha infatti dichiarato spese totali liquidate da regione e da ambiti per le annualità 2016, 2017, 2018.

Per l'annualità 2019 con DGR 1176 del 12.07.2019 è stato definito l'atto di programmazione, risulta totale la spesa rendicontata dalla regione e dagli ambiti ma è atteso inserimento della delibera di programmazione nella Piattaforma SIOSS.

Per l'annualità 2020 con DGR 942 del 18.06.2021 è stato definito l'atto di programmazione. Per la medesima annualità è stato raggiunto il 75% della rendicontazione da parte della regione e degli ambiti nella Piattaforma SIOSS.

Per l'annualità 2021 con DGR 595 del 29 aprile 2022 è stato definito l'atto di programmazione ed è atteso l'inserimento delle spese liquidate dalla regione e dagli ambiti nella Piattaforma SIOSS.

Per l'annualità 2022 con DGR n. 549 del 24.03.2023 è stato definito l'atto di programmazione ed è atteso l'inserimento della delibera nella Piattaforma SIOSS. L'apposita Commissione di verifica istituita presso il Ministero procederà quanto prima alla valutazione degli atti per poter erogare alla regione anche tale annualità in quanto la stessa e gli ambiti hanno rendicontato il 75% della annualità 2020.

LAZIO

Nel corso della bilaterale la regione aveva confermato il totale trasferimento dei finanziamenti agli ambiti, con i dati regolarmente inseriti nella Piattaforma SIOSS per l'annualità 2019, segnalando tuttavia difficoltà degli ambiti a rendicontare le annualità pregresse 2016, 2017, 2018, perché gli ambiti avevano ricevute le risorse con 3 anni di ritardo. Pertanto, per ottenere l'avanzamento

finanziario, i distretti sono stati sostenuti con riunioni plenarie, ottenendo l'impegno degli stessi all'avanzamento della spesa al 100% per il 2020 e al 93-94% per il 2019, in tempi ragionevoli.

Nel nuovo aggiornamento del mese di settembre 2023 la regione informa di aver svolto incontri plenari con gli ambiti a cui ha trasmesso un prospetto per i dati da rendicontare delle annualità 2016, 2017, 2018, al fine, cautelativamente, di poter prevedere la possibilità di poter valutare eventuali proposte di riprogrammazione. La regione sta provvedendo a completare l'inserimento dei dati di monitoraggio e di rendicontazione sul sistema SIOSS degli Ambiti per il 2019 che ammontano a euro 5.248.118,97, pari al 92,7% del totale delle risorse trasferite dalla Regione. Soltanto 4 Sovrambiti non hanno ancora provveduto a completare la rendicontazione per un importo totale di euro 412.371,03 che potrebbero essere da riprogrammare, così come eventuali residui delle annualità 2016, 2017, 2018.

Informa che, con riguardo alle risorse 2020, è in procinto di inserire la rendicontazione degli ambiti per spese di euro 5.844.105,79, pari al 74,2 % di quanto assegnato e liquidato dalla Regione.

Esito dell'istruttoria del MLPS:

È attesa la rendicontazione delle spese liquidate dagli ambiti per le annualità pregresse 2016, 2017, 2018 e della eventuale proposta di riprogrammazione, di ripartizione e assegnazione agli ambiti territoriali, riguardo al quale, e per gli atti successivi (rendicontazione, erogazione delle risorse) si procederà come dettato dai relativi DPCM. Ciò anche per eventuale proposta di riprogrammazione di euro 412.371,03 per il Dopo di Noi 2019.

Per l'annualità 2019 di cui alla DGR 200 del 21.04.2020 è atteso il completamento della rendicontazione delle spese liquidate da regione e da ambiti.

Per l'annualità 2020 di cui alla DGR 416 del 01.07.2021 è atteso l'inserimento delle spese liquidate dagli ambiti poiché ancora risulta che la regione ha liquidato euro 7.678.490 e gli ambiti euro 0,00.

Per l'annualità 2021 si resta in attesa che la regione dettagli la programmazione adottata con DGR 698/2022 popolando la Piattaforma SIOSS

Per l'annualità 2022 di cui alla DGR n. 249 del 01.06.2023, è atteso l'inserimento della programmazione e dell'atto nella Piattaforma SIOSS. Tali risorse non saranno esigibili prima della rendicontazione regionale degli ambiti delle annualità pregresse e del 75% della annualità 2020.

LIGURIA

La regione risulta essere esempio virtuoso di realizzazione delle misure e di rendicontazione delle spese liquidate.

Ha dichiarato spese totali liquidate da regione e da ambiti per le annualità 2016, 2017, 2018.

Esito dell'istruttoria del MLPS:

Per l'annualità 2019 è atteso l'inserimento dell'atto di programmazione di cui DGR 253-2021 del 26.03.2021 nella Piattaforma e comunque la regione ha rendicontato la totale liquidazione agli ambiti.

Per l'annualità 2020 la DGR 702 del 30.07.2021 è stata inserita nella piattaforma SIOSS ed è atteso l'inserimento delle spese liquidate dalla regione e dagli ambiti.

Per l'annualità 2021 la DGR 454/2022 è stata inserita nella piattaforma SIOSS ed è stata verificata la validazione delle spese sostenute per il 2019 sulla Piattaforma SIOSS.

Per l'annualità 2022 è atteso l'inserimento della programmazione e dell'atto nella Piattaforma SIOSS. Tali risorse non saranno esigibili prima della rendicontazione regionale degli ambiti delle annualità pregresse e del 75% della annualità 2020.

LOMBARDIA

Nel mese di agosto 2023 La Regione conferma di aver liquidato il complessivo delle annualità 2016, 2017 e 2018; gli ambiti hanno liquidato euro 22.182.389,27 e la cifra residua, pari a € 4.913.213,71, non sono ancora stati interamente spesi ma accantonati per assicurare la continuità dei progetti individuali già attivi. Alla regione rimangono Residui non spesi e non finalizzati pari a € 2.915.297,02 che saranno oggetto di riprogrammazione per i progetti pilota di residenzialità DDN (ai sensi della DGR n. XII/712/2023) e saranno destinati all'avvio del Fondo Unico per la Disabilità, di cui l'atto di programmazione è contenuto nella DGR n. XI/7429/2022.

Esito dell'istruttoria del MLPS:

È atteso il completamento della definizione della proposta di riprogrammazione con copertura completa delle risorse non liquidate dagli ambiti e rendicontazione dei residui finalizzati dagli Ambiti (€ 4.913.213,71) per le annualità pregresse 2016, 2017, 2018, con eventuale proposta dell'atto di adozione per la riprogrammazione, di ripartizione e assegnazione agli ambiti territoriali, e per gli atti successivi (rendicontazione, erogazione delle risorse) si procederà come dettato dai relativi DPCM.

Per l'annualità 2019 di cui alla DGR 3404 del 20/07/2020 è atteso il completamento delle spese liquidate dalla Regione e degli ambiti.

Per l'annualità 2020 si è in attesa della rendicontazione delle liquidazioni degli ambiti per le annualità pregresse e della definitiva riprogrammazione. È atteso l'inserimento della programmazione e della DGR 4749 del 24/05/2021 nella Piattaforma SIOSS.

Per l'annualità 2021 si è in attesa della rendicontazione delle liquidazioni degli ambiti per le annualità pregresse e della definitiva riprogrammazione e dell'avvenuta spesa di almeno il 75% del 2019 da parte degli ambiti. Non risulta DGR ricevuta o inserita sulla Piattaforma SIOSS.

Per l'annualità 2022, si è in attesa della rendicontazione delle annualità pregresse e dell'avvenuta spesa di almeno il 75% dell'annualità 2020, per poter erogare le risorse alla regione.

MARCHE

Nel corso della bilaterale la regione aveva segnalato la mancanza dei dati di spesa di 2 ambiti per completare la rendicontazione DDN 2016 e di 3 ambiti per la rendicontazione per il DDN 2017. Per il DDN 2018 erano arrivati a rendicontare il 60%. Nei mesi successivi la regione ha costantemente

aggiornato il MLPS dello stato di avanzamento della spesa relativa alle annualità 2016, 2017 e 2018. L'aggiornamento al mese di agosto registra che, per il Fondo 2016, la regione ha liquidato agli ambiti il 100% delle risorse assegnate e che gli ambiti stessi hanno riscontrato uno stato di avanzamento della spesa pari al 99,08%. Per il 2017, la regione ha liquidato agli ambiti il 99,08% delle risorse assegnate e gli ATS hanno speso il 91,95%. Per il 2018, la regione ha liquidato agli ambiti l'87,90% delle risorse assegnate e gli ATS ne hanno speso l'85,61%. Per il 2019, la regione ha liquidato agli ambiti l'83,09% delle risorse assegnate e gli ATS ne hanno speso il 42,73%. Si apprende, altresì, che la regione, nelle more dell'approvazione della programmazione per l'annualità 2020, ha comunque trasferito il 42,80% delle risorse agli ATS che ne hanno speso già il 6,03%.

Esito dell'istruttoria del MLPS:

È atteso il completamento della rendicontazione delle spese liquidate da regione ed ambiti per le annualità pregresse 2016, 2017, 2018.

Per l'annualità 2019 di cui alla DGR 644 del 03.06.2020 è atteso il completamento della spesa e l'inserimento dei relativi dati nella Piattaforma SIOSS.

Per l'annualità 2020 si è in attesa della rendicontazione delle liquidazioni degli ambiti per le annualità pregresse ed è atteso l'inserimento della DGR n.733 del 14.06.2021 nella Piattaforma SIOSS.

Per l'annualità 2021 si è in attesa della rendicontazione delle liquidazioni degli ambiti per le annualità pregresse e di almeno il 75% del 2019. È atteso l'inserimento della DGR n. 1621 del 03.12.2022 nella Piattaforma SIOSS.

Per l'annualità 2022, si è in attesa della rendicontazione delle liquidazioni degli ambiti per le annualità pregresse e di almeno il 75% del 2020. È atteso l'inserimento della programmazione e dell'atto nella Piattaforma SIOSS.

MOLISE

Criticità: Nel corso della bilaterale la regione ha informato che la precedente gestione programmava le risorse sulla base di progetti presentati anche per il tramite degli ambiti e che, accertata la coerenza, procedeva all'impegno di spesa e finanziava. Ciò ha comportato delle criticità sotto il profilo amministrativo-contabile nella gestione delle risorse. Segnala inoltre la necessità di un'efficace campagna di sensibilizzazione della possibile platea di interessati in quanto la misura è poco conosciuta e, di conseguenza, poco richiesta. Per il 2016 la regione ha destinato euro 338.000 per il finanziamento di progetti ancora in corso.

Esito dell'istruttoria del MLPS:

Non sono pervenuti aggiornamenti riguardanti le rendicontazioni, nonostante vari solleciti formali, via email e telefonici.

È attesa la rendicontazione delle spese liquidate da regione ed ambiti per le annualità pregresse 2016, 2017, 2018 ed una eventuale proposta di riprogrammazione.

Per l'annualità 2019, 2020, 2021 e 2022 l'andamento della misura risulta estremamente critico e la situazione della regione è attenzionata al Ministero che prevede la programmazione entro la fine dell'anno ed ulteriori incontri bilaterali, anche con gli ambiti, per affrontare la situazione. Si segnala un unico atto, per il 2019, la DGR n. 13 del 29.01.2021 peraltro ancora non inserita in piattaforma.

PIEMONTE

La regione risulta essere esempio virtuoso di realizzazione delle misure e di rendicontazione delle spese liquidate.

La regione ha acquisito l'autorizzazione per la riprogrammazione di residui dell'annualità 2016 ora destinati agli interventi a), b), c) ed e) del DM 23.11.2016 ed è in attesa che la loro Ragioneria autorizzi la variazione di bilancio necessaria a predisporre la liquidazione dell'intero importo quantificato.

Esito dell'istruttoria del MLPS:

È attesa la rendicontazione delle spese liquidate da regione ed ambiti per le risorse riprogrammate dell'annualità 2016 pari ad euro 1.185.592,77 come da D.G.R. n. 9-6837 dell'8.05.2023 di riprogrammazione, a modifica ed integrazione del Programma attuativo della D.G.R. n 28-4949 del 2.05.2017

Per l'annualità 2019 la Regione ha puntualmente definito tutti gli adempimenti necessari.

Per l'annualità 2020 la Regione ha puntualmente definito tutti gli adempimenti necessari

Per l'annualità 2021 è attesa la rendicontazione delle spese liquidate da regione ed ambiti per le risorse riprogrammate dell'annualità 2016 mentre allo stato attuale risulta completata la rendicontazione della annualità 2019 su SIOSS.

Per l'annualità 2022 è atteso l'inserimento della D.G.R. n. 18 - 6748 del 17.04.2023 nella Piattaforma SIOSS e per gli atti successivi (rendicontazione, erogazione delle risorse) si procederà come dettato dai relativi DPCM.

PUGLIA

Criticità: nel corso della bilaterale la regione ha illustrato nel merito l'andamento della misura, evidenziando che gli ambiti coinvolti avevano concentrato la loro attività, e quindi rendicontato, sugli aspetti riguardanti la "vita in autonomia" ma non le soluzioni alloggiative. La regione segnala inoltre la presenza sul territorio di 3 soluzioni alloggiative che hanno avuto risultati molto incoraggianti. Purtroppo i 2 anni di pandemia hanno bloccato le ulteriori iniziative, rallentando anche le attività del Terzo Settore coinvolto nel DDN.

Soluzioni adottate: La regione ha proposto ed acquisito l'autorizzazione per la riprogrammazione di residui delle annualità 2016, 2017, 2018, 2019 per gli interventi ricondotti alle lettere a) e b) del DM 2016.

Esito dell'istruttoria del MLPS:

È attesa la rendicontazione della riprogrammazione approvata delle spese liquidate da regione ed ambiti per le annualità pregresse 2016, 2017, 2018, 2019 per un totale di euro 3.697.574,78.

Per l'annualità 2019 è atteso il completamento delle spese liquidate dalla Regione e dagli ambiti nonché l'inserimento nella Piattaforma della DGR n. 852 del 4.06.2020 e della riprogrammazione contenuta nella Determina dirigenziale n.757/2023.

Per l'annualità 2020 è attesa la rendicontazione delle spese liquidate da regione ed ambiti per le risorse pregresse riprogrammate e di almeno il 75% del 2018.

Per l'annualità 2021 è atteso l'inserimento della DGR 247 del 28.02.2022 sulla Piattaforma SIOSS ed è attesa la rendicontazione delle spese liquidate da regione ed ambiti per le risorse riprogrammate delle annualità pregresse e di almeno il 75% dell'annualità 2019.

Per l'annualità 2022 è inserita la DGR n.60 del 06.02.2023 su Piattaforma SIOSS. La quota assegnata alla regione non è esigibile prima della rendicontazione delle annualità pregresse della riprogrammazione e di almeno il 75% della annualità 2020.

SARDEGNA

Criticità: nel corso della bilaterale la regione segnalava difficoltà di implementazione della misura sul territorio: gli avvisi destinati all'individuazione dei beneficiari non hanno avuto la risposta auspicata ed anche le associazioni non riescono ad affiancare incisivamente le istituzioni per un'implementazione significativa della misura. Il periodo pandemico covid ha ulteriormente aggravato la situazione. Ulteriore criticità evidenziata riguarda la mancanza sul territorio regionale di una diffusa conoscenza della metodologia di valutazione bio-psico-sociale, in coerenza con i principi dell'ICF.

Soluzioni adottate: La regione dichiara di aver promosso, su tutto il territorio regionale, lo sviluppo di modalità di vita indipendente e di soluzioni abitative autonome, attraverso un sistema diffuso e articolato di percorsi per l'accompagnamento e di aver elaborato il catalogo delle proposte progettuali per l'attuazione del programma "Dopo di noi" allocato sulla piattaforma digitale SUS - Sportello Unico dei Servizi - come specifica vetrina per consentire l'accesso ai potenziali beneficiari.

Esito dell'istruttoria del MLPS:

È attesa la riprogrammazione delle risorse non spese per le annualità pregresse.

Per l'annualità 2019 di cui alla DGR 19/10 del 10.04.2021 è atteso l'inserimento delle spese liquidate da regione e dagli ambiti.

Per l'annualità 2020 è atteso l'inserimento della DGR n.20/13 DEL 1.06.2021 e la rendicontazione delle spese liquidate anche dagli ambiti sulla Piattaforma SIOSS.

Per l'annualità 2021 è atteso l'inserimento della DGR n. 9/30 del 24.03.2022 sulla Piattaforma SIOSS ma l'approvazione seguirà la rendicontazione delle liquidazioni regionali e degli ambiti per le annualità pregresse ed almeno il 75% del 2019.

Per l'annualità 2022 non risulta delibera su Piattaforma SIOSS. Le risorse assegnate non saranno esigibili prima della rendicontazione delle annualità pregresse e di almeno il 75% della annualità 2020.

SICILIA

Criticità: nel corso della bilaterale la regione informava di che gli ambiti e distretti hanno avuto difficoltà nell'attuare la misura per una serie di cause, tra le quali: cambiamenti dirigenti per quiescenza non sostituiti, scarso personale per la valutazione multidimensionale, mancanza di collaborazione tra Asp e COMUNE, individuazione dei destinatari per problema culturale di scarsa fiducia, costruzione di budget difficoltosa per la frammentazione e la discontinuità dell'erogazione.

Soluzioni adottate: La regione ha informato dell'approvazione degli indirizzi operativi dei piani distrettuali e dell'assegnazione ai 55 distretti sociosanitari, per le annualità 2016-2017, di complessivi euro 11.033.800,00 con Decreto assessoriale n.2727 del 16.10.2017. La regione ha inoltre emanato note esplicative ed incontrato ambiti, per sostenerli nella realizzazione della progettualità.

Per superare le difficoltà, nel 2020 la regione ha proposto uno Schema di Progetto personalizzato ai sensi della L. 112/2016, per agevolare le professionalità coinvolte e, nel 2021, ha elaborato le Nuove Linee Guida, semplificando la procedura rispetto alle precedenti indicazioni.

Con recente nota inviata ai distretti la regione confermava la disponibilità di impegno regionale di spesa e di liquidazioni all'acquisizione dei progetti degli ambiti.

Esito dell'istruttoria del MLPS:

È attesa la rendicontazione delle spese liquidate da regione ed ambiti per le annualità pregresse 2016 e 2017 ed eventuale riprogrammazione.

Per l'annualità 2018 la regione ha emanato la Delibera di programmazione N.231 del 15 06 2023. La somma assegnata con il decreto di riparto non potrà essere trasferita prima della rendicontazione delle spese liquidate da regione e da ambiti delle annualità pregresse.

Per l'annualità 2019 la regione ha emanato la Delibera di programmazione N.232 del 15 06 2023, da inserire su Piattaforma SIOSS. La somma assegnata con il decreto di riparto non potrà essere trasferita prima della rendicontazione delle spese liquidate da regione e da ambiti delle annualità pregresse.

Per l'annualità 2020, 2021 e 2022 la somma assegnata con il decreto di riparto non potrà essere trasferita prima della rendicontazione delle spese liquidate da regione e da ambiti delle annualità pregresse.

TOSCANA

La regione risulta essere esempio virtuoso di realizzazione delle misure e di rendicontazione delle spese liquidate.

Ha dichiarato spese totali liquidate da regione e da ambiti per le annualità 2016, 2017, 2018.

Esito dell'istruttoria del MLPS:

Per l'annualità 2019 è stata adottata la delibera di programmazione DGR 623/2020, regione e ambiti hanno completamente rendicontato il liquidato sulla Piattaforma SIOSS.

Per l'annualità 2020 è stata adottata la delibera di programmazione DGR 539/2021, regione ed ambiti hanno completamente rendicontato il liquidato sulla Piattaforma SIOSS.

Per l'annualità 2021 è atteso l'inserimento della programmazione e della DGR n. 515 del 02.05.2022 nella Piattaforma SIOSS. Il trasferimento delle risorse è avvenuto perché la rendicontazione DDN 2019 è completa.

Per l'annualità 2022 si resta in attesa dell'inserimento della DGR sulla Piattaforma SIOSS e la quota assegnata alla regione sarà trasferita perché la rendicontazione DDN 2020 è completa.

UMBRIA

Criticità: nel corso della bilaterale la regione ha informato che ha trasferito il totale delle risorse agli ambiti e che ha organizzato e svolto incontri a livello territoriale per la sensibilizzazione al cohousing, per vincere le resistenze riscontrate da parte dei possibili beneficiari rispetto a tale soluzione. In linea generale, infatti, l'adesione alla misura non è stata immediata da parte delle persone con disabilità e l'emergenza epidemiologica da Covid-19 ha rallentato sensibilmente le attività.

Soluzioni adottate: La regione ha presentato una proposta di riprogrammazione delle risorse assegnate per le annualità 2016-2017-2018 per economie dichiarate dagli ambiti territoriali.

Il contenuto della riprogrammazione si può sintetizzare come segue: euro 294.878,66 del finanziamento di euro 1.350.000,00 della annualità 2016, totalmente liquidato dalla regione; euro 184.468,22 del finanziamento di euro 574.500,00 dell'annualità 2017, totalmente liquidato dalla regione; euro 460.270,00 del finanziamento di euro 766.500,00 della annualità 2018, totalmente liquidato dalla regione. La regione intende prorogare i progetti in corso, riferiti alle annualità 2016, 2017 e 2018, fino ad esaurimento delle risorse, senza riproporre ulteriori avvisi, tenendo conto della pubblicazione di un Avviso Pubblico per l'annualità 2019 ed uno per l'annualità 2020.

Esito dell'istruttoria del MLPS:

Sono attesi i correttivi della proposta di riprogrammazione e delle spese liquidate per le annualità pregresse 2016, 2017, 2018.

Per l'annualità 2019 è atteso inserimento della DGR n. 1275 del 16/12/2021 e delle spese liquidate dalla Regione e dagli ambiti sulla Piattaforma SIOSS.

Per l'annualità 2020 è atteso inserimento della DGR 1275 del 16.12.2021 e delle spese liquidate dalla Regione e dagli ambiti sulla Piattaforma SIOSS.

Per l'annualità 2021 e 2022 la somma assegnata con il decreto di riparto non potrà essere trasferita prima della rendicontazione delle spese liquidate da regione e da ambiti delle annualità pregresse.

VALLE D'AOSTA

Nel corso della bilaterale la regione informa di avere utenti già in carico che usufruiscono della misura e chiedeva di individuare soluzioni per acquisire il finanziamento dell'annualità 2016 che non aveva ancora ottenuto per problemi di natura amministrativo-contabile, nonché di mancanza dell'atto di programmazione. Chiedeva inoltre di poter riprogrammare le risorse non spese della annualità 2017 e si impegnavano a programmare per le risorse dell'annualità 2018.

Soluzioni adottate: in ottemperanza agli adempimenti attesi ed espressi dalla Corte dei Conti nella Deliberazione n.55 del 22.12.2022, la regione ha presentato l'atto di programmazione per l'erogazione delle risorse previste per l'annualità 2016 (€ 180.000 da D.I. 23.11.2016) e della riprogrammazione delle risorse assegnate per l'annualità 2017 (€ 76.600 come da D.I. del 21.06.2017) che erano state erogate ma non spese dalla regione. La proposta, che ha acquisito il parere favorevole del MLPS, destina le risorse per interventi di accrescimento della consapevolezza e per l'abilitazione e lo sviluppo delle competenze per favorire l'autonomia delle persone con disabilità grave e una migliore gestione della vita quotidiana (art. 3, comma 5), anche attraverso tirocini per l'inclusione sociale (art. 3, comma 6).

Anche per l'annualità 2018 la regione ha trasmesso idonea programmazione al fine di accelerare la realizzazione dei servizi programmati per gli utenti beneficiari, ma la reiscrizione in bilancio della quota di € 102.200 dell'annualità 2018 non potrà essere richiesta prima della rendicontazione regionale e degli ambiti della spesa delle risorse pregresse.

Corre l'obbligo di precisare che con riguardo alle annualità 2016, 2017 e 2018 la Regione ha presentato un unico atto che ha definito "riprogrammazione" ma che sostanzialmente prevede la programmazione per l'annualità 2016, 2018 e la riprogrammazione delle risorse per l'annualità 2017.

Esito dell'istruttoria del MLPS:

È attesa la rendicontazione delle annualità pregresse 2016, 2017, per poter poi procedere successivamente alla erogazione, da parte del MLPS, del 2018.

Per l'annualità 2019, 2020, 2021, 2022 le risorse non saranno esigibili prima della rendicontazione delle annualità 2016, 2017, 2018 e delle annualità successive secondo i relativi DPCM.

VENETO

Esito dell'istruttoria del MLPS:

La regione ha dichiarato spese totali liquidate da regione e da ambiti per le annualità 2016, 2017, 2018.

Per l'annualità 2019 completate le rendicontazioni regionali e degli ambiti su Piattaforma SIOSS.

Per l'annualità 2020 di cui alla delibera di programmazione D.G.R. n. 730 del 08.06.2021, è atteso l'inserimento delle spese liquidate dagli ambiti nella Piattaforma SIOSS.

Per l'annualità 2021 di cui alla delibera di programmazione DGR n. 483 del 29.04.2022, è atteso l'inserimento delle spese liquidate dalla Regione e dagli ambiti nella Piattaforma SIOSS.

Per l'annualità 2022 da inserire la delibera di programmazione DGR n. 597 del 19.05.2023 sulla Piattaforma SIOSS. Le risorse relative all'annualità non saranno esigibili prima della rendicontazione del 75% della annualità 2020.

CAPITOLO 4.

MONITORAGGIO DELLE MINORI ENTRATE DERIVANTI DALLE PREVISIONI CONTENUTE NEGLI ARTICOLI 5 E 6 DELLA LEGGE N. 112 DEL 2016

Come descritto nel paragrafo 1.2, la Legge n. 112 del 2016 introduce forme di agevolazioni fiscali (articoli 5 e 6) con la finalità di favorire l'utilizzo di istituti giuridici, quali polizze di assicurazione e la costituzione di *trust*, di vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-*ter* del codice civile e di fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario anche a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, riconosciute come persone giuridiche, che operano prevalentemente nel settore della beneficenza in favore di persone con disabilità grave.

Ciò posto, il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, competente ad effettuare il monitoraggio di cui al comma 2, dell'articolo 9, Legge n. 116/2016, ha comunicato le informazioni sulle minori entrate derivanti dagli articoli 5 e 6 della legge citata con nota prot. MEF-DF-29496, Direzione Studi e ricerche economico fiscali, del 24/05/2023-U, avente ad oggetto "Monitoraggio per l'anno anno 2021 delle minori entrate di cui agli artt. 5 e 6 della Legge 22/6/2016, n. 112".

E dunque, relativamente alla detraibilità delle spese sostenute per le polizze assicurative finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave, dalle dichiarazioni delle persone fisiche per l'anno d'imposta 2021 (il più recente per cui i dati siano disponibili) risultano minori entrate per 405.100 euro, importo inferiore a quello registrato per l'anno d'imposta 2019 (e precedenti) ma superiore a quello relativo all'anno d'imposta 2020.

Per le esenzioni ed agevolazioni dall'imposta sulle donazioni dagli atti di registro, negli anni d'imposta 2019, 2020 e 2021 non risultano effetti di gettito.

Con riferimento alle imposte di registro, ipotecaria catastale e bollo nel caso di trasferimento di beni nel *trust*, nell'anno d'imposta 2021 vengono registrate minori entrate per 111.900 euro, importo inferiore rispetto a quello rilevato sia per il 2020 sia per il 2019.

In ordine al minor gettito per esenzione dall'imposta di Bollo, il monitoraggio non è ancora possibile in quanto, a tal fine, si renderebbe necessaria, da parte dell'Agenzia delle Entrate, l'introduzione di una dichiarazione fiscale *ad hoc* da parte dei contribuenti che usufruiscono dell'agevolazione. Ciò comporterebbe però un aggravio degli adempimenti amministrativi per i contribuenti.

Da ultimo, relativamente alla deducibilità IRPEF su donazioni e trust dalle dichiarazioni delle persone fisiche anno d'imposta 2021 risultano minori entrate per 657.300 euro, registrando un aumento degli importi rispetto a tutte le precedenti annualità. Invece, dalle dichiarazioni IRES su donazioni e trust per l'anno d'imposta 2020 (l'ultimo disponibile) risultano minori entrate per 91.200 euro e si evidenzia una progressiva diminuzione di tale importo nel corso degli anni.

In sintesi, la situazione è rappresentata nella Tabella 6, aggiornata agli ultimi anni d'imposta disponibili nelle basi dati statistiche estratte dalle dichiarazioni fiscali.

Tabella 6 - Minori entrate di cui agli articoli 5 e 6 della Legge 22 giugno 2016, n.112

Agevolazione	Anno di imposta 2016	Anno di imposta 2017	Anno di imposta 2018	Anno di imposta 2019	Anno di imposta 2020	Anno di imposta 2021
Articolo 5						
Detraibilità delle spese sostenute per le polizze assicurative	518.000	461.600	429.600	409.500	387.300	405.100
Articolo 6	Dato disponibile a partire dall'anno di imposta 2019					
Detrazioni imposta successioni				1.098.600	0	21.900
Articolo 6						
Detrazioni imposta donazioni			194.000*	0	0	0
Articolo 6						
Imposte registro, ipotecaria catastale e bollo nel caso di trasferimento ai trust			318.000	142.900	131.200	111.900
Articolo 6			Dati non disponibili			
Bollo						
Articolo 6						
Deducibilità IRPEF su donazioni e trust	237.000	403.500	532.200	563.200	554.400	657.300
Articolo 6						
Deducibilità IRES su donazioni e trust	191.000	168.400	155.300	108.100	91.200	Dato non disponibile **

* I dati si riferiscono solo a 5 mesi dell'anno d'imposta 2018 in quanto i codici di agevolazione sono entrati in vigore dal 1° agosto 2018

** i dati relativi all'anno di imposta 2021 saranno disponibili dal prossimo anno.

Fonte: Dip. Finanze – MEF – Direzione studi e ricerche economico fiscali

Le minori entrate risultanti dalle agevolazioni così come riportate nella Tabella 6 risultano ormai incorporate nelle previsioni annuali di bilancio, che fanno riferimento al gettito effettivamente realizzato, a prescindere dagli effetti finanziari stimati ex-ante nelle relazioni tecniche, ormai superati.

Come già rilevato in occasione della Seconda Relazione sullo stato di attuazione della Legge n. 112 del 2016, con riferimento specifico agli articoli 5 e 6 della legge citata, le risultanze del monitoraggio effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze testimoniano uno scarso ricorso agli istituti delle polizze assicurative finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave (articolo 5), e delle agevolazioni fiscali conseguenti all'istituzione di trust, di vincoli di destinazione e di fondi speciali che perseguono come finalità esclusiva l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza delle persone con disabilità grave, in favore delle quali sono istituiti (articolo 6).

Alla luce di tali risultanze che confermano una ridotta capacità "attrattiva" pur trattandosi di modalità innovative e complesse attraverso cui le famiglie possono attualmente affrontare il bisogno di garantire un futuro di tutele e certezze per i propri familiari con disabilità, è di ogni evidenza la necessità di avviare una riflessione in ordine ai rimedi che possano favorire l'accesso alle agevolazioni fiscali non disgiunto da una strategia di informazione e accompagnamento dedicata, in grado di raggiungere capillarmente i potenziali beneficiari e, soprattutto, di supportarli nella comprensione del funzionamento e delle potenzialità degli strumenti di cui agli articoli 5 e 6. L'implementazione di una strategia di informazione e accompagnamento dedicata potrà infatti rappresentare una modalità volta a creare le condizioni per una scelta consapevole.

Inoltre, con riferimento ad istituti come trust, vincoli di destinazione ex art. 2465-ter c.c., contratto di affidamento fiduciario, non può escludersi che, al fine di assicurarne una maggiore diffusione ed utilizzazione in materia, sia necessario coordinare la loro previsione con alcune modifiche inerenti alla disciplina delle successioni. Parimenti, può risultare utile "completare" la disciplina del "contratto di affidamento fiduciario" che attualmente appare soltanto parzialmente regolamentato nell'ambito della legge in questione, con inevitabili conseguenze in merito alla sua concreta applicazione. Nondimeno, merita una riflessione la previsione di un maggiore coordinamento delle esenzioni fiscali in esame con quelle già previste, nelle ipotesi di disabilità gravi, rispetto alla disciplina delle successioni e delle donazioni.

Si ricorda tuttavia che, sulla base di quanto previsto dal secondo periodo del comma 2 dell'articolo 9, le risorse corrispondenti all'eventuale minore esigenza di copertura delle minori entrate in argomento - valutata in via strutturale sulla base delle risultanze del monitoraggio e quantificata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze - confluiscono, a decorrere dall'anno di quantificazione, nel Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.